IL DVELLO DEL MVTIO IVSTINOPO= LITANO.

Con Priuilegio del Sommo Pontefice Giulio III. *& dello Illustriß. Senato Veneto, & d'altri Prencipi.*

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI E FRATELLI.

M D L.

doso & firma

R/ olij ... ʒ 4
vitriolo ...
...

...
Eufarbio ... sopra
il Corpo

15

ALLO ILLVSTRISS. S. DON EMANVEL PHILIBERTO PRENCIPE DI PIEMONTI

HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.

ONSIDERANDO *io molte uolte fra me ſteſſo i diuerſi ſtudij, & le uarie operationi de' mortali, quanto piu con diritto occhio quelle uengo eſaminando, tanto piu chiaramente à me par di comprendere, che due principalmente ſiano quelle coſe, dalle quali regolata eſſer ſi uegga la uita humana: & queſte altre non ſono, che temenza di uergogna, & diſiderio di honore: delle quali l'una affrenando, & l'altra ſoſpin-*

gēdo gli animi nostri, si fattamēte gli gouernano, che di altro morso, ne di altro sprone non par che si sentano hauer alcun bisogno. Il che cosi essere manifestamēte potra apparire à chiūque uorra andare discorrendo per le molte maniere del uiuere tenute da ogni sesso et da ogni eta, et per tutte le arti meccaniche, et liberali. Ne solo questo che detto ho potra egli uedere, ma scorgera anchora, che quanto ciascuno è di piu gētile spirito, tanto à questi due affetti piu si sente essere sottoposto: & che essi nō solamēte nelle humane creature, ma fra gli animali bruti si fanno anchor sentire, et maggiormēte in quelli, che piu sono di generoso cuore. Ma si come fra ogni terrestre animante l'huomo sopra tutti gli altri nobilissimo piu si truoua à tali passioni essere soggetto, cosi fra gli huomini non ueg

go cõditione di alcuna perſona, la quale piu ſi moſtri ne di uergogna timoroſa, nè di honore diſideroſa di coloro, i quali fra caualieri honorati cercano di douer eſſere degnamẽte annouerati. Conciosiacoſa che esſi per guardarſi dall'una, & per fare dell'altra acquiſto, non che altro, ma la perſona, & la uita non rifiutano di ſpendere, & di gittare. Et queſto ſi puo apertamente uedere in quelle querele, che tutto di naſcono fra loro: lequali con tutto che aſſai ſouente ſiano leggierisſime, pur nondimeno con prontisſimi animi corrono à diffinirle con armata mano. & à cio fare con tanta pompa, & con tãta feſta ſi conducono, che moſtra bene, che esſi à grã felicita ſi attribuiſcano, che à loro ſia uenuta opportunita di moſtrare quanto ſiano bramoſi di honore. Ma percioche gli intelletti no-

ſtri dalla graue, & tenebroſa ſoma de' terreni corpi oppresſi, et adombra ti, non potendoſi alla eccellenza della lor natura inalzare, malageuolmente poſſono anchora diſcernere la uerita delle coſe, ſpeſſe uolte adiuene, che da falſa apparenza ingannati quello abbracciamo per buono, il che e' da fuggire, & quello come mala coſa ſchifiamo, che doueremmo con ogni noſtra affettione ſeguitare. Et cio ſi come nelle altre coſe, coſi nella diſtintione delle opere uergognoſe dalle honorate ci ſuole anchora interuenire; che i caualieri piu da uolgare openione tirati, che da giudicio di ragione conſigliati prendono l'arme à tale hora, che per auuentura non meno ſarebbe lodeuole il laſciarle. Il che hauendo io ueduto, & tuttauia uedendo la molta licenza, & il poco ordine, che intorno à gli ab

battimenti si serua, ho uoluto, quanto è in me, porger mano à coloro, iquali per la uia dell'honore cauallaresco di- siderano di caminare, per uedere se io con alcun modo in su la diritta strada gli poteßi ritornare. Et percioche questa materia da due maniere di per- sone è comunalmente trattata, cioè da caualieri, & da dottori: de' quali gli uni da quelle cose, che per sola esperiē za apprendono, usano di pigliare il lor gouerno: & gli altri secondo quel solo, che truouano nelle loro carte, di- cono il lor parere; io della dottrina di questi, & della esperienza di quelli mi sono affaticato di fare una nuoua me- scolanza, alla quale hauendo anchora aggiunto il condimento delle mie inue- stigationi, & di altri miei studij, spero che ella habbia ad esser tale, che per auuentura potrà aggradire à chi non

haura il gusto troppo fastidioso. Or percioche à prendere questa honoreuo le fatica non picciolo sprone mi è stato Illustrißimo Prencipe l'hauere io ueduto quanto il gentilissimo animo uostro fosse disideroso, che io alcuna cosa scriuessi in questo suggetto (che nel tempo, nel quale io mandato dal mio signor Marchese à Nizza di Prouẽza à seruire il S. Duca uostro padre, & uoi, non una sola uolta da uoi imposto mi fu, che douendoui io mandare del le mie scritture, ue ne mandassi in materia di Duello) Per tal cagione gia ui appresentai io, & hora ho publicati questi miei libri, giudicando che le cose scritte in suggetto di honore ad honorato Prencipe ottimamente si conuengano. Et qual piu honorato doueua io poter trouare, che uoi nato di legnaggio chiarißimo, uera progenie di ec-

cellentisſimi Prencipi, di Serenisſimi Re, & di ſacratisſimi Imperadori? & che in eta anchor puerile comincia ſte à dar manifeſti ſegnali di chiarisſi ma uirtu? Io & da quelli infino allho ra, quaſi da odoratisſimi fiori conce petti ſperanza di pretioſiſsimi frutti: & poi di giorno in giorno mi ſono an dato auuedendo, che con le opere ui an date tuttauia faticando per uincere quella openione, la quale ſapete che ſi ha al mondo honoratisſima di uoi. Il che infin adhora ui è ſi bene ſucceduto, che in una coſi cauallereſca corte, come è quella, nella quale uoi uiuete, ſe te in pochisſimo tempo diuenuto uno ſpecchio di ualore et di gentili coſtumi. Là onde ne è ſeguito, che hauendoui Carlo quinto Imperadore glorioſiſsi mo coſtituito capitano de' caualieri del la ſua corte, & di parte anchora del-

lo eſercito ſuo, per comune conſenti-
mento è giudicato, che uoi à que'gradi
aggiungete maggiore honore, che da
quelli non riceuete. Come à Prencipe
honoratiſsimo adunque ritorno io ad
appreſentarui queſti miei libri di mate
rie di honore con ferma ſperanza,
che ſi come hora ſcriuo à uoi delle co-
ſe, che à ualoroſi caualieri ſi apparten
gono, coſi (ſe al ſuperno Signore pia
cera di concedermi tanto di uita) ſcri
uero anchora à caualieri i notabili
eſempij del uoſtro ualore.

DEL DVELLO
LIBRO PRIMO.

DELLA ORIGINE DE' DVELLI. CAPITOLO PRIMO.

A materia del Duello da diuersi diuersamente infino ad hora è stata trattata: che quale ne ha scritto delle opere in generale, & quale ha fatto de' consigli in querele particolari. & di quanti per adietro hanno scritto in questo suggetto, non ce n'ha ueruno, ilquale nel principio de' suoi uolumi non si sia faticato per dimostrare con molte ragioni, che il uenire alla proua delle battaglie priuate è cosa dalle leggi imperiali non approuata, & dalle christiane dannata. il che si come io confesso esser uero, cosi mia intentione non è di spendere hora molte parole in dimostrarlo: che quando io sperassi per disputare copiosamente in questa sentenza di poter persuadere a' caualieri, che essi à gli abbattimenti douessero dare il bando, à questa sola impresa uolgerei lo stilo, senza entrare à parlar di alcuna regola di quelli: ma conoscendo, che quanto io intorno à cio tentassi di adoperare, sarebbe fatica perduta, non mi uoglio hora senza speran-

za di fare alcun profitto mettere à parlare contra quello, di che mio intendimento è di douer ragionare. Ne intorno al nome del Duello mi stendero io con molta scrittura in dimostrare quale fosse appresso gli antichi Latini la significatione di questa uoce: ma solamente dirò, che quello, il che noi hora chiamiamo Duello, & del quale io in questi libri di parlare intendo, non è altro, che una battaglia fatta da corpo à corpo per pruoua della uerita. non dico fatta piu da due, che da piu persone; percioche anche piu di due condurre si possono in cotal pruoua. che & due, & tre per parte, & piu anchora possono prender querela, & sopra quella in uno steccato uenire ad abbattimento. Or donde habbiano hauuto origine i Duelli, per uolerlo io inuestigare non andro ricercando ne la historia de gli Horatij, ne de' Coruini, ne de' Torquati: ne gli abbattimenti scritti da gli antichi Poeti fra Caualieri de gli eserciti nimici: Ne recitero la battaglia di Dauid con Golia: ne altra cosa simigliante: percioche que' tali esempij à me sembra, che sotto questo titolo mal si possan riporre: cōciosiacosa che quelle battaglie le piu nō erano per querele speciali, che hauessero fra se coloro, che combatteuano; ne à quel fine le faceuano, al quale si fanno hoggi gli abbattimenti ne gli steccati; & se pur alcuna somiglianza in quelle di questi si truoua, si come appresso Homero in quella di Menelao con Alessandro; et appresso Virgilio in quella di Enea con Turno, per essere fra loro stata la quistione delle moglieri: pur la loro principale intentione non par che fosse di uenire à quegli abbattimenti per le loro particolari querele: ma do

po molta guerra di prendere essi il carico di terminare le battaglie di amendue gli eserciti. Questo non uoglio tacer io, che se sotto il nome del nostro Duello possono uenire dirittamente esempij di alcuna antica historia, quelle battaglie ci doueranno esser riceuute, lequali sotto Scipione furono fatte in Hispagna ne' giuochi da lui fatti per le esequie del padre, & del zio, doue per uia di disfide si uenne à diuerse battaglie: & fra le altre essendo fra due cugini nata contesa per cagion di alcuna giuriditione, si condussero alla diffinitione della spada. Ma cotali esempij sono nelle historie radissimi; & quello, che cerchiamo noi è, donde questo costume di combattere per querele particolari in Italia sia uenuto; ilquale sappiamo, che sotto la Signoria de gli antichi Romani non era in alcuna consuetudine. Anzi per differenza di honore si legge appresso Cesare, che Pulfio, & Vareno si sfidarono à douer mostrare contra le nimiche genti il lor ualore. Ne qui de' gladiatori si conuiene far mentione, che lasciamo hora stare, che quello era nome uergognoso, la doue hora le persone infami da gli steccati debbono essere ributtate, ma quelle loro battaglie non entrano nella diffinitione, che noi habbiamo data al duello. Coloro ueramente, i quali à questi abbattimenti in Italia diedero introduttione, furono i Longobardi, si come ageuol cosa è comprendere per le loro leggi. Et Aliprando uno de' loro Re in una sua legge fa fede, che questo era loro antico costume. essi adunque cōbatteuano per alcuni casi speciali nelle loro leggi cōceduti, & espressi: et combatteuano dauanti i loro legittimi giudici: et secondo che erano perdēti così erano dannati dalla giustitia; si

come anchora nelle loro leggi si troua esserne fatta mentione. & noi di questi casi nel secondo libro piu chiaramente tratteremo à conueneuol luogo. Et combatteuano coloro non da Caualieri, ma per ordinario cō iscudi, & con bastoni (eccetto che per querela di infidelità) si come manifestamente si dichiara nel libro secondo della Longobarda alla legge trētesima del titolo cinquantesimoquinto. di che non par che la principal loro intentione fosse il rispetto dell'honore: ne che i uinti per qualunque cagione rimanessero ne infami, ne prigioni del uincitore. Ma poscia procedendo il tempo di mano in mano tra dal costume de' Longobardi, & dall'arte della guerra, & dalle regole, che hanno formate, o approuate le corti, il Duello à tal segno è peruenuto, che non ci ha cosi honorata persona, ne priuata, ne publica, che non habbia per cosa honoreuole il saperne ben ragionare; o che non degni di mettere in iscrittura il suo parere. La onde noi come ad honorata impresa hauendoui posto mano ne andremo di parte in parte scriuendo secondo che piu giudicheremo esser necessario, et opportuno, parlandone pure come in suggetto di honore.

REGOLA DELL'ATTORE ET DEL REO. CAP. II.

Er entrare à ragionar delle cose al Duello appartenenti, poi che à quello si uiene per lo mezo della disfida, questo principalmente mi par che sia da inuestigare, quale debbia essere colui, à cui il richiedere si appartenga. Et percioche questo capo uariamente da gli scrittori è stato trattato, uolendosi da loro regolar questa parte con l'ordine delle quistioni ciuili, sapendo io che in cose di caualleria alle leggi ciuili si ha da ricorrere in caso che stilo d'arme non ci habbia, & non altramente, dal costume de' caualieri la legge prendendo, cerchero di dargli quella, che per me si potra piu spedita, & piu chiara determinatione. Et dico, che due sono le maniere delle ingiurie. L'una di parole, & l'altra di fatti: et che delle ingiurie di parole lo ingiuriante è l'attore, & di quelle de' fatti l'attore è lo ingiuriato. Come per cagion di esempio di ingiuria di parole. Antonio dice à Lucio, che egli è traditore: Lucio risponde che egli mente. Ad Antonio tocca di prouare il detto suo; & cosi à lui s'appartiene di richiedere Lucio alla battaglia. La ingiuria ueramente de' fatti è tale. Antonio da una bastonata à Lucio. Lucio à uolersene risentire bisogna che dica, che colui ha fatto malamente, o altre parole di tal significato: & cio dicendo, Antonio gli risponde cō la mentita; & cosi anche nelle ingiurie de' fatti la querela pure con le parole si contesta: & à Lucio ne rima-

ne il domandare Antonio *alla battaglia*. Et *in somma tutto questo trattato si risolue, che colui il quale legitimamente è stato mentito habbia ad essere attore, & cō questa uia si recidono tutti que' casi, i quali possono altrui parere piu malageuoli à determinare*. Ma *percioche non ci mancano de' dottori, i quali questa sentenza non solamente dannano, ma anchora con ignominiose parole biasimano coloro, che cosi tengono, non mi par di douere questa parte con silentio trapassare*. Et *dico primieramēte, che io disidero maggior prudēza in loro, che si usurpano titolo di prudenti, da che nō contenti di dire la loro openione, si inducono à dir uillania à caualieri, et à* Prencipi, *che sentono diuersamente da loro*. Et *per uenire à quello, che da loro si dice*. E *propongono contra questa regola la legge di* Federigo Imperatore, *per la quale chi di homicidio fosse condannato, dicendo hauerlo fatto difendendosi, sarebbe attore*. Et *non intendono, che anche questo caso sotto la regola nostra si comprende: conciosiacosa che se colui, ilquale ha l'altro accusato di homicidio, non è egli l'attore, è percioche non si ha da combattere sopra la querela mossa da lui, ma sopra quella, che propone l'accusato; laquale proponendo egli ne diuiene accusatore, opponendo al morto, che lo habbia assalito: & à chi il morto difende si appartiene di ribbuttar quella accusa, & puo dir che colui mente; & cosi colui che legittimamente uiene ad essere mentito rimane attore*. Et *quando l'accusato di homicidio quello potesse negare, à lui sarebbe lecito di rispondere all'accusatore con la mentita, per la quale al mentito medesimamente toccherebbe il carico del prouare*. A' *questo aggiungono,*

giungono,che se altri dira à me, che io sia traditore, & io gli risponda che mente, colui non sara percio richieditore infin che non mi richiede, il che puo forse altrui parere ingegnosamente detto: ma io non so che si uogliano per quelle parole significare, il che sia cõtra la regola data di sopra: & so che chi non richiede non è richieditore: ma dico bene, che à colui di richieder me s'appartiene,& non à me di richieder lui: & che conseguentemente il mentito douera essere attore: & non richiedendomi egli, o il detto suo non prouando uero, per mal caualiero hauera da esser reputato. Dicono anchora pur per abbattere la nostra regola,che se altri dira,che io sia traditore,& io dica,che egli mente,& che io gliele uoglio con le arme prouare,che in tal caso saro l'attore io, & non il mentito:& io se risponder uolessi, come ad una si nuoua allegatione si conuerrebbe, direi, che quando il mentito replicasse,il prouare non tocca à te, ma à me,che io ho da mantenerti con l'arme, che tu se traditore,& tu da difendere che non se tale,in tal caso ad altrui che al mentito non si douerebbe dare il carico del prouare. Ma percioche à me sembra che questo non sia modo di scriuere ne con degnita,ne con grauita, lasciando queste cosi lieui contese, dico che io parlo del diritto,& ordinato procedere de' caualieri: che se altri si uorra pregiudicare à se stesso,& non uorra seruare ne stilo,ne legge,io à lui non scriuo questa regola; ne so se essi,che uogliono dar nuoui ordini alla caualleria sanno limitar le formule de' tribunali ciuili in maniera, che qual uorra à se stesso pregiudicare non possa uscir fuori del termine prescritto. Posso io mostrare altrui il

buon camino; & perche egli à boschi si trasuij, o uada ne' fossi à traboccare, non si douera percio dire, che la strada da me mostratagli sia men che buona. Per *costu= me di honorati caualieri à qualunque di parole offeso basta rispondere con la mentita senza multiplicare in ciancie, ne di uoler prouare, ne di far mētion di arme, ne di campi.* Et *chi questo ordine seruera, trouera esser ue rißimo quello, che io di sopra ho detto; cioè che il legit= timamente mentito sempre douera essere attore.* Ne *uo= glio io andare rispondendo à tutti que' particolari, che da dottori à questo proposito si disputano, per non esser tedioso col souerchio parlare, & per non esserne alcuno di maggior peso, che qual si sia di quelli, à quali ho ri sposto: douendosi maßimamente da' caualieri tenere per ferma cōclusione quello, che da me è stato detto delle due maniere delle ingiurie; & per conseguente à quale si ap partenga il difendere, & à quale il prouare.* Et *toccan= do la pruoua al mentito non mi par se non ben fatto, che noi delle mentite habbiamo alquanto à ragiona= re. percioche conosciuta la loro natura, & le loro maniere piu ageuolmente so pra la quistione dell'attore, et del reo si potra de= terminare.*

PER QVAL CAGIONE IL MENTITO SIA ATTORE: ET QVAL SIA LA NATVRA DELLE MENTITE. CAP. III.

Molti puo parere strana cosa, donde questo sia, che per dire altri altrui ladro, o traditore, o quale altra parola è piu tenuta ingiuriosa, egli non gli fa carico tale, che con mentita non se ne possa scaricare: ma come ci è data una mentita non ui ha piu parola, che da quel carico ci possa solleuare. Et ad alcuno pare, che à cui è detta la maggior uillania, quegli douerebbe essere attore, & non à chi è detta la minore: & chiara cosa è, che maggiore eccesso è il fare un tradimento, che il mentire, essendo maßimamente nel tradimento la menzogna anchor compresa: di che sarebbe conseguente, che non il mentito, ma colui, che traditore fosse chiamato do uesse essere il richieditore. Per tanto è da sapere, che la cosa è stata ben cosi ordinata. che le leggi non tanto al peso delle parole hanno uoluto hauer risguardo, quanto hanno mirato di prouedere, che non lo'ngiuriato, ma colui, che fa la ingiuria debbia sentire il carico del prouare. che primieramente si presume ciascuno esser buono, se non si pruoua in contrario: & percio parlando altri di altrui contra quello, che di ragione si presume, ragioneuol cosa è che egli pruoui il detto suo. Poi se à dicitori delle ingiurie la pruoua non toccasse, la porta uerrebbe ad essere aperta à mille false accuse, dalle quali gli huomini pur si guardano per la malageuolezza del pro

uare. Qui mi potrebbe alcuno rispondere, se à gli ingiu rianti si richiede essere attore, donde è che nelle ingiurie de' fatti nō à colui, che fa, ma à chi uien fatta l'ingiuria si conuiene di prendere la pruoua? Et à questo rispō do io, che perche io dia bastonate altrui, se ben l'offendo, non percio gli appongo mancamento di cosa, della quale pruoua si habbia à ricercare: ma egli uolendo dare bia simo à me, ch'io habbia tristamente adoperato, ha da mantenere le sue parole. Et hanno i lettori da notare, che & di sopra, & nel presente capitolo & in altri luo ghi io uso questa parola ingiuria nel suo larghißimo significato per ogni offesa, o carico di fatti et di parole: et parlo de gli abbattimenti secondo la hodierna usanza. che della propria significatione di quella uoce ci riserbia mo à douerne parlar nel secondo libro: doue anchor trat teremo quali siano le ingiurie cosi di parole, come di fat ti, che meritino, & che non meritino abbattimento. & in questo primo libro lo scriuere nostro non molto si di lunga dalla uolgare consuetudine. Et per tornare alle mentite dico, che non per forza di ingiuria, che in quelle sia, il mentito è attore, ma percioche col negare l'altrui detto si da repulsa alle ingiurie; & si opera, che chi altrui accusa di alcuna colpa, ha da mostrare che colui di quella sia colpeuole. Et percioche ne' giudicij ordinarij, cosi al tribunal ciuile come al criminale ogni negatione, con la quale altri risponda, o dicendo che l'auuersario menta, o che non dica il uero, o che non sia uero quello che egli dice, fa che colui che nega uiene ad essere il reo, non altramente nel giudicio cauallaresco ogni uolta che altri dira altrui parole ingiuriose, & che lo ingiuriato

risponda negando,in qualunque modo che egli neghi, lo ingiuriante ha da essere egli lo attore; Ne da una semplice negatione ad una mentita ui è altra differenza, che del piu,& del meno honesto parlare. Ma percioche del negare le forme sono diuerse, che negationi sono: tu menti; tu nõ di il uero; tu di il falso;tu ti parti dalla uerita; cio non è uero: questa è bugia; la cosa non sta cosi,& altri tali modi di dire,si come tutte le negationi sono repulse di ingiurie rispondendo ad ingiurie,cosi rispõdendo à parole,che non offendano altrui molte di esse diuentano ingiurie. Che se ragionando io alcuna cosa,come si usa tutto di senza far carico ad alcuno,altri mi risponderà, che io non dica il uero, o che io mi parta dalla uerita,o in alcuna altra cosi fatta maniera,con questa forma di risposta uerrà à darmi imputatione di bugiardo,& per conseguente à farmi ingiuria. Et dapoi che ogni ingiuria di parole per una uolta puo esser ritorta,à me sara lecito con ogni negatione ripulsar quella ingiuria: & la mia negatione seconda hauerà forza di mentita,& la sua prima di ingiuria; & à questo modo egli con carico;uerra à rimanere. Ma se mi farà risposto,cio non è uero,o la uerita sta altramente, o in altro cotal modo,questa non sara parola ingiuriosa, ne mi fara alcun carico;anzi se io replichero con una di quelle forme, lequali io ho detto che possono diuentare ingiurie,esso con una altra negatione la potra ributtare, & allhora col carico me ne uerro à rimanere. Et la differenza dell'essere una parola ingiuriosa,& altra no,procede da questo; che il dire; tu non di il uero, rimprouera altrui che egli parli contra la uerita; & cosi le al=

tre ſimili maniere; là doue il dir:cio non è il uero, & le altre riſpoſte tali uiene à ſignificare, non che colui dica il falſo, ma che poſſa credere di dire il uero, cõ tutto che la coſa coſi non ſia, & che egli ne debbia eſſere male informato; che anche queſta è riſpoſta da far ſenza carico. Ben *è uero che in un caſo falla queſta regola; che ſe io diceſsi di hauer fatta alcuua coſa & che altri mi riſpondeſſe, non è uero, mi ſarebbe carico, non potendoſi dire che io foſsi male informato, parlando di quello, che diceſsi di hauer fatto io, & percio queſta tal riſpoſta con una altra negatione ſi conuerrebbe ributtare: & la negation mia ſarebbe la repulſa, & quella di colui la inguria, ſaluo ſe in quel dir mio che io haueſsi fatto coſa ueruna io faceſsi carico altrui; che in tal caſo, non è il uero ſarebbe repulſa, & io col carico me ne rimarrei.* Et *da tutto queſto diſcorſo ſi uiene in queſta concluſione, che ſe altri ſi guardera di offendere altrui col ſuo parlare, egli in maniera alcuna non potra eſſer mentito.* Ma *& di queſta materia ſi ragionera anchora al* Cap. XI. *di queſto libro.*

DELLE MANIERE DELLE MENTITE. CAP. IIII.

Ora accioche ogniuno possa delle mentite hauer chiara contezza, di quelle ci stenderemo à ragionare, piu particolarmente dimostrando quante siano le loro maniere, & come dar si debbiano, & come risponderé à ciascuna. Delle mentite adunque alcune ne sono certe, & alcune conditionali: & di quelle, & di queste, altre sono generali, & altre speciali. & ne aggiungeremo noi una altra specie anchora, di quelle, alle quali daremo nome di sciocche. & queste nelle maniere dette di sopra si potrebbono forse mescolare: ma pur p piu chiara dimostratione ue uogliamo noi anchora separatamente parlare. Et prima che ad altro si passi da noi, habbiamo da dire, che questa materia di mentite è non meno malageuole da trattare, & da intendere, che necessaria da essere intesa: perche ella potra perauuentura piu notare, che dilettare altrui. Ne io mi assicuro di potere con lume alcuno di parole leuar si fattamente l'oscurita di questo suggetto, che io speri di douer fare, che ogni conditìon di persone pienamente se ne possa di tutte le difficulta chiarire. Et di cio ho uoluto io ammonirne per tempo i lettori, accio non forse la nuoua asprezza, di passar piu auanti gli spauenti: che dopo questa spinosa entrata assai piaceuole corso alla loro lettura troueranno. Ne dee altrui piu increscere la fatica del leggere, che à me quella dello scriuere, alla quale mi ha indutto disiderio

di fare giouamento altrui, facendomi prendere impre=
sa, nella quale, oltra la durezza delle sentenze, per la
nouita delle cose, che ui si ragionano, mi è conuenuto an
chora usare di quelle parole, che usate di leggieri non si
trouano da approuati scrittori: il che istimo che debbia
esser lecito di fare in tutte le maniere delle scritture, ac
cio non altri per difetto di lingua si rimanga da espri=
mere i suoi concetti. Et tanto bastandoci di hauer detto
per altrui chiarezza, & per iscusa di noi, alla materia
delle mentite ritorneremo: & con quello ordine, che
proposte le habbiamo, di capitolo in capitolo partitamē
te ne tratteremo.

DELLE MENTITE CERTE
CAP. V.

E mentite certe chiamiamo noi quel=
le, che sono date sopra parole, le qua
li si affermi, che altri habbia dette
di noi. come se io dicessi, o scriuessi
ad alcuno. Tu hai parlato contra l'ho
nor mio, là onde ti dico, che hai men
tito. Et questa è mentita certa per affermare io, che co
lui ha detto mal di me. Vero è che per non esprimersi
nel parlar mio la cosa, che è stata detta, la mētita è gene
rale, & percio non è di ualore: che à uolere: che ella sia
legittima, conuien che si dichiari quello, sopra il che si
intende di darla. Et le mentite che sopra certe, et espres
se parole si danno, sonò quelle, che ueramente obligano
il mentito alla pruoua, quando egli negar non possa di

hauer detto quello, ſopra il che è ſtato mentito. Et la forma di queſta è tale. Aurelio tu hai detto di me, ch'io nel tale atto ſon mancato di fede al mio Signore. Di che ti riſpondo, che ne hai mentito. Queſta è certa, & iſpeciale mentita, & per conſeguente legittima: che queſte ſono le conditioni principalmente neceſſarie alle legittime mentite. Et queſto ſolo ci baſterà di hauerne parlato in queſto capitolo, che à pieno ne ragioneremo ſotto il titolo delle ſpeciali: che delle conditionali, & delle generali ci conuiene parlare in prima, per douere hauere appreſſo di queſte piu chiara conoſcenza.

DELLE MENTITE CONDITIONALI. CAP. VI.

E mentite conditionali ſono quelle, le quali ſotto alcuna conditione ſi man dano fuori, come ſarebbe à dire; Se hai detto ch'io ſia ladro, hai mentito; o, hauendo detto, o dicendo ch'io ſia mancato di fede al mio ſignore, hai mentito, menti, & mentirai. che tanto è dire hauen do detto, quanto ſe hai detto: & tanto è, dicendo, quan to ſe dici, & dirai. Conditional modo di parlare è anchora quell'altro. Quante uolte hai detto, che io habbia dishoneſtamente la tua donna tentata, tante hai men tito; che quel dire quante uolte hai detto la tal coſa, & la cotale di me, tante hai mentito, altro non ſignifica, che ſe una uolta la hai detta, hai mentito una uolta; & ſe due, due; & ſe tre uolte l'hai detta, hai mentito tre

uolte; & se dieci, dieci. Or queste mentite in cotal mo do date, sono molte uolte cagioni di molte dispute, del le quali non se ne uede di leggieri il fine; che elle non hanno forza in fin che la conditione non è uerificata: & cio è, in fin che non si giustifica, che quelle parole siano state dette: & colui, à cui uien data in uoce, o in iscrit tura una tal mentita, secondo che egli colpeuole si sen= te, cosi puo rispondere: & hauendo quelle cose dette, puo con parole generali cercare di sfuggirla: & se puo so= pra alcuna cosa detta da colui formare nuoua querela, & dare à colui una mentita certa, non dee rimanersi di farlo; Se ueramente non le ha dette, puo o dire di non le hauer dette, & aggiungerui anchora una al= tra mentita o generale, o conditionalmente detta; chi dice, che io habbia le tali cose dette ne mente: o uero, se tu, o altri dice, che io le habbia dette, mente. Benche questo modo di scriuere è un procedere di mentita in mẽ tita, & di conditione in conditione. Et in questa guisa in parole multiplicando, non se ne trahe conclusione al= tra, che di hauere i lettori fastiditi, & imbrattati i mu ri. Non mancano di quegli scrittori, i quali danno per consiglio, che alle mentite conditionali rispondere si debbia, tu non se proceduto bene, ne secondo il costu= me de' caualieri: quando bene procederai, ti risponde= ro. Nella quale openione io non concorro; percioche co= lui potra replicare, ch'io mento ch'egli non sia caualle= rescamente proceduto: & allegherà molti esempij di ca ualieri, che hanno quella maniera tenuta nel loro scriue re: & cosi per non hauer saputo rispondere alla men= tita conditionale, hauero aperta la uia all'aduersario

mio di darmene una certa. Egli bisogna essere bene accorti nelle risposte, massimamente insin che la querela non è in modo contestata, che sia manifesto quale sia l'attore, & quale il reo: altramente per poco auuedimento si cade in molti errori con non picciolo disuantaggio. Et quanto nelle risposte essere accorti si conuiene, tanto auanti, che altri si metta à scriuere, & ad auuentar mentite, se egli è di honore disideroso, si ha da giustificare in modo, che non ui habbia bisogno di disputare, se le parole dell'oltraggio siano, o non siano state dette: & chi altramente si regge, mostra di essersi mosso piu leggiermente, che honoratamente.

DELLE MENTITE GENERALI. CAP. VII.

LA mentita generale è di due maniere, per rispetto della persona, & per rispetto della ingiuria. Per rispetto della persona è generale la mentita, quãdo nõ si nomina alcuno, à cui ella si dia, come è à dire, chi ha detto di me, ch'io habbia fatto ribellione al mio Signore, ha mẽtito. Et à questa mẽtita si tiene da caualieri, che persona non sia obligata à rispõdere: il che à me par che sia ottimamẽte inteso: conciosiacosa che questo carico potrebbe toccare à molti; potẽdo molti hauere quelle porole dette, et cosi uno cõ molti hauerebbe da cõbattere, il che nõ è conueniente: ne combattere per una querela piu di

una uolta si concede, & altri nella spada altrui non ri= metterebbe l'honor suo. Senza che potrebbe anchora au uenire, che tale prendesse la querela, che intention di co= lui non fosse stata di dare à lui quella mentita. Là onde per cessare tanti disordini è il migliore, che questa tal mẽ tita non sia per legittima approuata. L'altra mentita, la quale habbiamo detto esser generale per rispetto del la ingiuria, è tale. Quintilio tu hai detto male di me; o tu hai parlato in pregiudicio dell'honor mio, & per tan to ti dico, che hai mentito. Questa mentita per non esse re data sopra parole, nelle quali si dichiari qual sia quel la cosa, che dicendosi sia stato detto male, o parlato in pregiudicio dell'honore, è generale; che in molte manie= re si puo dir male di altrui, & parlare in pregiudicio dell'altrui honore: Et potrebbe auuenire, che chi che sia hauesse di altrui tenuto ragionamento in uarie materie, lequali colui, di cui fosse stato parlato si potesse tenere ad onta: & per tanto è necessario di esprimere la cosa, dõ de l'huomo si tiene offeso, accioche altri possa deliberarsi se egli uuole prendere à prouare quel suo detto, o se egli uuole con le arme prouare, o pur ciuilmente. Per queste cagioni adunque non dee essere per legittima riceuuta cotal mentita: & colui, che data la ha, se intende di do= uer uenire à diffinitione di querela, ha da tornare à scri uere particolarmente, dichiarando quello, perche egli à douere scriuere s'è mosso; se pur di tornarui à tempo gli sarà conceduto. Et questo dico io, percioche una cosi fatta mentita non solamente non lega, ma anchora è mol to pericolosa di essere ritorta: alla qual cosa mi mara= uiglio, che alcuno infino à questo giorno (ch'io sappia) non

habbia aperti gli occhi, se nõ quanto io(non ha molti an ni) ne diedi un poco di lume. Et il pericolo,ch'io dico, è tale,quale formandosi un caso si potra ageuolmente ue= dere. Sempronio ha sentito che Sulpitio ha detto di lui, che egli è un usuraio,& sopra queste parole hauendo in tendimento di rispondergli gli scriue. Sulpitio tu hai det to male di me; & per tanto ti dico, che hai mentito. Sulpitio che perauuentura sapra piu che un solo difet= to di Sempronio,gli potra dire in risposta:io confesso ha uer detto mal di te,ma ho detto di quel male,che tut fat to hai: & ho detto,che gia commettesti il tal misfatto, & il cotale,& isporra quali; & con questi producera le testimonianze de suoi detti senza far mẽtione di quel particolare,del qual Sempronio intende di risentirsi. Et soggiungera, si che tu menti, che io dicendo male di te habbia mentito. Qui se ben Sempronio tornando à scri uere dicesse, io dico che hai mentito, dicendo ch'io sia usuraio,nõ percio la sua mentita uerrebbe à farlo rima nere reo,conciosia cosa,che patẽdo eccettione la general mentita, ella sarebbe bene stata ritorta, conoscendosi, che in dir male di Sempronio Sulpitio non hauesse menti to. Et dapoi che la prima mentita fosse stata conosciuta falsa, sarebbe da presumere, che la seconda anchora in se falsita contenesse,percioche chi una uolta è cattiuo, sempre si presume essere cattiuo nel medesimo genere di cattiuita. Et essendo contra Sempronio la presontione, à lui si richiederebbe essere attore; di maniera, che per difetto della generalita della mentita egli uerrebbe à ca dere in un cotal pregiudicio. oltra che tale potrebbe es sere il mancamento, ilquale contra colui fosse stato ciuil

mente prouato, che ne come reo, ne come attore non potrebbe entrare in Duello. Conchiudo io adunque, che si per lo poco ualore, ilquale ha in se la mentita generale, di mettere altrui obligation di pruoua, come per lo pericolo, che ella porta con se, debbono i caualieri guardarsene del tutto. Et quando per altro guardare non se ne douessero, si se ne douerebbono guardare, per non hauer cagione di multiplicare in iscritture, cōuenēdosi à caualiere piu lo stringersi alle opere, che lo stendersi nelle parole.

DELLE MENTITE SPECIALI.
CAP. VIII.

LE mentite speciali sono quelle, che sono date à speciali persone, & sopra cose espresse, & particolari & l'esempio è questo. Siluio tu hai detto, che il giorno della battaglia di Pauia io abbandonai le insegne. Di che ti dico, che hai mentito. Et questa è quella mentita, la quale di sopra habbiamo chiamata certa, & legittima. Vero è che si uuol uedere prima che cosi si scriua, di hauere tali pruoue, & tali testimonianze del detto, al quale si intende di dar repulsa con la mentita, che altri non possa negarlo; che se io non hauro le pruoue conuenenēti, colui mi potra rispondere che io mento, che egli habbia quelle parole dette. & in tal caso toccherà à me non il difendere che io non habbia le insegne abbandonate, ma il pruouare, che colui mi habbia tal biasimo apposto.

Se ueramente colui non potra negarlo, non ne rimarra dubitatione alcuna, che à lui il pruouare nõ s'appartenga. Et quando egli pur negasse di hauer detto quelle parole, & che io gliele prouasse con legittime testimonianze, uolendo egli appresso prendere il carico di prouare per battaglia, che io hauesi quel mancamento commesso non si douerebbe percio uenire ad abbattimento: che in negando di hauer detto quello, che egli hauesse detto, uerrebbe ad essersi disdetto: & la presontion sarebbe, che egli cosi fosse bugiardo nella accusa, come nella negatione. Et in quelle querele, doue apparisce falsita manifesta non debbono permettere i Signori, che ad abbattimẽto si possa uenire. Ne i caualieri debbono in tali casi uergognarsi di rifiutare il cõducersi à battaglia, essẽdo molto piu honoreuole lo schifarla con ragione, che il farlesi incontro fuori di ogni douere, & di ogni obligatione. Or essendo questa, della quale in questo capitolo habbiamo parlato, la uera & legittima mentita, con questa sola debbono cercare i caualieri di dar repulsa alle ingiurie, quando da alcune si sentiranno offesi, & uolendo essi darle in uoce, o in iscrittura, debbono si fattamẽte chiarirsi delle parole, delle quali si tengono oltraggiati, & in tal maniera fondare la loro intentione, che ueruno loro detto non possa essere negato, ne ritorto, se sopra la quistione dell' attore, & del reo non uogliono appresso hauere à disputare.

DELLE MENTITE SCIOCCHE. CAP. IX.

L uulgo, intendendo, che colui, al quale è data la mentita, perde la elettion delle arme, pur che dica altrui, che mente, senza hauer risguardo alcuno al modo del dire, si crede di fare una bella opa. Et di qui è, che ogni di dalle bocche del popolo alcuna nuoua sciocchezza si sente riuscire: che quale da delle mentite prima che altri fauelli: Se tu di, che io non sia huomo da bene, tu menti per la gola: il che è un mutar l'ordine della natura: che essendo la mentita non altro che una risposta, in questo modo si uiene à rispondere prima che altri habbia parlato. Vero è, che altri talhora udendo che alcuno, pogniamo caso, dica di lui, che egli è un ladro, suol rispondere. Se tu di che io sia ladro, tu menti: laqual mentita uniuersalmente si tiene, che incontanente faccia carico altrui: ma la forma di quella pare à me che sia tale, che dia commodita al dicitor di quelle parole di risoluersi, se uuole continuare in quelle, quasi dicendo; guarda bene, se uuoi affermare quello che detto hai, che affermãdolo, intendo di darti mentita: & non ritornando colui à dirlo, per parer mio, quella mentita non è da stimare che leghi; che l'huomo dee pure alcuna uolta poter pentirsi, hauendo cosa ueruna detta o in colera, o con poca consideratione. Ma per tornare alle mentite sciocche; quale anchora con piu rideuole maniera dice: se tu uuoi dire, ch'io non sia tuo pari, menti; doue non solamente

si risponde

si risponde auanti che altri habbia parlato, ma si da an= chora la mentita in su la uolunta: che per uolere io dire cosa che sia, infin che io non la dico, non mento; Si come per hauer uolunta di andare à Roma non si puo dire, ch'io uada infin ch'io non mi metto in camino. Et di que ste tali mentite ne habbiamo noi ueduto anchora usare à de gli huomini non uulgari. Ne uie piu legittima di que ste è da stimare quell'altra, che è stata alcuna uolta usa ta; hauendo detto male di me hai mentito; & negando di hauerlo detto menti. che se io ho detto male di te, o puoi prouare, ch'io l'habbia detto, o no; se puoi prouar lo, à te si conuien dire, Tu hai detto (sia per esempio) ch'io sono heretico; & dimostrare, ch'io detto l'habbia; & sopra la espressa, & particolare ingiuria darmi la certa, & isspeciale mentita: se non puoi prouare, ch'io di parole ti habbia ingiuriato, & uuoi entrare in quere= la meco, à te si richiede di apporre à me che io habbia detto male di te: & à me tocca di rispondere, & di da= re repulsa al biasimo, che tu mi dai. Et non è cosa con= ueneuole, che tu uoglia imporre à me titolo di maldicen te, & occupare il luogo della mia risposta; & della mia repulsa, & fare officio di attore, & uolere essere reo. Ma queste sono maniere di scriuere trouate da huomini o troppo ingegnosi, o poco intendenti. & io questa mẽ tita istimo non solamente non essere legittima, ma anchor come ingiuriosa parola douersi potere con una altra mẽ tita ributtare: che io, ilquale mi sentiro non hauere ol= traggiato colui, potro sicuramente rispondergli, che men te, ch'io negando di hauere detto male di lui menta. Et che diro di quell'altra? che altri incontrando un suo ni

mico dira? Metti mano, ch'io ti mostrero, che se un pol trone: & colui risponderà tu menti, & senza altramente mettere mano pensera di hauere fatto un ben gran carico all'aduersario suo: & non intendera, che quel dire, metti mano, ch'io ti prouero che se tale, uiene à significare, io il ti prouero se metterai mano: & non mettendosi mano, colui non è tenuto di fare piu auanti. Egli s'è anchora ueduto, che domandando altri altrui alcuna cosa, come sarebbe à dire; non hai tu dette le tali parole? o non fosti tu il tale giorno nel cotal luogo? in uece di rispondere si, o no, s'è dato per risposta una mentita: le quali tutte, & delle altre cosi fatte, che ricordarle di una in una non è mia intentione, & il raccorle sarebbe troppa fatica, elle, dico, non uagliono punto piu di quella di colui, che hauendo perduta la cintura, disse che chi gliele haueua tolta mentiua; o quella di quell'altro, che hauendo altrui sentito far uento con le parti di dietro, disse, Se tu di à me tu mēti per la gola. Et à queste cose si aggiunga, che non meno uane, & isciocche sono quelle altre, delle quali hora daro gli esempij. Io diro da pari à pari à chi che sia, che egli è uno adultero: & colui nō fara altro motto allhora, ma uno altro giorno con soperchiaria di arme, o di persone mi dira ch'io mento. Vno altro sentendosi medesimamente ingiuriare, si stara senza far risposta: & poi da una finestra dira al dicitor della ingiuria, che ha mentito, o anchora publichera un cartello con mentite. Queste dico, & le simiglianti non sono di ualore, percioche date non sono cauallerescamente. Ne' biasimi dati altrui in presenza, & senza soperchiaria, o uantaggio, non si uuol cercar uantaggio alle

risposte: ma alle ingiurie, che presentialmente sono dette, presentialmente si uuole rispondere: à quelle che dette ci sono di lontano, di lontano possiamo fare risposta: & à quelle che sono scritte, ci è lecito di rispondere in iscrittura. ne hauero io mai per legittima quella mentita, che sia data con piu uantaggio, che non è stata detta la ingiuria: percioche rispetto alcuno non mi dee ritenere da rispondere à chi presente mi oltraggia, saluo se colui non fosse cosi armato, o cosi accompagnato, che rispōdendogli io, mi potesse fare soperchiaria. che in tal modo ingiuriandomi, à me non si disdirebbe cercare il mio uantaggio. Ben è uero, che se persona alcuna, hauendo io il modo di fare soperchiaria à lui, mi desse carico di infamia, io non douerei rimanermi da rispondergli, che mente. & sarebbe la mia mentita legittima: ne colui potrebbe allegare, che l'atto mio fosse stato soperchieuole, douendone la colpa essere data à lui, ilqual uedendomi à se superiore, fosse uenuto à farmi oltraggio. Ma fuori di questo caso hanno i caualieri da osseruare, che le mentite uogliono essere date cosi, o piu honoratamente, come sono state dette le ingiurie. Che se altri lontano da te di te haura detto male; & tu di lontano potrai dare la mētita, potrai scriuergli, che ha mentito, & in presenza gliele potrai dire. Et se egli haura scritto cosa in pregiudicio del tuo honore, & tu scriuendo potrai fargli risposta: & honoratamente farai, se à lui presente darai la mētita. Et poi che qui mi è uenuta fatta mētione dello scriuere à colui, che lontano da altrui dice mal di lui, uoglio io aggiungere, ch'io so, che da alcuno si suol dire, che quale è il primo allo scriuere, quegli è l'attore; la

quale openione in maniera alcuna non è da approuare, che l'attore è colui, il qual muoue la querela; & colui muoue la querela, il quale dice la ingiuria, o sia in uoce, o sia in iscrittura, o presente, o lontano; & pur che altri non si faccia pregiudicio col modo dello scriuere, lo scri= uere piu primo, che secondo non ha da pregiudicare. An *zi ho io ueduto disputarsi fra caualieri intendenti, et ho norati, che essendosi di quà, & di là publicati cartelli con mentite, ogniuno difendeua di essere stato il primo à publicare, pretendendosi da loro, che quale primo fosse stato à scriuere fosse in su'l uantaggio.* Et *percioche del le soperchiarie habbiamo parlato; & soperchiarie si fanno non solamente per essere superiori di arme, o di= persone, ma per lo rispetto anchora de' luoghi priuile= giati, o del cospetto de'* Prencipi, *doue altrui non è leci to di potersi liberamente risentire; qui mi potra dire al cuno, che douero fare io, se nel cospetto di alcuno* Pren *cipe mi sara detta parola di oltraggio?* A' *questo rispon dero sempre io, che ne egli douerebbe mancare di ribut= tarla con mentita: ne il* Prencipe *douerebbe punto ha= uerlo à sdegno; che piu dee essere comportato altrui il dar repulsa alle ingiurie, che il farle.* Et *se egli sostiene, che in presenza sua io sia offeso, maggiormente dee soste nere, ch'io mi difenda.* Vero *è che per riuerenza si do uera rispondere con una di quelle mentite, le quali hab= biamo detto, che piu di modestia in se contengono.* Et *questo aggiungero, che tanto piu mi terro esser tenuto à rispondere, quanto se quello, di che mi fie dato il biasi= mo, sara di interesse di quel* Prencipe, *dauanti al qua= le io saro accusato.* Ma *io non prescriuo legge ad alcu=*

no: anzi dico la mia openione, la quale chi seguitera sa ra honoratamente; à chi non parra di seguitarla, la con suetudine sara per legge. Ben torno à dire, che i Prenci= pi douerebbono piu patientemente comportare il disca rico, che il carico altrui fatto alla loro presenza.

SE AD INGIVRIATO NEL COSPETTO DI ALCVNO PRENCIPE BASTA RISPON DERE IN PRESENZA DI CAVA= LIERI PRIVATI. CAP. X.

ET perciochе del parlare nel cospet= to de' Prencipi ho fatto mentione, mi torna à mente una dubitatione, la quale suole nascere fra caualieri: & cio è, se mi peruerranno à gli orec= chi parole dette in biasimo di me fuori della presenza mia dinanzi ad alcun Prencipe, dā do io per repulsa di quelle parole mentita dauanti à gen tilhuomini, che titolo di Signoria non habbiano, se dire si potra, che io habbia all'honore mio sodisfatto. Et ope nione di molti è, che le risposte dar si debbiano in presen za di degnita o eguale, o maggiore di quella, che le pa= role della ingiuria ha udite. Pur nondimeno essendo so pra questo dubbio à me accaduto di ricercarne gia il giu dicio di Francesco Maria Duca d'Vrbino; al quale la nostra eta, mentre egli uisse, diede il primo nome nelle leggi de gli abbattimenti, da lui ne riportai cotal rispo=

sta. Ne' punti dell'honore come altri all'honore ha sodisfatto cosi ha sodisfatto al douer suo: et il parer mio è che ben che le parole dishonoreuoli siano uscite udẽdole un Prencipe, l'hauere risposto con mentita, che da orecchi di gentilhuomini sia stata raccolta, debbia esser pienißima sodisfattione: & diro maggiore, che se Prencipe, o Re ne fosse stato testimonio. Et la ragione, che à cosi douer dire mi muoue è questa, che i Signori sono molte uolte poco seruanti delle cose, che all'honore s'appartengono, auuenga che male adoperino coloro, che per qual che si sia la cagione ad operare contra quello si lasciano trasportare: ma pur cosi assai souente usano di fare, che tratti dalle bisogne de gli stati nõ riguardano che si disdica, o che si conuenga: il che de' gentilhuomini non auuiene, i quali altra cosa non hanno che da loro al pari dell'honore sia hauuta cara: la onde io conchiudo in punto di honore essersi al douere pienamente sodisfatto qual hora si è sodisfatto in presenza di persone, che à quello hanno principalmente risguardo. Tale fu la risposta di quel Signore: & io à quella aggiungero, che in materia d'arme i Re, & gli Imperadori altro non sono, che gentilhuomini, & caualieri: ne eßi medesimi si uergognano di chiamarsi di cosi fatti nomi. & per tanto in opera di caualleria si douera hauere fatto assai ogni uolta, che in presenza di gẽtilhuomini, et di caualieri si haura fatta la conueneuole risposta.

CONCHIVSIONE DELL'ATTORE, ET DEL REO: ET DEL RITORCI= MENTO DELLE MENTITE.

CAPITOLO. XI.

T *p uenire à un fine di questo trattato di mentite, & per conchiuder la quistion dell'attore, & del reo, poi che di sopra habbiamo determinato che à cui è data la mentita per repulsa di ingiuria, colui è attore, acciochè piu chiara contezza se ne possa hauere, habbiamo ben diligentemente da esaminare quali siano le legittime mentite: & per questa esaminatione ricordarci si conuiene di quelle cose, che trattando delle loro maniere habbiamo di sopra ragionate: & principalmente della propria natura della mentita: la quale è di ributtare la ingiuria; & che quando ella non fa questo officio essa diuenta ingiuria, & con un'altra mentita gli si puo dar repulsa: & con questo fondamento dico, che la mentita si puo legittimamente dare alcuna uolta sopra la affermatione, & altra sopra la negatione, & auuiene talhora, che sopra la affermatione dar non si puo: & talhora sopra la negatione non ha luogo: & per conseguente & qui & quiui essendo data, ella puo essere ritorta.* Ne *manca anchora che ella in una medesima querela & sopra la negatione, & sopra la affermatione si puo dare senza soggiacere à repulsa in alcuna delle parti.* Et *qui del detto nostro à mano à mano soggiungeremo gli esempij.* La *mentita adunque legittimamente da*

ta sopra la affermatione è tale, di quale habbiamo di sopra posto piu di una forma: altri dice di altrui che egli è ribello del suo Signore, colui gli risponde, che mente. & questa mentita non puo essere schifata per esser data in repulsa del biasimo, che è stato apposto. Ma se io dicessi di alcuno, che egli fosse huomo da bene, & che altri sopra queste parole mi desse una mentita, in questo luogo ella non sarebbe repulsa, ma ingiuria: & io potrei dire che colui mentisse ch'io mentissi: & à lui si apparterrebbe di far la pruoua, che colui non fosse huomo da bene, si per la ragion, che ho detta della ingiuria, come anchor percioche di ogniuno si presume che egli sia buono, non si prouando il contrario: & chi dice, che altri non è buono, ha da prouare il mancamento da lui commesso, per lo quale egli huomo da bene non debbia esser riputato. Passiamo hora alle mentite, le quali date sopra la negatione o sono legittime, o possono legittimamente esser ritorte. Se alcuno dicesse di me, che in un fatto d'arme io non hauessi fatto il debito mio, & io gli rispondessi con mentita, quella sarebbe legittima risposta: che con quel dire ch'io non hauessi fatto il mio douere, uerrebbe à pormi addosso non picciolo carico di infamia; della quale lecita, & conueneuole cosa sarebbe, che io con la mentita scaricare me ne douessi: & essendo qui la mentita repulsa di ingiuria, & essendo anchora la presontione in fauor mio (che da presumer non è di altrui senon che egli faccia il suo douere) per ogni rispetto à chi tal biasimo hauesse tentato di darmi si richiederebbe, che egli fosse attore. Ma se altri dicesse di non esser mancato di fede al suo Signore, & io gli rispon-

deßi che mente, dir mi potrebbe egli tu menti ch'io menta, & ragioneuolmente si douerebbe dire, che cosi risposto mi haueſſe, percioche con quelle parole non facendo colui ingiuria à ueruno, ne di alcuno presumere douendosi, che egli sia di fede mancato, io con la mentita, che gli do non difendo me, ne altrui da alcuna ingiuria, anzi uengo ad oltraggiar lui: di che egli quella mentita puo legittimamente ritorcere: & io uengo ad eſſere dirittamente mentito, & per conseguente à rimanere attore. Ci resta hora à dimostrare quale sia l'esempio di que' casi, ne' quali in una medesima querela & sopra la affermatione, & sopra la negatione si poſſa dare la mentita: che ne da questa, ne da quella parte luogo à repulsa non ui rimanga. egli è adunque tale. Due caualieri si conducono allo steccato per combattere, sono appresentate arme, sopra lequali disputandosi se elle siano, o non siano da rifiutare, la giornata trapaſſa senza battaglia; nasce quistione se elle di ragione siano state rifiutate, o no: chi dice che con ragione si sono potute rifiutare fa carico à colui, che le ha portate; chi dice che di ragione rifiutare non si doueano fa carico à chi con quelle cõbattere non ha uoluto: & pertanto facendosi cosi con la negatione, come con la affermatione carico o all'una, o all'altra parte, cosi sopra la negatione, come sopra la affermatione si puo dar mentita: & non piu sopra la negatione che sopra la affermatiõe puo ella eſſer ritorta, eßẽdo in una, et in altra maniera data per repulsa, et nõ per ingiuria. Et tanto ci puo bastare di hauer detto in questo suggetto: che hauendo detto delle maniere delle mentite, come darle si conuenga, & quali ritorcere si poſ=

ſano, quali no, ci pare di hauere aſſai à pieno dimo=ſtrato, quali habbiano da eſſere tenute legittime. & le legittime conoſcendoſi ſi uiene conſeguentemente à conoſcere, quale habbia ad eſſere l'attore. Et coſi (la Dio mercè) ci trouiamo hauere preſſo che iſpedi=ta queſta materia non meno malageuole (come di ſopra s'è detto) da trattare, & da intendere, che neceſſaria à douere eſſere da caualieri inteſa.

DELLE INGIVRIE COMPENSATE, O RAD=DOPPIATE. CAP. XII.

Naſce anchora una nuoua quiſtione pure in materia di attore, & di reo, la quale non uogliamo ſenza alcuna dichiaratione laſciar paſſare. Et queſta è di que' caſi, quando dall'una parte ſi dicono, & dall'altra ſi riſpondono delle parole ingiurioſe: & che o le medeſime ſi replicano, o delle altre ui ſe ne aggiungono. di che fatto ne ho io queſto titolo di ingiurie compenſate, & raddoppiate. Et per le compenſate intendo, quando altri replica ſolamente la ingiuria, che à lui è ſtata detta, & altra non ue ne aggiunge: ſi come, Tu ſe un ladro: ladro ſe tu, & non io. Et le raddoppiate chiamo quelle, quando altri non contento di hauer detto all'aduerſario ſuo la medeſima parola di oltraggio, ue ne aggiunge appreſſo una altra, o delle altre: come ſe io diceſsi altrui, che egli è un falſario, & egli diceſſe à me, ch'io ſono falſario, & homicida. Sopra queſti caſi muouono quiſtione gli ſcrittori di Duello, ſe ui habbia da ſeguire abbattimento, o

no; & seguendone abbattimento, quale debbia essere il reo, & quale l'attore. Di che per dimostrare quello, ch'io ne sento, prima che dirne altra parola, mi risoluo che male accorto caualiere sara colui, il quale sentendo si imporre alcuna macula di infamia, non tanto sara intento à lauar quella, quanto à uoler con pari, o con maggiore ingiuria maculare l'aduersario suo; che egli douera anzi con mentita ributtar quella, che à lui sara stata detta, che o quella medesima replicare, o con altra moltiplicare in parole. Et cosi facendo, due frutti ne uerra egli à conseguire: l'uno, che con la mentita incharichera il suo nimico di obligatione di attore, l'altro, che si fara conoscere per persona lontana dalle ingiuriose contentioni. Pur quando il caso seguisse in alcuna delle gia dette forme, è anchor da uedere come egli si habbia à regolare. Dico adunque, che quando altri mi dica traditore, & io dica, traditore se tu, non aggiugnendo parola, che habbia forza di mentita, abbattimento non ne ha da seguire: & se colui tornasse bene à replicare la medesima ingiuria piu altre uolte, tanto ne sarebbe, che di ingiuria una uolta ritorta non si da piu ritorcimento: ma se si rispondesse; tu menti ch'io sia traditore, che il traditor se tu, non ueggo perche abbattimento non ne habbia à seguitare: che con queste parole scarico me del carico, che egli mi ha fatto, & do à lui biasimo di traditore. Il che è che io ributto la ingiuria fatta à me, & dico ingiuria à lui con la repulsa obligandolo alla pruoua. & se bene egli replicasse, anzi tu menti tu, che io sia il traditore, non percio si sarebbe scaricato: ma hauerebbe risposto à quella ingiuria, la quale io hauessi detta à lui: & per

essere la mentita data da me prima in tempo, hauerebbe anche miglior ragiõe: & à lui si richiederebbe di prouare la uerita del suo detto. Ma se hauendomi chiamato traditore, io gli rispondessi, il traditore se tu; & egli appresso soggiungesse, Tu menti: in questo caso l'attore douerei essere io: percioche egli non si ferma in su la prima ingiuria, ma risponde à quella, che io ho detta à lui; & à me non rimane piu modo da potere obligare lui alla pruoua, essendo gia con la mentita da lui datami fatto attore. Ne si puo dire, che quella risposta Traditore se tu, habbia forza tanto di repulsa, quanto di ingiuria. che la repulsa sta nella negatione: et se la negatione non ha forza di mentita, non fa carico: & essendo quella risposta, Traditore, ingiuria, con una mentita si dee potere leggittimamente ributtare. che anchora, che uero sia, che una ingiuria una uolta ritorta non patisce piu ritorcimento, è da sapere, che dal ritorcimento alla repulsa ui è differenza assai: che col ritorcimento io dico di te quello, che hai detto di me: ma con la repulsa non do à te il biasimo, che tu à me dato hai, ma solamente libero me di quello, incaricando te non di biasimo alcuno, ma della obligation della pruoua. Et che quello, che dico cosi sia; Se altri dira che io sia un ladro, & che io gli risponda, che mente, questa si dira ingiuria non ritorta, ma repulsata; & se ad una mentita di quelle, che di sopra habbiamo mostrate, che hanno natura di ingiuria, si dara risposta con una altra mentita, questo si chiamera ritorcimento. Et questa è risolutione uera, & secondo lo stilo de' caualieri da douer essere approuata, & seguitata. Et q̃llo, che ho detto delle ingiurie cõpensate, dico ancho

ra delle raddoppiate: che non dalla multiplicatione del le ingiurie, ma dalle mentite si douera regolare chi doue ra essere l'attore, hauendo gia detto per adietro, che nõ allo ingiuriato, ma allo ingiuriante in quistione di paro le la pruoua dalle leggi è statuita. Vero è che quando ne di quà, ne di là mentita non ui fosse, non senza alcu= no carico rimarrebbe colui, à cui le ingiurie fossero state dette o piu molte, o piu graui. Ne è da riceuere per buo no quel consiglio, che uiene proposto da alcuno scritto= re, che se io diro altrui traditore, & egli risponda à me ch'io sono traditore, ladro, & assaßino, io debbia soggiungere, Io ti pruouero con l'arme, che io non sono ne traditore, ne ladro, ne assaßino; ma che tu se bene traditore: che pazza impresa sarebbe la mia potendo con la mentita farmi reo, uolermi fare attore, offeren domi alla pruoua; oltra che mal procedere sarebbe que sto uoler uenire alla diffinitione di tante querele cõ una sola battaglia, non douendosi concedere abbattimento in insieme per cose diuerse: percioche potendo auuenire, che una di quelle fosse uera, & altra falsa, si uerrebbe à combattere insieme con ragione, & fuori di ragione, intorno alla qual cosa debbono bene pensare coloro, i quali formano le querele: & se sono non dirittamente formate, i Signori prima che diano le patenti de' cam= pi, le hanno à far riformare, o almeno à proue= dere quando i caualieri al campo sa= ranno condutti, che i padrini in ca pitolando diano loro con= ueuole forma.

CHE PER LE MENTITE NON SI DEE CORRERE INCONTANENTE AL LE ARME CAP. XIII.

R se bene nel ragionamento, il quale intorno alle mentite fatto habbiamo, da noi è stato conchiuso, che il mẽtito debbia essere l'attore, non intendiamo percio, che si intenda, che per la mentita si debbia incontanente correre alle arme; percioche essendo la pruoua della spada dubbiosa, & la ciuile certa, la ciuile è quella, per la quale ogni persona di honore dee piu cercare di potersi giustificare. che piu honorato dee essere tenuto colui, il quale cõ certa pruoua approua l'honor suo, che quell'altro, il quale con incerta testimonianza si crede di hauere all'honore sodisfatto. Ma io ueggo fra caualieri introdutta una cotale openione, che par loro di commettere uilta, altra pruoua tentando che quella della spada. Di che quanto si ingannino coloro, che cosi tẽgono, altro nõ diro al presente, se non che essendo la pruoua ciuile pruoua di ragione, & quella de gli abbattimenti pruoua di forza, & la ragione essendo propria dell'huomo, & la forza delle fiere, lasciando noi la pruoua ciuile, & quella delle arme prendendo, lasciamo quella che si richiede à gli huomini, per ricorrere à quella de gli animali bruti. Il che forse non farebbono molte uolte i caualieri, quando bene intendessero quale sia l'officio loro; & quando considerar uolessero, che cosa non meno caualleresca è il sapere ben riporre, che il sapere ben trar

re la spada. Doueranno adunque coloro, i quali legitti mamente si sentiranno mentiti, se haueranno modo da prouare per uia di ragione il detto loro, doueranno di co per quella mettersi in camino, et non prendere la stra da delle arme se non da necessità costretti, & in caso che altro mezo non habbiano da potersi giustificare. Que= gli altri ueramente, i quali si sentiranno da non legitti= ma mentita essere offesi, quella potranno o ritorcere, o in altro modo leggiadramente riprouare.

DELLA FORMA DE' CARTELLI. CAP. XIIII.

Ccorrendo altrui che egli habbia da scriuere cartelli, douerà scriuere con quella maggior breuità che gli sie pos sibile, formando la querela cō certe, proprie, & semplici parole, & quel la specificando, o sia stata la ingiu= ria di fatti, o di parole, ha da uenire à particolari di quella, bene esprimendo le persone, le cose, i tempi, & i luoghi, che alla chiarezza di quella si appartengono; ac cio che altri della risposta si possa risoluere. che essendo il Duello una forma di giudicio, si come ne' giudicij ciui li, ne' criminali, & nelle attioni delle ingiurie, la par ticolare specificatione si richiede: nō meno è da dire che ella si conuenga ne' giudicij cauallereschi, non essendo la loro importanza minore. Et chi sarà attore richiederà l'aduersario à battaglia; chi sarà reo ui aggiungera la ua mentita: & non dee alcuno in tal maniera di scriue

re uoler mostrare di essere eloquente, & copioso, ma con ignudo, & ischietto parlare ha da stringersi alla conclusione. Et cio dico io principalmente de' rei, i quali col sopchio scriuere si sogliono molte uolte pregiudicare. percioche non contenti di hauere con la mentita dato repulsa alla ingiuria, propongono, che loro siano mandati i cãpi, & dicono che difenderanno con le arme il detto loro. Le quali cose sono non solamente superflue, ma pericolose; percioche come altri ha data la sua mentita legittima, certa, & speciale, cosi incontanente il mentito è fatto attore; & à lui toccando la pruoua, à lui s'appartiene di eleggere qual uia piu gli aggrada da douer prouare il detto suo, o la ciuile, o quella delle arme. & eleggendo l'aduersario mio la pruoua delle arme, à me ne uiene la elettion di quelle. or se io do la mentita, & appresso propongo la pruoua delle arme, io entro nella giuriditione di colui, & fo officio di attore; Di che è ragioneuole, che à lui ne rimanga l'officio mio: & poscia che io eletta ho la pruoua delle arme, la elettione di quelle à lui ne uiene à rimanere. che non è cosa honesta, ch'io chiami lui alle arme, & uoglia etiandio la elettione di quelle. Et qui ho io da aggiungere anchora una altra cosa, che con tutto che ordinariamente chi ha la elettione delle arme si intenda essere reo, io direi che cio douesse cessare in questo caso: che se bene per parlare di arme io uengo à pregiudicare à me medesimo nella elettione di quelle, non percio la querela si uiene à mutare: anzi colui, che mi ha data la accusa di alcuno mancamento ha pur da prouare il detto suo, & non io da prouare la mia repulsa. Et per tanto diremo, che per uigore della ingiuria

ria

ria fatta à me,& da me ributtata colui habbia pure ad esſere attore; & che io per hauere chiamato lui alla uia delle arme,ne perda la elettione. Di *che ne ſeguira, che colui haura da fare la pruoua della ſua intentione con quelle arme,che ſaranno elette da lui.* Et *benche ſouer= chio mi paia di ricordarlo,pur per non paſſar con ſilen tio coſa, che poſſa uenire in conſideratione, ſi douera an chora hauer riſguardo quali parole ſi uſino ogni uolta, che ſi faccia mentione di battaglia: che il prouare,& il mantenere ſi prendono nella medeſima ſignificatione, & ſi appartengono all'attore,là doue il reo non dee prof= rirſi ſe non à difendere,& à ſoſtenere. & quando di mã tenere, o di prouare faceſſe proferta,egli ne diuerrebbe ſenza alcũ rimedio incontanẽte attore.* Ne *delle riſpoſte, le quali ſi hanno da fare à cartelli,intendo io di douere altro dire, ſe non che da quello, che di ſopra ho ſcritto delle mentite,le riſpoſte anchora ſi potranno regolare: & che quando ſopra le mentite diſputatione non occor ra, al mentito altro non rimane,ſe non diſporſi alla giu ſtificatione,o alla pruoua,o alla ſodisfattione della ingiu ria. & di queſta parte che nel terzo luogo propoſta hab biamo,nel terzo libro ne ragioneremo.* Et *qui non uo= glio io rimanermi di dire, che coſa molto cauallereſca ſẽ bra à me che ſia in tutte le maniere dello ſcriuere il par lare honoreuolmente del ſuo nimico: che coſi il caualiere fa honore à ſe ſteſſo,moſtrando di hauer querela con per ſona honorata.* Là *doue chi altramente fa,diſhonora ſe medeſimo, & ſi moſtra uoluntaroſo di combattere piu con la penna,che con la ſpada.*

DEL MANDARE I CARTELLI.
CAP. XV.

Oleuano gia i caualieri mandare per disfida un guanto, & con poche paro le se ne spacciauano, quando haueua no à uenire ad abbattimento; che non era perauuentura stimato cosi gran= de il uantaggio di esser reo fra loro, non usandosi quella(non so s'io debbia dire ingegnosa o cauillosa) elettione di arme, la quale à nostri tempi si co stuma. Da poi uenne la usanza del mandare i cartelli: nel qual modo di procedere occorreuano anchora delle difficulta, & delle nouita, & spesse uolte con offesa del portatore. Et ultimamente s'è presa la maniera della publicatione: la quale è piu sicura, & piu spedita, mas= simamente da poi che i Signori ueduta tanta multiplica tione di querele hanno proueduto, che ne' loro stati car telli non si habbiano ad appresentare. il qual modo essen do homai si fattamẽte introdutto, che da ciascuno si usa, nõ è necessario di dire intorno à cio molte parole. Tãto diro, che come un cartello è publicato, et fede si ha della publicatione di quello, cosi dal dì di quella si ha p intima to et p notificato: ne ui ha luogo ad iscusa, ne ad allegar di ignoranza. Là onde cõ questo mezo è leuata la uia del nasconderſi, & tutti quegli altri sfuggimenti, che usare si poteuano quando duraua il costume di appresentar= gli. Questo diro anchora, il che ho toccato di sopra par lando delle mentite sciocche, che quando chi che sia mi ha ura detta una ingiuria presente, & senza uantaggio di

arme, o di perſone, ſe io preſente non gli hauro riſpoſto per publicare poi appreſſo un cartello con mentite non mi terro ſodisfatto: che hauendomi colui ſenza ſoperchiaria incaricato, ne hauendogli io riſpoſto, & uolendo di lontano riſpondere, uengo à confeſſare di non eſſere huomo da ſtare à fronte à fronte con eſſo lui, & coſi con opere conſentendo, che egli mi ſia ſuperiore, non ſo come la ſcrittura à lui mi poſſa fare eguale. Et *openione mia è, che tal mentita per legittima non debbia eſſer tenuta.* Vero *è che ſe bene io non riſpondo incontanente alle parole ingiurioſe, non percio auuiſo, che mi debbia eſſer diſdetto di potere uno altro giorno far riſpoſta à colui, che le mi haura dette, ſolo ch'io non mi conduca à farla con alcun uantaggio.* Et *ſe alcuno ſara talmente ſtroppiato, o debole, che riſpondendo ſi uegga manifeſtamente, che l'altro ſenza fatica nel potrebbe offendere, à coſtui douera eſſer lecito di cercare il uantaggio da potere ſicuramente riſpondere: & coſi di tutte le ingiurie, che ſono dette altrui con ſoperchiaria, anchor che dette ſiano in faccia, chiara coſa è che in iſcrittura riſpondendo, & per uia di publicatione, legittimamente ui ſara riſpoſto.* Et *quando altri con una altra ſoperchiaria riſpondeſſe, legittima ſarebbe anchora quella riſpoſta.*

DEL MANDARE I CAMPI. CAP. XVI.

Er le leggi è stato ordinato in fauore del reo, che à lui cosi del campo, come delle arme si appartenga la elettione: & cosi si usò gia di fare per alcun tempo. Poscia essendo stato conosciuto che il ritrouare de' campi non è minor peso, che beneficio, i rei hanno questa fatica lasciata à gli attori: & hora ordinariamente gli attori sono quelli, i quali i campi procacciano: ma uolendo nondimeno il reo usar della ragion sua, quella à lui non dee esser negata: & l'attore douera non mandare, ma riceuere la patente del campo. Et mandando il campo l'attore, se non lo mandera in termine di sei mesi dal di che egli attore sara conosciuto, piu non potra sforzare l'aduersario suo à battaglia, non essendo piu tenuto colui à rispondergli; che le querele non si debbono mātenere eterne; ne altri ha da hauere altrui immortale obligatione; eccettuato nondimeno quando ui fosse legitimo impedimento. Vero è che per istilo de' caualieri è stato introdutto, che non solamente dopo i sei mesi, ma dopo gli anni anchora accettano le richieste altrui, per non mostrare che uogliano in alcun modo fuggir la battaglia. Se ueramente il reo uolesse mandare il campo, l'attore per sei mesi douerebbe aspettare: & non mandandolo il reo in quello spatio di tempo, mancherebbe grandemente all'honor suo: ne per tanto douerebbe l'attore in termine di altri sei mesi mācare di mandargliele egli

à lui. & percioche di giusto impedimento ho fatto mentione, intendo giusto quello, che euidentemente si potra conoscere, che meriti scusa: come graue infirmità, guerra della patria, o del suo Signore, essendo la psona sua euidentemẽte necessaria à qlla impresa, o anchor prigionia, della qual dubitare nõ si possa, che ella da lui sia stata procacciata, o che schifare potendola, non habbia uoluto. Delle quali cose anchora in tempo cõueniente se ne douera dar notitia & farne la legittima scusa, come piu ampiamente tratteremo nel secondo libro.

DEL NVMERO DE CAMPI, ET DELLA SOSPITIONE CAP. XVII.

Egli è introdutto un tal costume, che si mandano tre patenti di campo: il che è fatto, accioche altri habbia maggior testimonianza di sicurezza. Ne di quelle pare che rifiutar si possa di accettarne una, saluo se (come gia ho detto) il reo uolesse prendere il carico del mandarle: nel qual caso haura da mandarne egli altrettante. Vero è che quando altri una sola ne mandasse, et che da allegar sospitione legittima non ui fosse, non so come honoreuolmente facesse colui, il quale per non essersi seruato il costume di mandarne tre, riceuere non la uolesse. & sempre stimerei io che piu hauesse all'honore sodisfatto chi l'una mandata hauesse, che qual le tre hauesse domandate. Il che tanto maggiormente dico, quanto ella fosse di maggior Signore. che quãdo Imperadore, o Re, o loro Luogotenente, o Capitano generale, o altro gran

Prencipe concedesse campo franco, non ueggo come senza uergogna rifiutar si potesse di andarui, non ui apparendo manifesta sospitione. Et i Re uien tenuto da alcuno che non possano essere allegati sospetti. La quale quanto sia approbabile sentenza lascero giudicarlo ad altrui. & percioche con questo mio scriuere non intendo di acquistare particolar gratia, ne fauore, ma con la penna ho da fare solamente ritratto uero di quello, che ho nell'animo, dico, che se i Re non possono essere cattiui, sopra loro non dee poter cadere sospitione. Quãdo i Re, & gli altri Prencipi fossero eletti a' Regni, et a' Prencipati per merito di uirtu, si come fu la loro prima istitutione, direi, che in loro douesse hauere luogo questa sentenza: ma essendo quella elettione in successione mutata: & i moderni da gli antichi Prencipi i piu di gran lunga degenerati: & leggendosi, & iscorgendosi de gli essempij, per i quali si uede, che molti di coloro, che nelle sedie reali sono costituti, non seruano legge di fede, ne di uirtu, & che hanno i loro appetiti per legge, la mia openione è, che come chi che sia allega la sospitione, il signore, quale, & quanto grande che egli si sia, contra cui ella sara allegata, piu auanti procedere non debbia: & che procedendo, tutti quegli atti, che fara contra l'una, & in fauore dell'altra parte, ne questa rileuino, ne quella grauino di cosa ueruna: anzi che prouando la cagione della sospition legittima, quel tal Prencipe per non competente giudice debbia esser giudicato: & che al caualiere non debbia pregiudicare, che altri sia ne di corona adornato, ne di mitra coronato. Et questo uoglio io aggiungere, che sono sicuro, che qual Prencipe sara piu

uirtuoso, & piu innocente, quegli con piu quieto animo sosterra, che altri lo alleghi sospetto, & inuiolabilmente seruera l'ordine, che da me è stato detto: Et quale in contrario si uedera operare, sara da dire che sia di diuersi costumi & di diuersa natura da quella, che a uero Prencipe si conuenga. Et che in lui dee ueramente poter cader cagione di legittima sospitione.

CHE DOPO LA DISFIDA NON È LECITO OFFENDERSI I CAVALIERI SE NON NELLO STECCATO CAP. XVIII.

Apoi che altri ha altrui richiesto à battaglia, cosi ne al richieditore, ne al richiesto non è piu lecito in alcun modo offendere il suo aduersario: che quella richiesta obliga i caualieri a caminare per la uia ordinaria. Et anchor che tra loro nascessero delle dispute, & delle liti, da seruare hanno questa regola: percioche pendente la quistione, cosa alcuna non si ha da innouare. Et quale fra questo tempo all'aduersario suo facesse assalto, per mancator di fede douerebbe esser tenuto, giudicato, & dichiarato: & da altri caualieri perinanzi in altre querele come mal caualiero douerebbe esser ributtato. Et è questa sentenza cosi uniuersalmente approuata, che à me con piu parole non è mestiero di douerla piu auanti confermare.

QVANDO ALTRI ALTRVI RICHIEDE PER OFFESA FATTAGLI DA TERZA PERSONA. CAP. XIX.

Vole alcuna uolta auuenire, che altri offeso da altrui di parole, o in altro modo, fara da uno altro dar ferite o bastonate all'offenditor suo. Et si cerca se il ferito, o bastonato debbia richiedere l'auttore, o pur il percussore. alla quale domanda habbiamo pronta la risposta. Che si come le leggi ciuili in simili casi cosi contra l'uno, come contra l'altro procedono, cosi permettendosi in tal caso abbattimento, douerebbe il caualier poter procedere cosi contra l'uno, come contra l'altro di loro. Vero è che questo si dice, quando certo sia che l'uno habbia indutto, & che l'altro sia stato indutto. Che quando la cosa nõ fosse piu che manifesta, non douerebbe esser lecito all'offeso lasciar la querela certa per pigliare la incerta. Et certo essendo che egli è aggrauato da alcuno, la dubitatione, o presuntione sua nõ fa che egli sia atto à richiedere altra persona di honore, se prima non si disgraua con tra chi gli ha fatta la grauezza: & risentendosi contra chi lo ha con mano offeso, & uincendolo, chiara cosa è, che disgrauato ne rimane; Ma per uccidere o uincere quello, che egli hauesse richiesto come auttore principale, non so come fosse rileuato; che quell'altro potrebbe sempre dire, che egli per suo particolare interesse lo percosse: & che la pruoua delle arme è pruoua incerta, ma la percossa è stata certa. Et in tal modo à lui ne rimar=

rebbe sempre quella grauezza. Perche io mi risoluo pur à dire, che il facitor manifesto della offesa, & non l'occulto auttore si dee richiedere: Et questo raffermo anchora quando ui fossero alcuni indicij, che di quelli dubitar si puo che siano falsi, ma dubitar non si puo dello offenditore.

IN CASO CHE NASCA DISPVTA SOPRA LA QVERELA, O SOPRA LA PERSONA DEL RICHIEDITORE, QEELLO CHE SI HABBIA A FARE. CAP. XX.

Olte uolte accade che altri richiede altrui à battaglia, et che il richiesto nõ accetta la disfida, ma risponde con alcuna eccettione, opponendo o che egli la querela non intende, o che ella à lui non tocca, o che la persona del richieditore è infame, o ha altro carico, o non è pari di conditione, o altre cose tali. Nel qual caso non è da dire, se nõ che prima che si passi piu oltre è necessario, che le difficulta nate si chiariscano: & il modo di chiarirle è, che i caualieri di comune concordia si rimettono al giudicio di alcun Prencipe, o di caualieri confidenti eletti da amendue le parti: & secondo che da loro è giudicato, cosi la querela si ha da lasciare, o da perseguire. Et quando altri non uolesse accettare il proposto giudicio, la openione de' caualieri sarebbe di lui se fosse attore, che le oppositioni fattegli giustamente gli fossero state fatte. Et se fosse reo, che egli si conoscesse hauer ingiusta q̃rela da difendere. Et quãdo l'attore fosse egli, che il giudicio rifiutasse al reo nõ rimarrebbe da far altro se senone starsene; quã

do ueramente il reo schifasse la determinatione, all'attore si apparterrebbe di passar piu oltra: che hauendogli mandate, o notificate le patenti di campo, douerebbe tornare à mandargliele, o à notificargliele richiedendolo che o ne accetti una, o ne mandi tre altre à lui da elerger ne una, con protesta che non si risoluendo colui di accettare, o di mandare, esso gli fa intendere che accettera, et ha per accettata la tale, specificando una delle sue patenti, & che in conueniente termine si trouera à quel campo per diffinir con arme la querela con lui, se ui sara, altramente in contumacia procedera alla sua infamia, con quelle clausule che in tali casi si sogliono usare. Et è questo ordine cauallaresco, & ragioneuole; che se un tal modo di procedere non si fosse trouato, ad ogniun sarebbe lecito come egli fosse à battaglia ricercato non uolere accettare ne battaglia, ne giudicio: et il richieditore senza rimedio ne rimarrebbe schernito. Et questo rimedio è lecito ad usare quando il reo fugge il giudicio da doue re essere dalle parti eletto di comune concordia; o quando la querela è contestata, & chiara: ne piu ci rimane cosa da determinare: che rimanendo articolo da determinare, non si puo obligare altrui ad accettare, ne à mandare patenti di campo: che quelle hanno luogo quando finite le dispute altro non rimane che il uenire alle mani.

SE IL SVDDITO DEE OBEDIRE AL SVO SIGNORE CHE GLI VIETI IL COMBATTERE. CAP. XXI.

I *suol domandare da gli scrittori di questa materia, se essendo alcuno à battaglia ricercato, & uietandoglie=le il suo Signore, egli habbia à segui tare la disfida, o il comandamento. Intorno alla qual dubitatione i caua lieri sono risoluti, che per i loro Signori uogliono ben mettere la uita ad ogni pericolo, ma l honore il si uoglio no à se stessi conseruare immaculato: & cosi hanno in costume di fare, che come à battaglia sono richiesti, o co me intendono, che altri sia per richiedergli, o hauendo essi intentione di richiedere altrui, cosi si riducono in parte, doue in potere del Prencipe loro non sia di farli arrestare: & senza hauer risguardo ne à gratia di Si=gnore, ne à perdita di beni, ne ad esilio di patria, à gli abbattimenti si conducono. & chi altramente facesse fra persone che delle arme facciano il mestiero, sarebbe stima to hauere un gran mancamento commesso; & che degno non fosse di usare fra caualieri. & quando egli uolesse tentare poi con altrui di prendere nuoua querela, da quella sarebbe legittimamente ributtato. & contra que=sto stilo per lungo uso confermato, & uniuersalmente da caualieri approuato non è mestiere che altri à disputare s'affatichi. Ne in questo proposito si conuiene allegare la antica disciplina della guerra, per la quale non era le cito à soldato uscire à combattere con soldato di esercito*

nimico contra il comandamento, o senza licenza del Capitano: che questo si osserua anchora à nostri di in quella guisa, che da gli antichi si usaua di osseruare. ma i casi sono molto diuersi: conciosiacosa che altro è essere in uno esercito, doue si habbia obligatiõe di intẽdere à quella speciale impresa, & altro, starsi nella patria otioso. Poi gran differenza è da quelle disfide, che si leggono nelle antiche historie, à quelle del nostro Duello: lequali non hauendo hauuto in costume ne quasi in cognitione gli antichi Romani, non hanno potuto dar loro ne legge, ne regola alcuna. Appresso gli antichi i caualieri di due contrarij eserciti, i quali à questo proposito da dottori sono allegati, à battaglie particolari si conduceuano per una di due cagioni: o perche dalle parti era rimessa la diffinitione della guerra in alcuni pochi caualieri, si come fu fatto ne gli Horatij, & ne' Curiatij; & in tal caso il fare elettione de' combattenti s'appartiene à' superiori, & non è lecito à ciascun che uuole il pigliarne la impresa: o uero si faceuano per dimostratione di ualore: di che se ne leggono de gli antichi, & se ne ueggono tutto di de' nuoui esempij: & in questa maniera non è ueruno ne gli eserciti, che habbia piu obligatione uno, che uno altro, facendosi le cotali disfide in generale. Si che in questo caso soldato non ha da combattere senza licenza: ne per tal cagione non combattendo carico alcuno gliene rimane: conciosiacosa che egli ha da adoperare il ualor suo in quella guerra non secondo il suo appetito, ma secondo il comandamento di colui, cui egli si è per prezzo, & per fede obligato, non hauendo esso obliga=

tione di interesse particolare. Colui ueramente il quale ha carico speciale di querela di honore, à quella si tiene hauere tanta obligatione, che molte uolte abbandona l'esercito, la patria, & il natural suo Prencipe, & Signore. Intorno alla qual cosa io diro partitamente quello, che à me ne occorre. Vero è che quando in due nimici eserciti fossero due caualieri, i quali hauessero l'uno con l'altro querela, non douerebbono ne l'uno richiedere, ne l'altro rispondere senza l'auttorita de' loro Capitani: che senza la loro licenza non è lecito à ueruno di trattare cosa con persona dell'esercito nimico: ma quando l'honore à perseguire la querela gli stringesse, & la licenza hauere non potessero, essi da quella seruitu come il piu potessero honestamente allontanandosi, douerebbono metters per quella uia, p la quale dall'honore fossero inuiati: & cio dico io tanto maggiormēte, quanto altri si sente essere incaricato: percioche infin che egli da quel carico non s'è diliberato, dee fuggire ogni pericolosa fattione per non rimanere anchor morendo dishonorato: & dee guardarsi, che altro carico non gli sopraduenga, per lo quale colui, col quale egli ha la prima querela, non habbia occasione di ricusare di uenir con lui alla diffinitione. Di che si tiene da caualieri, che trouandosi alcuno in citta assediata, & non potendo hauere licenza di uscirne, debbia gittarsi dalle mura, per andare à difendere il suo honore. non uoglio negare che quando si trattasse dello interesse della patria, o del natural Signore, non ui si douesse hauere alcuna consideratione, massimamente quando nella persona di quel tale consistesse buona parte

del carico, o de' consigli di quella fattione. ma in altri ca si per comandamenti, ne per pene non dee caualiero ne mancar di richiedere, ne rimanersi da rispondere, ne schi fare di andare alla battaglia. Ne i Signori, per parer mio douerebbono uolere da' loro soggetti cosa, che sia contra il loro honore, Et percio io non lodo le ordina= tioni di que' Prencipi, i quali fanno gli statuti, che da lo ro sudditi non si muouano abbattimenti, & che altri an chor che ui sia chiamato, non ui debbia andare: che in questa guisa mettono i caualieri in necesita o di essere condennati, o di rimanere dishonorati. Là onde perauuẽ tura piu lodeuole sarebbe, se facessero legge, che alcuno non mouesse Duelli senza darne loro notitia: che questo sarebbe honestißimo comandamento: & eßi intendendo le querele, potrebbono tentare in alcun modo di tron= carle, o di assettarle con compositione, & con conueniẽ te sodisfattione. Et quando cio fare nõ potessero, se quel le diffinition di arme meritassero, le douerebbono lasciar passare inanzi: & quando no, imporre loro silentio sot to grauißime pene, & castigare i disubidienti con ogni seuerita. Et il medesimo fare ancho ra quando altri hauendo o malamen mente, o ingiustamente offeso altrui, non uolesse dargli conueniente sodis= fattione.

COME DEBBIANO I CAVALIERI PRENDER LE QVERELE PER COMBATTERE LEGITTIMAMENTE.

CAP. XXII.

Ogliono i caualieri, i quali alcuna querela prendono à diffinire, prenderla con una tale intentione, che anchor che giusta sia la cagione, per la quale à combattere si inducono, non percio essi per la giustitia combattono, ma per odio, & per disiderio di uendetta, o per altra particolare affettione. Di che molte uolte auuiene, che altri tutto che la ragione sia dalla sua parte, rimane della battaglia perditore. Che Dio, il quale uede tutti i piu riposti secreti de' nostri cuori, & che de' beni, & de mali da le giuste retributioni, uuol punire quella mala intentione, & si riserba à castigare il malfattore quando lo incomprensibile suo giudicio conosce il tempo douere essere piu opportuno. Che un huomo non dee egli presumere di douer castigare un altro huomo per fidanza del suo ualore; conciosia cosa, che (come dice lo scrittore dello spirito santo)

„ *Et non sara il possente liberato*

„ *Ne la grandezza delle forze sue.*

Ma nel giudicio delle armi si dee il Cauliero appresentare nel cospetto di Dio, come uno istrumento, il quale la sempiterna sua Maestà habbia da adoperare in fare la giustitia, & in dimostrare il suo giudicio. Non douero

io, se altri alla donna mia hauera uoluto far uiolenza, chiamare colui alla pruoua della spada principalmente per uendicare me di quella ingiuria. Ne se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauera commesso mãcamento, douero accusarlo, & richiederlo à battaglia per odio ch'io porti à lui, o per acquistare la gratia di quel Signore, o per riportarne honore. Ne, se alcuno parente, o amico mio sara stato morto, douero io chiamare à Duello l'ucciditore per la amista, o per lo parentado, ch'io hauessi cõ colui: ma la intention mia douera esser tale, che quando anchora io non fossi specialmente offeso; ne alcuno affetto, o rispetto particolare à cio mi inducesse, per amore di uirtu; & per bene, & utile uniuersale io sarei per prendere la medesima querela. Che douero io in una ingiuria particolare hauer dinanzi à gli occhi nõ la persona, che fatta la ha, & non quella, à cui ella è stata fatta, ma hauer risguardo quãto un tale atto dispiaccia à Dio; & quanto danno, & quanto male ne possa seguitare alla humana generatione. Et sopra uno adulterio si conuerra prender le armi non come per una speciale persona, ma si hauera à considerare quanto santo, & quanto religioso sia il nodo del matrimonio: il quale essendo un legame di legittima compagnia da Dio istituito, accioche in quello il maschio et la femina non come due, ma come una sola persona habbiano da uiuere in tal congiuntione, che da altro che dalla morte non possano essere separati: & accioche per quello il marito & la moglie ne' figliuoli da loro generati habbiano da riconoscere se stessi, et da uiuere in quelli anchora dopo la uita. & la degnita di quello considerando, & come per lo

mezo

mezo dell'adulterio la diuina istitutione uenga ad esse= re uiolata, & la matrimoniale congiuntione separata, & la generatione corrotta, douera il caualiero non tã to per uendicar se, ne per castigare altrui, quanto per conseruatione di un legame cosi inuiolabile disporsi à prendere in mano le arme con ferma speranza, che col mezo di quello Dio, il quale (come dice Paolo) ha da giudicare gli adulteri, sia per darne seuerissima senten= za. Non altramente se alcuno contra il Prencipe, o con tra la patria hauera tenuto alcuno trattato, douera pẽ sare il caualiero, che i Prencipi sono da Dio stati sopra noi ordinati, accioche come ministri di lui habbiano da reggere, & da gouernare noi sua humilissima greggia: & che essendo à Dio gratissime sopra tutte le altre co= se le ragunanze de gli huomini, i quali sotto le medesime leggi congregati regolano la loro uita, & i loro costu= mi; noi dopo Dio obligatione alcuna non habbiamo mag giore ad altrui, che a' Luogotenenti di lui, i quali sono i Prencipi nostri, & à quelle congregationi de' mortali, sotto le cui leggi siamo nati, & alleuati; le quali sono le patrie nostre; & che maggiore scelerita non puo com mettere alcun mortale, che ribellarsi à colui, che da Dio gli è stato dato per rettore, o à colui anchora, à cui egli si è obligato per fede, o tradir quella citta, alla quale egli per la origine, & per le molte congiuntioni ha co= tanta obligatione. Et pertanto douera come publica pe ste, & non come particolare nimico preseguitare il cõ mettitore di cosi odioso eccesso, alla pruoua delle armi chiamandolo con certa fede, che Dio, ilquale ci raccoglie come figliuoli per fede, habbia da castigare il uio=

latore della publica fede. Il medesimo dico anchora quã do altri hauera alcuno homicidio commesso, et che pruoue ciuili non ui siano, che à colui, ilquale di tal delitto intendera di accusarlo, & di douergliele con abbattimẽto prouare, si richiedera di mettersi auanti la nobilta della humana creatura, la qual chi con homicidio dissolue, dissolue la piu bella opera, che da noi si uegga esse re stata fatta da Dio; Et, quanto è in lui, dissolue la ima gine di Dio, & la sua somiglianza. Et percioche Dio gia nella sua santissima legge statuì, che i micidiali dal suo altare fossero leuati, & alla morte condutti, sapendo il caualiero quanto per tal peccato Dio si senta offeso, potra chiamare colui à Duello, non per uolerlo egli uccidere, ma per farsi ministro di esequire la diuina uolunta, et il suo santißimo comãdamento. Et per nõ andare per tutte le maniere de' mancamenti discorrendo, con gli esempij, che dati habbiamo dell'adulterio, del tradimento, & dell'homicidio potra il caualiero anchora gouernarsi in qualunque altra specie di oltraggio, per lo quale egli intenda di douere chiamare altrui alla pruoua dello steccato. Et quello, che detto ho dello attore, dico medesimamente del reo: che egli non con altra intentione douera condurcersi alla battaglia, che per difendere l'innocenza, & l'honore; le quali sono cose, che si come leggiermente si macchiano, cosi con ogni studio dee cercare ciascuna persona di conseruarle immaculate: & à difesa di quelle non solamẽte si dee mettere per lo proprio amore di se, & per lo suo interesse particolare, ma con openione, che liberandosi egli da quella particolare ingiuria, & sopra quella la diuina giustitia dimostran=

dosi, i maluagi accusatori habbiano ad essere men pronti à douer perinnanzi apporre alcuno misfatto à persona, che habbia le mani innocenti, & mondo il cuore. Con questo animo, & con questa intentione doueranno i caualieri, o siano attori, o pur siano rei (sentendosi combattere per la giustitia) prendere le querele et da prouare, & da difendere: che in tal maniera meriteranno di essere ueramente tenuti ualorosi: percioche (secondo che dice Cicerone) l'animo, il quale non schifa i pericoli, se per suo appetito, & non per comune utilita è sospinto à quelli, audace anzi che forte douera esser nominato. Et qual caualiero con tal mente, con quale habbiamo detto, si conducera à battaglia, potra andare con animo franco, & sicuro, che Domenedio, di cui infallibili sono i giudicij, dara la sentenza in fauore di colui, il quale combattera per la giustitia.

CONCLVSIONE DEL PRIMO LIBRO. CAP. XXIII.

Abbiamo fin quà assai pienamente ragionato delle mentite, & dello attore, & del reo, & di alcune altre cosette particolari necessarie à sapersi, & à seruarsi da' caualieri prima che essi à gli steccati si conducano; le quali se diligentemente saranno notate, & messe in opera, io sono sicuro, che men molte occa=

ſtioni rimarranno à coloro, che ſi dilettano di diſputare. Et intorno alle materie, delle quali habbiamo parlato ci ſono anchora non poche coſe degne di non poca conſide= ratione: le quali noi à bello ſtudio habbiamo in altra parte rimeſſe da douerle trattare, ſi come diremo ap= preſſo ſeguitando. Et tanto ci douera baſtare di hauer detto in queſto primo libro per parte della propoſta ma teria del Duello.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

DEL DVELLO DEL MVTIO IVSTINO= POLITANO.

LIBRO SECONDO.

PROEMIO.

AVENDO *il creatore di tutte le creature da principio produtta la massa de' cieli, & della terra, & di quella formati prima i piu nobili intelletti, & appresso il celeste, & dapoi questo basso nostro mondo, Si come à quello dato hauea il mouimento delle continue, uarie, & contrarie reuolutioni, & ornatolo di infiniti lumi, cosi à questo diede diuersi mouimenti, & di molte maniere di animanti lo fece adorno. Che nell'aere cellocò da tutte le parti i uenti, i quali per quello discorrendo haueßero à tenerlo esercitato: & ui aggiunse i uaghi augelli, acciochè per quello le penne battendo lo andassero solcando, & con dolcißimi canti lusingandolo lo facessero risonare. Et hauendo il mare intorno alla terra disposto, & per quello seminate le molte, & belle isolette, che quello distinto tēgono Come stelle in cielo sparte, gli diede secondo la diuersita delle regioni diuersi corsi, & diuerse alterationi; & uolle, che i fiumi andas=*

sero i paesi partendo, & inafiando, & che pace non haueßero insino à tanto che con quello non si mescolauano. Et quello, & questi riempie di molta uarieta di pesci, et di cosi fatti animali, che di mostri appreßo di molti han no ottenuto il nome. Alla terra ueramente hauendo poco, o nullo mouimento conceduto, & hauendo quella stesa in pianure, alzata in montagne, & abbaßata in ualli; & nelle uiscere di quella poste le minere delle gioie, de' metalli, & altre: & quella coronata di piante, uestita di herbe, & ornata di fiori, la fece eßere albergo di innumerabili fiere, & di altri mansueti animali. & ultimamente acciochè quà giu non mancaße chi intentamente cõ templando il mirabile suo magistero, à lui ne rendeße gloria, & honore, formò l'huomo alla imagine sua, & al la sua somiglianza; & quello uestì di spoglia terrena: la quale eßendogli comune co' bruti, à fine che egli da quel li poteße separarsi, & conseruarsi nella naturale sua nobilta, à lui diede la ragione, & la fauella, acciochè intendendo & discorrendo poteße i cõcetti suoi fare ma nifesti. Et si come la celeste parte con la terrestre insieme fanno una creatura, non altramente uolle la diuina sapienza che cõgiunta foße la lingua con la mente: perche eßendo eßa somma uerita, noi la uerita celebrando, quella haueßimo continuamente da honorare. Eßendo noi adunque stati fatti tali, se non uogliamo à Dio, & a noi medesimi eßere ribelli, ci debbiamo con ogni studio guardare da parlar cosa altra da quella, che sentiamo nell'animo. Che, come puo l'huomo contra se steßo commettere maggior mancamento, che da se medesimo separandosi, hauere nella lingua il contrario di quello, che

egli ha nel cuore? Et quale poßiamo noi fare à Dio ribellion maggiore, che, essendo egli (come detto habbiamo) suprema uerita, lui abbandonando congiungerci con l'aduersario suo? del quale è ueramẽte stato scritto,

,, Ch'egli è bugiardo, & padre di menzogna.

Et è fermamente il uitio del mentire uitio cosi abomineuole, che non so quale altro possa esser piu pernitioso alla humana generatione: che per non mi stendere hora in dirne tutto quello, che dire ne potrei, il che sarebbe troppo lungo, tanto ne diro io, che questo solo leua dal mondo la fede, & leua il conforto della humana conuersatione. Il perche essendo la menzogna cosa cosi brutta, dee chiunque uuole essere ueramente huomo, tenere un cosi sporco uitio da se lontano: & quanto altri disidera di essere piu eccelso, & piu raro fra gli altri huomini riputato, tanto piu da tal mancamento dee egli procurare di douer uiuere separato. Et come che à ciascuno di fuggire un tal difetto si appartenga, cio principalmente è richiesto à coloro, i quali per essercitio di arme, & per opere di caualleria disiderano diuenire gloriosi: che hauendo eßi da difendere la giustitia, à quella, & all'officio loro s'oppongono ogni uolta che si partono dalla uerita. La onde per fuggire un cotal biasimo per inuecchiata consuetudine da loro è stato introdutto, che à qualhora uiene loro apposto che eßi mentono (quando per altra uia la uerita del detto loro non possano giustificare) hanno da ributtare quel carico con mano armata. Il che in qual maniera si debbia regolare, noi, come il meglio habbiamo potuto, nel passato libro ci siamo affaticati di dimostrarlo. Et hora la inco

minciata materia continuando di mano in mano tratteremo quali siano quelle querele, che meritino abbattimento: & quali siano le arme cauallaresche, & appresso di quelle altre cose, che nel cospetto de' Signori, i quali danno i campi franchi, & ne gli steccati, & fuori di quelli o possono interuenire, o à loro possono in alcun modo appartenere. Di che essi haueranno à sapere, che non tanto à caualieri combattenti, quanto à loro sara scritto questo secondo libro; & come à cosa che à loro si richiegga doueranno porgerui orecchie con attentione.

DELLA INGIVRIA, ET DEL CARICO. CAPITOLO PRIMO.

PArra forse strana cosa ad alcuno, che hauendo noi gia trattato nel precedente libro assai copiosamente la materia delle mentite: & hauendo detto la loro propria natura essere di ributtar le inguirie, & essendo le ingiurie prima che le repulse di quelle, parra dico forse strana cosa, che hauendo delle repulse ragionato, hora con ritroso ordine delle ingiurie torniamo à ragionare. Il che anchora che cosi sia, noi non senza euidentissima cagione habbiamo uoluto questa materia à questo libro riserbare. Conciosia cosa che iscorgendo il peruerso costume, il quale intorno à gli abbattimēti uniuersalmente si tiene, doue pospost a ogni diritta uia, & senza alcuna legge osseruare i caualieri corrono alle spade senza consideratione hauere se quelle querele per uia

ciuile si possano prouare; o se elle meritino, o non meritino che per quelle à battaglia si debbia uenire: Ne sperando noi ageuolmente di potergli dal loro strabocchéuole corso riuocare, Douendo in questo secondo libro ragionar di quelle cose, le quali co' Signori de' campi, & nel la loro presenza si trattano, habbiamo uoluto indugiare à parlare in questo luogo distesamente delle ingiurie, per proporre innanzi à gli occhi di essi Signori la natura, & la consideratione di quelle, ricordando loro che ragione ueruna non comporta, che diano à persona alcuna patente di campo, se prima la qualita della querela non intendono, & non conoscono, che ella meriti pruoua di arme, & se non sono giustificati, che ella per altra uia non si possa prouare. Et à queste cose, che dette ho di una in una è officio loro di riuolger bene l'animo con tutta la intentione: che altramente facẽdo, secondo che ueduto s'è far molte uolte, essi nõ pur nõ aprono la strada alla uerita, per giustificatione della quale il Duello è stato istituito, anzi contra la giustitia operando, de' loro campi fanno beccarie di carne humana. Ma dello officio de' Signori più distintamente si dira nel processo dello scriuer nostro, secondo che il suggetto ci porterà la opportunita. Et hora la proposta materia seguitando, dico, che tutte le querele, le quali nascono fra caualieri, nascere sogliono per sentirsi altri ingiuriato, o incaricato: & per le bocche de gli huomini si sentono tutto di queste parole, & perauuentura pochi sono quelli, che intendano quello, che elle significhino, come si richiede. Di che noi diremo incontanente quanto per la loro intelligenza ci pare essere

necessario. Ingiuria adunque non è altro, se non cosa fat ta fuori di ragione, o, come diciamo noi, à torto: là onde ingiuriato uiene à dire, quanto offeso à torto. Et carico altro non è, che obligatione di ributtare, o di prouare, o di riprouare alcuna cosa. Et questa uoce è cosi detta, percioche i giureconsulti dicono, che all'attore sopra sta il carico del prouare: perche ne seguita, che quando udiamo che altri rimane incaricato, altra cosa non habbiamo da intendere, se non che egli sia l'attore. Et intorno à queste due uoci è da sapere, che alcuna uolta altri fa altrui ingiuria & carico insieme; & altre uolte carico senza ingiuria: & si puo anchor fare ingiuria senza carico. La ingiuria aggiunta al carico è in questa maniera. che à me uiene apposto da chi che sia alcuuo mancamento, il quale da me non è stato commesso. con questo biasimo colui mi fa ingiuria in quanto contra tutte le ragioni del mondo cerca di darmi mala fama: & mi fa carico, inquanto mi obliga à douer quella ingiuria ributtare, & rispondere à quelle oltraggiose parole, se ui tuperato non ne uoglio rimanere: & pertanto io rispondo con la mentita, & uengo ad iscaricare me, & à dare carico è à lui: ilche è leuar me di obligatione, & ad obligare lui alla pruoua del suo detto & cio è à fare, che egli diuenga attore. Doue è da notare, che io à lui fo solamente carico, & non ingiuria: percioche ragioneuolmente fo io tale risposta, & gli metto addosso il peso, che pur dianzi ho detto. La ingiuria senza carico è di due maniere, cio è di parole, & di fatti; Di parole, come se altri dicesse altrui, cosa, la quale manifesto fosse, che ella fosse falsa. & à questa non sarebbe necessario far ri

sposta: che il dicitore di quella senza alcuna repulsa per bugiardo, & per falso accusatore sarebbe conosciuto: anzi di parole cosi uane à me parrebbe, che piu honoreuole saria il lasciarle senza risposta, che rispondendo mostrare di farne conto alcuno. Et *in cio lodo io la sentenza di* Q. Metello Numidico, *il quale essendo stato in presenza del popolo* Romano *di parole lacerato da uno de'* Tribuni *della plebe disse, che ne per amico lo uoleua, ne uoleua guardarlo come nimico, ne fare alle sue parole risposta, indegnissimo riputandolo, che i buoni dicessero di lui bene, & non atto suggetto, del quale ne hauessero à dir male.* Et *quando pure sopra cosi false, & uane parole dette per altrui onta altri si conducesse à dar mentita, ella sarebbe souerchia, si come quella, alla quale abbattimento non si richiederebbe: che dandosi gli abbattimenti per cagione di dichiaration di uerita, poi che la uerita è manifesta, non si ha da metterla in quistione ne gli steccati.* La *ingiuria ueramente de' fatti senza carico è quando altri ò con soperchiaria, o in altra guisa malamente la fa; & che chiara cosa è, che quello è stato atto tristamente fatto, & da mal caualiero: et questa ingiuria dico io, non meno di quella delle parole essere senza carico:* Percioche *se l'ingiuriato richieder uolesse colui, che quell'oltraggio fatto gli hauesse, che potrebbe egli dire di uolergli prouare, se non che colui gli hauesse usata soperchiaria, o che tristamente hauesse adoperato.* Et *se gia è chiaro che cosi sia (si come gia s'è detto) che si richiede piu di uenirne alla pruoua?* Et *se altri mi dicesse,* Adunque *douero io rimanermene con la ingiuria senza dargli il conueniente castigamento?*

A questo risponderei, che gli steccati sono stati ordinati per giustificatione di uerita, & non per dare altrui modo di far uendetta: & che le punitioni delle cosi fatte ingiurie à Prencipi di darle si richiede per mantenere in pace i loro soggetti. Il che quando essi facessero, & lo facessero seueramente, forse men molte sarebbono le querele, delle quali si ueggono tutto di impastricciati i muri, et le colonne. Et per tornare alle uendette dico, che chi à quelle pensa, dee cercare altra uia, che quella del Duello. & in questa materia non mancano di coloro, i quali dicono, che ad una soperchiaria si conuiene una altra soperchiaria, & ad uno tradimento, uno altro tradimento: ne' quali casi io torrei anzi à difendere chi fatto l'haueße, che io deßi consiglio, che si faceße.

QVANTA SIA LA VERGOGNA DI CHI FA ALTRVI INGIVRIA CON SOPERCHIARIA, O IN ALTRO MODO MALAMENTE. CAP. II.

IO so che à molti, i quali uanno piu appresso al corrotto costume, che alla ragione, potra parer nuouo quanto io ho detto nel capitolo precedente: Perche ho da dire anchora tanto auanti, che in una ingiuria tristamente fatta non solamente lo ingiuriato non è egli l'incaricato, ma che il facitor della ingiuria cõ uituperio ne rimane. che nelle cose di caualleria non facendo altri atto uergo

gnoso, o uile, non si puo dire, che egli al debito del caualiero sia mancato; & il guardarsi, che altri non gli faccia una soperchiaria, o un tradimento, à me sembra che sia cosa impossibile: & percio che altrui interuenga cosa, dalla quale egli guardare non si possa, non dee essere stimato cosa uergognosa. Cosa uergognosa, et uituperosa dee bene essere reputato, quãdo l'huomo nõ si guarda da fare di quelle tristitie, dalle quali in suo podere è il guardarsene. Io posso guardarmi da fare ingiuria altrui: posso guardarmi da fare uno atto cattiuo: posso guardarmi da mancar di fede: posso guardarmi da fare un tradimento; & guardar potendomene, & non guardandomene, trabocco in infamia, & in uituperio tanto grande, quanto non è uergogna maggiore di quella, che l'huomo si fa à se medesimo. la uergogna adunque douera essere di colui, che hauera fatto l'atto brutto, non di colui, uerso il quale sara stato fatto. Il che con quell'altro argomento anchora si puo confermare, che non procedendo altri cauallerescamente mostra di non essere ardito di uenire da pari à pari à pruoua con colui, cui egli di assassinare s'affatica. Et di questa mia openione ho io auttori antichi philosophanti, da' quali è stato detto, che la ingiuria non è di colui, à cui ella è fatta, ma di chi la ha fatta. Perche non mi rimarro anchora di dire una altra cosa del mio parere: che in caso di altra querela io direi, che il facitore della dishonesta ingiuria da gli steccati potesse essere legittimamente ributtato, come colui, che hauesse mancamento commesso; & che il riceuitore di quella ui douesse ragioneuolmente essere accolto.

presupponendo sempre nondimeno, che il mancamento dello ingiuriante sia manifesto. Ne uoglio passare in questo luogo un peruerso costume de' nostri tempi, il quale cosi dalla ragione dee essere dannato, come egli è dal uulgo cõ molta affettione seguitato. Et questo è, che come altri si sente essere legittimamente da altrui mentito, cosi egli per disgrauarsi dalla pruoua cerca di fare una offesa di bastone, o malamente in qualunque modo per lui si puo à colui, che gli ha data la mentita: & molte uolte uolge le spalle, & si mette in fuga accioche l'offeso nõ se ne possa incontanente risentire; & in tal maniera gli pare di essersi ben ualorosamente scaricato. Et la openion uolgare istima, che cosi sia: & non s'auuede il cieco mondo in quanto errore egli si truoui immerso, & quanto sia falso il giudicio di coloro, che cosi tengono. Che primieramente se io per cagion di honore mi conduco à fare alcuno effetto, quello ho da fare honoreuolmente, & da caualiero, & non uergognosamente, & da traditore: & credere non debbo che una opera uituperosa mi debbia honorare, ne scaricare: anzi ho da essere sicuro, che il carico fattomi da colui mi rimane addosso, & che io sopra quello con quella opera biasimeuole mi aggrauo anchora di una maggior uergogna. Poi se in uno steccato non posso fare cosa piu danneuole che fuggire (si come si dira appresso) come debbo io pensare fuggendo di hauere all'honor sodisfatto? Et perche non si dee tenere da tutto l'ordine di caualleria piu honorato colui, dal quale io fuggo, che io il quale fuggo quantunque io fatto gli habbia ogni graue offesa? che l'offendere altrui non è cosa honoreuole; & il fuggire è uergognoso. Pertanto io non di=

ro mai, che uno dirittamente mẽtito per hauer fatto uno
atto tale ſi ſia percio dal carico liberato; & che egli non
ſia obligato à prouare quello, ſopra che la mentita gli
è ſtata data: anzi ſempre lo hauero io per attore. Et que
ſta è la ſentenza mia fondata ſopra le ragioni, le quali
detto ho, & le quali mi par che da caualieri piu ſi deb=
biano abbracciare, ch'una openione di uulgo, della quale
non ſi uede ne legge, ne fondamento di ragione. Et con
queſte regole douerebbono per mio auuiſo i Signori, à
quali per hauer campo franco ſi ricorre, eſaminar bene
le cagioni, per le quali altri intende di uenire à Duel=
lo. Et torno à dire, che concedere non debbono alcune pa
tenti, ſe prima bene non conoſcono la natura delle que=
rele: & ſe elle abbattimento meritano; & ſe elle per al
tra uia pruouar ſi poſſono, che per quella della ſpada.
Ne ſi dee alcun Signore muouere à prieghi di chi che
ſia à dare abbattimenti non neceſſarij: percioche oltra
la offeſa, che ſi fa à Dio, ſi fa gran torto altrui, tiran=
do alla battaglia chi à combattere non è obligato: & ſi
fa ingiuria à que' tribunali, dauanti a' quali quelle diffe
renze diffinire ſi douerebbono, mettendo le mani nella
loro giuriditione. Et nõ cõ minor baldãza dee al
tri ricuſare di compiacere altrui nelle mẽ
che honeſte domande, che altri à
domandare le coſe men che
honeſte ſi con=
duca.

CHE NON SOPRA OGNI MENTITA SI DE CONCEDERE ABBATTIMENTO. CAP. III.

Abbiamo nel primo libro fatto uno assai lungo ragionamento intorno alle mentite per mostrare altrui quali debbiano essere legittime giudicate. Et in questo habbiamo parlato della ingiuria, & del carico dimostrando, che il carico sia quello, che per obligatione di honore sforzi altrui à ributtare, o à prouare, o à riprouare alcuna cosa. Et per quello che delle mentite, delle ingiurie, & de carichi si è discorso conchiudere si puo, che la mentita legittimamente data, è quella, che fa il carico, per lo quale altri e obligato alla pruoua: & alla pruoua dico io semplicemente, & non alla pruoua delle arme; perciochè come ho gia detto, & ridetto: & sono per dire, & ridire, in caso, che altra pruoua si possa hauere, che quella delle arme, la mentita non solamente non obliga à battaglia, ma ogni caualiero è tenuto lasciando la proua della forza, di ricorrer à quella della ragione. Hora qui ho io da aggiungere, che ne anche ogni mentita, della quale non si possa hauere giustificatione per uia ciuile, merita incontanente abbattimento. Che non uorrei, che alcuno si desse à credere, che nella mentita fosse questa forza di astringere altrui à douer uenire à Duello, come pare, che introdutta ne sia la openione: la quale non altronde prouiene, se non dalla corrotta usanza, alla quale ha dato origine il poco auuedimento di alcuni

primi Signori, i quali fuori di ogni legge, fuori di ogni ragione, & fuori di ogni diritto stile di caualleria da principio apersero gli steccati à persone infami, & senza cagion legittima, uaghi di farsi spettatori nelle battaglie de gli huomini in quella guisa, che altri suol dare à popoli le feste de' Tori, o di altre saluatiche fiere. Et i successori le maniere de' loro predecessori di mano in mano seguitando, ci trouiamo condutti à tal termine, che comunalmente si tiene, che come altri è mentito, per qualunque cagione egli sia stato mentito, cosi senza altro rimedio egli sia obligato à leuarsi quella mentita da dosso con la spada. Et à questo disordine, il quale è homai passato tanto auanti, quanto si uede, a' Signori che danno i campi principalmente si conuiene di prouedere: accioche per quella medesima porta, donde i caualieri dal diritto camino si sono trasuiati, apparino, ritornando à rimetterfi in su la smarrita strada. Et perche altri si possa con sano giudicio regolare, dico, che la mentita non è quella, che induce abbattimẽto, ma la cagione, per la quale ella è stata data. Et se al mancamento del quale altri è incolpato, non si richiede pruoua d'arme, la mentita non puo altrui obligare à battaglia. Perche alla qualita delle ingiurie, & non alle mentite si ha da riguardare. Io so, che ad alcuni parra nuoua questa openione: ma que' tali hanno da sapere, che piu nuoua è la openiõ loro, & la loro usanza. Anzi che antica è la mia, & la loro nuoua; conciosicosa che legge alcuna non si truoua, p la quale si dichiari, che altri per essere mẽtito debbia all'arme uenire. Ma tutte quelle leggi, per le quali abbattimenti sono stati conceduti, hanno espresse le cagio

ni speciali senza fare di mentite alcuna mentione. Et questa è la uera, & antica consuetudine approuata per le leggi de' Longobardi, et per costitutioni di Imperadori. Et se per le mentite dar si douessero abbattimenti, uana sarebbe stata la fatica prima de' Longobardi, & appresso de gli altri Prencipi, che hanno statuiti i casi particolari, per li quali si habbia à combattere, & espreßi anchora di quelli, per li quali non debbia esser lecito di uenire in pruoua di arme, si come nel seguente capitolo chiaramente intendiamo di douer mostrare.

IN QVALI CASI PER LEGGI LONGOBARDE ET ALTRE SIANO STATI CONCEDVTI ET VIETATI ABBATTIMENTI. CAP. IIII.

Olti sono i casi nelle leggi Longobarde espreßi, per li quali abbattimento si concede. Et noi di uno in uno cercheremo di recitargli.

I. Et percioche i dottori, i quali in materia di Duello hanno scritto, dicono che per quelle si determina che per delitto di Maestà offesa, & per tradimento della patria si debbia combattere; io questa ordinatione non truouo in alcun luogo per particolar legge chiaramente espressa; Ben dico, che se per cagion ueruna si hà da concedere battaglia, per quelle principalmente conceder si dee. Ma quello, che in questo proposito ho ritrouato, è una legge, della quale queste sono le parole. Se alcuno hauerà accusato chi che

sia al Re di cosa, che al pericolo dell'anima sua s'appartenga, all'accusato sia lecito di difendersi per battaglia. & sopra questa legge diuerse sono le sentenze de' dottori: che altri dicono quelle parole: Di cosa, che al pericolo dell'anima sua s'appartenga, douersi intendere dell'accusato; & altri dicono del Re: & questa seconda par che sia piu da approuare. & se bene la chiosa tiene altra openione, dicendo che gia di sopra è stato dalla legge ordinato di colui, il quale ha pensato, o consigliato cōtra l'anima del Re, cio non fa al profito, che di sopra si è parlato come di delitto prouato, o manifesto: & qui si tratta della sola accusa. Vero è che in uno altro luogo si fa mentione de gli abbattimenti che si concedeuano per infidelita senza altra espreßione; ne altro mi ricorda di hauer letto in quelle leggi, che faccia per questo caso. Questa è adunque una delle cagioni per le quali dir si puo che concedono Duello le costitutioni Longobarde.

II. *Vna altra ne è; Se Donna è incolpata di hauer tenuto trattato di far morire il marito. Et qui è da notare che per una altra legge si determina; che se huomo è accusato di hauere uccisa la moglie innocente, non percio si dee uenire ad abbattimento.*

III. *Caso di battaglia è anchor se altri chiama altrui cornuto.*

IIII. *Se alcuno accusa persona che gli habbia il padre ucciso di ueleno, o in altro modo furtiuamente.*

V. *Se à ueruno uiene apposto, che egli habbia ucciso colui, con cui egli era in tregua.*

VI. *Et anchora quando altri sia incolpato di hauere ucciso o fatto uccidere padre, o madre, o fratello, o sorel*

la, o altro parente per conseguire i loro beni.

VII. Si ha appresso da uenire à battaglia, se altri dara nome di dishonesta, o di strega à donna libera, che sia in altrui podesta.

VIII. Se alcuno accusera persona, che habbia con la sua donna adulterio commesso.

IX. Se dira hauer trouato che altri alla moglie sua habbia poste le mani nel petto, o nel seno.

X. Et se dara alla moglie sua biasimo d'adulterio.

XI. A queste cose si aggiunga Se alcuno sara accusato per incendiario.

XII. Se altri sara accusato di giuramento falso.

XIII. Se sara detto, che ueruno habbia fatto furto di prezzo da sei ducati in suso.

XIIII. Et se à seruo sara apposto, che egli habbia fatto furto, & il suo Signore il nieghi, al Signor suo si richiedera di difenderlo per battaglia.

XV. Se sara negato deposito di piu di uenti ducati.

XVI. Se il figliuolo neghera il debito del padre morto.

XVII. Se alcuno sara detto possessor di mala fede di cosa mobile, o immobile, se per cinque anni la hauera posseduta potra difenderla per Duello.

XVIII. Et in caso di contrarie pari testimonianze si ha da eleggere uno de' testimoni dell'una parte, & uno altro dell'altra: & que due hanno da combattere.

XIX. Contendendosi anchora di alcuna possessione, & producendo una parte, o amendue istrumenti, & allegandosi quelli essere falsi, si determina per battaglia.

XX. Et il medesimo si fa in controuersia di chi primo di alcuna possessione sia stato inuestito.

XXI. *Et se altri dira essere stato forzato à fare alcuno istrumento.*

XXII. *Et ultimamente se alcun seruo dira di essere libero.* Questi sono i casi, sopra i quali per le leggi Longobarde (che cosi chiameremo tutte quelle, le quali in quel uolume sono comprese) è determinato, che uenir si possa ad abbattimento.

I. Et Federigo Imperadore in una sua costitutione di mantener la pace, uuole, che se alcuno stante la pace hauera altrui ucciso, essendo manifesto l'homicidio, & allegãdo colui di hauerlo ucciso difendendosi, possa prouarlo per Duello.

II. Et lo medesimo statuisce anchora auuegna che ucciso non l'habbia, ma ferito solamente. Or da queste tali ordinationi si pruoua esser uero quello, che noi nel capitolo di sopra habbiamo scritto. che non per ogni parola (come a' nostri dì è usanza di fare) ne per mentite, ma per cagioni dalle leggi espresse, & approuate ad abbattimẽto si possa uenire. Il che ancho per una altra uia di contrarie ordinationi intendo di mostrare.

I. Ho detto dauãti, che per le leggi Lõgobarde in caso che al marito sia apposto, che egli habbia la moglie innocente uccisa, non percio ne ha da seguir Duello.

II. A' questo aggiungo, che per quelle anchor si dichiara, che se seruo, o serua haura seruito trenta anni, & che di questo ne sia uera contezza, non possa tentar battaglia per liberarsi.

III. Se alcuno hauera posseduto beni per ispatio di trẽta anni, non possa esser per cagion di quelli chiamato ad abbattimento.

IIII. Et se ad alcuno da' suoi parenti uiene apposto, che egli sia bastardo, per usurpargli i beni.
V. O se altri dira che le faculta dell'altrui moglie à lui s'appartengano, non percio si concede, che si habbia da combattere. Onde si mostra manifestamente, che non per ogni fuscello si ha da uenire ad abbattimento, da poi che coloro i quali hanno gli abbattimenti istituiti, hanno specialmente espressi casi da douersi per quelli uenire à battaglia. & per altri il combattere hanno uietato. Et queste leggi, per le quali ne' casi proposti il Duello fu uietato, non per altra cagion furono fatte, se non percio che da alcuno douette essere tentato di condurcersi per quelle in pruoua di arme. Et à que' buoni Re non parue che quella si conuenisse, & percio ne fecero quelle ordinationi. Et perche altri hauesse in que' casi data alcuna mentita, non percio abbattimento ne saria seguito: che si come la mentita è una tal repulsa di ingiuria; la quale obliga altrui alla pruoua, ella nondimeno non induce obligation di pruoua, se la cosa, sopra la quale ella è data, non merita di esser pruouata: Et cosi à nostri di si douerebbe usare, che combatter non si douerebbe se non per querele, che ueramente meritassero giustification di arme. Et quali queste possano essere nel seguente capitolo ne diro quale sia la mia openione.

PER QVALI CAGIONI SI DEBBIA NO POTER CONCEDERE ABBATTIMENTI. CAP. V.

Abbiamo uiste le leggi di coloro, che del Duello in queste nostre parti furono i primi auttori: dall'ordine delle quali s'è tanto ampliandosi lontanata la licenza moderna, che à uolerla ristringere in casi particolari sarebbe cosa non che malageuole, ma impossibile. Et pertanto io dirò quello, che à me parrebbe per regola generale, che seruar si douesse, sotto due capi tutti gli abbattimenti raccogliendo. Dico adunque, che cosa conueneuole non mi pare, che alcuno si debbia mettere à pericolo di morte senon per cagione, che meriti morte. Là onde accusando altri altrui di mancamento, al quale per pena la morte si richiedesse, Duello si potrebbe concedere. Appresso percioche da persone di honore l'honore alla uita suole essere preposto, quando ad alcuno fosse apposto tal difetto, che per quello dalle leggi ciuili persona fosse dichiarata infame, & fosse da tribunali ributtata, sopra tal querela anchora direi, che non gli douesse essere disdetto il difendersi con le arme; Intendendosi sempre nondimeno, che per uia ciuile non se ne possa uenire à giustificatione. Et per querela, che in una di queste due maniere compresa non sia, non ueggo come Signore, saluo il diritto della ragione, & con honor suo possa nella giurisdition sua abbattimento concedere. Et questo è in questa parte il mio parere: il quale se bene in due capi è ristret

to, que' sono tali, che io temo piu tosto di riceuerne bia= simo di essermi troppo allargato, che altri ragioneuol= mente mi possa riprendere, che io fuori di alcuna conue neuolezza mi sia ritirato. Ma *in tanta licenza uniuer= sale non sono potuto contenermi, che anche io alla mia o= penione non habbia allargato il freno.* Et *quella ben uor rei io che si intẽdesse in tal maniera, che io nõ tanto dico, che per tutti i casi, i quali sotto i due capi proposti posso nõ esser compresi, si debbia dar campo da combattere, quanto, che per quelli, che compresi non ui sono, in alcun modo non si debbia lasciar combattere.* Et *tanto intorno à cio basti à me di hauer detto in generale, lasciando a'* Signori *il carico della piu particolare esaminatione.*

DELL'OFFICIO DE' SIGNORI IN= TORNO ALLE QVERELE.

CAP. VI.

R *è da notare anchora, che con tut to che i* Re Longobarbi *formassero le leggi, per le quali era permessa la battaglia, non bastaua che la leg ge ui fosse.* Ne *perche ui fosse legge altri senza altro poteua altrui ri= chiedere, se non ricorreua al legittimo giudice, il qua le dichiarasse quello essere caso, per lo quale non si do uesse negare di lasciare che si uenisse à* Duello. Et *cio era dirittamente fatto, perciochè à chi intende di douere esser parte, non dee esser lecito il giudicare: &*

pur giudicio si richiede, se questa, o quella querela per uigor delle leggi merita abbattimento, o no. Oltra di questo Messer Paris fa mentione, che anchora ne' tempi suoi si usaua di uenire à Duello con licenza de' Prencipi: i quali conosciuto che la querela meritasse battaglia doueuano concederla, & non altramente; dicendo pure anchora il medesimo, che non si concedeua se non per grauißime cagioni. Perche uoglio dire io, che i Signori, i quali danno i campi, sono eßi i giudici delle querele in questo modo, che à loro si appartiene di conoscer principalmente se elle meritano diffinitione di arme, o no: Se la persona è sospetta del mancamento che le è apposto, & se indicij ui sono. Et non ui concorrendo queste cose ben prouate,& ben giustificate,non debbono concedere alcune patenti. che essendo la pruoua delle arme ordinata come per una tortura da esprimere la uerita, se ne' ciuili giudicij doue la pruoua è ragioneuole, & certa non si puo metter persona al tormento senza le debite informationi, & senza gli indicij conuenienti, meno si dee cio fare nel giudicio delle arme, il quale è perauuentura cosi poco ragioneuole come egli è molto dubbioso. Appresso hanno eßi Signori da intendere se quella querela è stata altra uolta tentata da alcuna delle parti di prouare ciuilmente o in altra guisa:& se è stata tentata, o prouata, o non prouata che si sia non è piu lecito di riducerla ad abbattimento. Anchora, & questo diligentißimamente è da inuestigare, se ella per altra uia si puo giustificare, o no; Et potendosene ciuilmente uenire alla pruoua, le arme non ui hanno luogo: che se da' tribunali ciuili le quistioni sono

dall'uno all'altro rimesse, per cōuenirsi le attioni di quel le piu all'altro che all'uno, maggiormente è da far cio dal giudicio dell'arme al ciuile, essendoui la disconuene= uolezza molto maggiore. Et *sopra questi due ultimi ar ticoli debbono i* Signori *prenderne il giuramento da chi il campo loro domanda: ne senza giustification di quelli uuol ragione, che lo habbiano à concedere ad alcuno.* Il *che tanto maggiormente dico esser da fare, quanto pu= blica cosa è, che delle querele occorrono, le quali si po= trebbono ciuilmente diffinire; & chi alla pruoua delle arme si sente chiamare di schifar quella si uergogna, es= sendo nella openione del uulgo, che il ricercar la uia del la ragione à caualieri non si conuenga.* Piu *diro, che s'è uisto ne' cartelli far mentione, che non ostante che con ci uili testimonianze altri potrebbe la sua intention proua re, pur con le armi intende di dimostrarla.* Et *con tut to cio i* Signori *le loro patenti non negano à persona.* Debbono *anchora i* Signori *prendere il giuramento di calunnia, cio è, che non malitiosamente, ne con animo di infamare altrui prendono la battaglia, ma percioche ten gono ueramente di pigliar le arme per la uerita.* Et *que sto giuramento fu ordinato, & usato da'* Longobardi, *et dapoi anchora lungamēte è stato in uso: ma la negligēza de'* Signori *ha anchor questo tolto uia; che non hāno mi rato ne à diritto, ne à torto, ne à giustitia, ne ad ingiusti tia: ne hanno hauuto rispetto al douere, & all'honor lo ro, ne alcuna riuerenza à* Dio: Et *cosi hanno straboc= cheuolmente ogni ordine confuso: & hanno indutto que sta uituperosa licenza di aprire gli steccati ad ogni qua lita di persone, & per ogni cagione, & senza alcuna ca*

gione,& senza alcun ritegno. Di che quanto ne meritano biasimo coloro, i quali ne furono i primi auttori,tanto sarebbono degni di eterna cõmendatione quelli,che gli abbattimenti ritornassero sotto le loro diritte leggi. Che questo facendo,il grado della caualleria nella sua pristina dignita uerrebbono à ritornare, & renderebbono i loro steccati piu riguardeuoli,& sarebbono conoscere se stessi per Signori di giustitia,& di equita. Et à questo è anchora da aggiungere,che i Signori con sacramento debbono chiarirsi da coloro,che i campi domandano, se quella che isporgono è la uera loro querela:percioche non mancano di quelli, i quali chiudono nell'animo quello,di che è la loro intentione di combattere, & una altra cosa di fuori fanno sentire. Alla qual falsita debbono i Signori cercare con ogni industria di douerui prouedere. Et questo dico io,percioche trouato mi sono là, doue io ho cosi fatta malitia discouerta.

DELLA FORMA DELLE PATENTI DE' CAMPI. CAP. VII.

Ogliono uniuersalmente i Signori quando alcuna patẽte di campo fanno espedire, usare un tal proemio; Che per essere stati pregati da persone, alle quali cosa ueruna non possono negare, si sono condutti à concedere campo franco. Il che non altronde procede, senon dalla poca cura, che hanno di conoscere le querele; che se di quelle hauessero conueniente contezza, o le patenti

non darebbono, o sotto piu honorato titolo le farebbono espedire: percioche quando à concedere abbattimento si lasciassero con ragione inducere, farebbono anchor fede, che la querela fosse di graue biasimo, & che meritasse inquisition di uerita: & sopra questo piu che sopra le altrui preghiere si douerebbono fondare. Et questo sarebbe honoratissimo proemio; per quello cõprendendosi che hauessero non tanto hauuto risguardo alle persone, quanto alle querele: il che è proprio officio di uero giudice, et di legittimo Signore. Vsano anchor di passar le querele con parole generali, senza quelle altramente dichiarare: il qual costume non mi par punto da commendare; che si come non hanno à dar campo senza cagion legittima, cosi quella debbono nelle patẽti esprimere, acciochè la loro giustitia si conosca: et acciochè colui che è richiesto nõ possa essere ingãnato, nõ potendosi sotto quella patẽte cõbattere altra querela, che quella, laquale ui si uede essere scritta. Ne cio dico io senza grandissimo fondamento di ragione; percioche (secondo che anchor nel precedente capitolo ho fatto mentione) io so che ci sono stati di coloro, che a' Signori hanno fatto sporre una querela, & sopra una altra hanno combattuto. Il che non so come possa passare senza biasimo di chi nella giuriditien sua, & dinanzi a gli occhi suoi lascia uccidersi gli huomini senza saperne egli il perche. Si doueranno adunque nelle patenti esprimere le querele: & si douera prendere il giuramento, del quale io ho di sopra parlato, acciochè il giudicio dirittamente proceda: & che a' Signori non sia dato à uedere una cosa per una altra. Appresso una altra cosa non men dan-

neuole ueggo io usarsi nelle piu delle patenti: che non uogliono i Signori esser giudici delle cose, le quali fra i caualieri hanno da passare: il che da tutte le parti à me sembra cosa uergognosa per eßi Signori. Che se co loro, i quali domandano i campi cercano le patenti tali fanno ingiuria à cui le domandano, in quel modo mostrando di dubitare del loro sapere, o della loro fede. Se i Signori sono quelli deßi, che à cosi scriuere si muouono, fanno poco honoreuolmente à priuarsi se steßi della loro giuriditione: & di Signori, & di giudici legittimi che sono, farsi priuati testimoni. Oltra che non so quanto conueniente cosa sia, che dinanzi al loro tribunale s'ammazzino gli huomini, & che eßi uogliano farsi spettatori dello spargimento del sangue, & delle anime altrui, & essere appresso si dilicati, che loro graui di prendere il pensiero di giudicar sopra quelle differenze, che nascono in presenza loro. Onde poi ne segue quella altra mala usanza, che ad ognuno è lecito di stratiare l'aduersario suo, & di farlo consumar le hore, & il giorno intero disputando, con biasimo, & con disprezzo della caualleria. Il che è anche molte uolte cagione, che tali entrano in querela di arme, che non ui entrerebbono, se pensassero di douer combattere: & se non hauessero piu speranza nelle penne, & nelle lingue de' consultori, & de' padrini, che nel proprio lor ualore, & nelle proprie loro mani. Voglio io adunque dire, che alcuno non dee ricorrere à domandar campo franco à persona, in cui egli non habbia intera fede. Et qualunque Signore si sente, che altri patente di campo

gli richiede, & libera non gliele richiede, non dee una cotale onta comportare. & intendendo, che due huomini hanno da andare ad uccidersi sotto la sua giuriditione, non dee lasciarli procedere à tal diffinitione senon sotto il giudicio suo, & sotto la sua determinatione. Et se la querela non merita inquisitione di uerita, non dee dar cã po: & se la merita, dee troncare le dispute, & far che se ne uenga alla conclusione. Et se altri non si aßicura di sa pere egli giudicare, o di hauere chi nel possa consigliare, lasci stare di dar campo; che il mettere due huomini in uno steccato, non è altro, (come gia habbiamo detto) che mettergli alla tortura per trarne la uerita: & alla tor tura nõ si dee mettere alcuno senza giudice, et senza giu dicio. Ma perauuentura dubitano alcuni, che se eßi uor ranno giudicare, sopra loro non cada la sentenza, et che altri appresso sopra quella gli debbia alle arme ricerca re. Il che in alcun modo non dee esser lecito di fare al= trui. Che primieramente coloro, i quali al campo uen gono di alcun Signore, anchor che per altro à lui pos= sano esser pari, o anchor di lui maggiori, in quello atto di quella querela, & di quel giudicio sono minori, & soggetti, & egli è giudice, & Signore. Là onde di quel lo atto per la molta disaguaglianza nõ puo essere à bat taglia ricercato. Poi se il Duello è una forma di giudi= cio, & l'ordine de' giudicij è tale, che se bene altri si ap= pella di alcuna sentenza, egli percio non chiama il giudi ce in contradittorio giudicio; ne contra il giudice, ne cõ tra i beni di lui procede in quella causa, ma contra la parte sua contraria, Non altramente in differenza d'ar me contra il giudice non si ha da prender la quistione.

Et se pure altri contra il Signor del campo si uolesse risentire, altro rimedio non gli rimarrebbe, che di andarne à dare la querela al supremo Signore, il quale conosciuta la ingiustitia di colui, lo hauesse à condannare, in quella forma che de' giudici ordinarij si fãno i sindicati. Et quando il Signor del campo fosse egli il supremo Signore, altro non ci sarebbe che fare. Si che per tal rispetto non debbono i Signori rimanersi dal douer liberamente giudicare.

CHE FRA PADRINI NON HANNO DA NASCERE QVERELE.

CAP. VIII.

IN tutte quelle cose, intorno alle quali puo nascer differẽza, & contentione si debbono gli huomini guardare di contentarsi del loro proprio sapere, & hanno da ricorrere al consiglio de gli amici, & delle persone prudenti. Et se in materia alcuna questa cosa si dee stimare necessaria, cio principalmente è da dire che sia in quelle, nelle quali della uita, & dell'honore si ha da trattare; Perche ueggiamo anchor da piu sauij caualieri usarsi maggior diligenza in prouedersi di persone, che siano esperte, & intelligenti di stilo di cauallería, & di ragion di arme: i quali gli habbiano da consigliare, & da indirizzare nelle loro scritture: & al campo gli habbiano da gouernare in modo,

che in parte alcuna non perdano delle loro ragioni. Et questi cosi fatti officij tra due maniere di huomini sono compartiti, tra letterati, & caualieri: de quali gli uni consultori, & gli altri padrini usiamo di nominare. Et quando alcuno letterato hauesse dello stilo delle arme intelligenza, o caualiero di lettere, un solo à queste due opere potrebbe bastare. Or perciochè il carico principalmente à Padrini soprasta, de' consultori altro che dir non ci occorrendo (che le cose trattate nel primo libro à loro principalmente s'appartengono) de' Padrini parleremo in questo capitolo. Et se di questo uocabolo habbiamo da dire alcuna cosa, auuiso io che siano cosi chiamati, o perche i caualieri, che nelle mani loro si rimettono, gli habbiano da hauere in luogo di padri; o pur che questa uoce per mutation di lettere sia uenuta da latini, i quali chiamauano Patroni coloro, che prendeuano altrui sotto la fede della loro difesa. Non uoglio tacere, che non ci manca chi non Padrini, ma pattini gli usa di appellare. Il che se si uorra concedere, si dira essere, perciochè essi al campo fanno i patti insieme. ma comunque essi si chiamino, o donde che si sia deriuato il loro nome, molto necessaria è l'opera loro: & il uero loro officio è il difendere come aduocati i loro caualieri: & si come questo è ueramente l'officio loro, cosi mi pare anchora, che essi non meno debbiano essere priuilegiati, che gli aduocati delle quistioni ciuili. Et si come nelle quistioni ciuili essi non hanno da pagare, ne da sodisfare parte alcuna di quello, à che i principali loro sono condannati, o obligati, cosi ragion non uuole, che per querele, nelle quali essi sono procuradori possano essere incaricati, ne chiamati ad abbattimento. Le

to. Le ingiurie, le mentite, & i cartelli, & le disfide so=no gia passate fra i principali: & i Padrini parlano co=me procuradori: il che è tanto quanto se gli istessi prin cipali parlassero: & se i principali parlassero dopo la querela gia contestata piu non ui haurebbe luogo à nuo ui carichi, ne à nuoue mentite: & se fra loro luogo non ui hauerebbe, meno ui dee fra coloro hauere, i quali parla no p loro. Il che si come è ragioneuole, così anchora si ha da seruare per conseruatione del diritto stilo di caualle=ria: & accioche altri liberamente il suo officio possa eser citare. Et questo dico io, percioche egli auuiene alcuna uolta, che tali prendono il carico di esser padrini, che nō tanto il fanno per difendere i loro caualieri, quanto per attaccare nuoua querela. Et questa è cosa fuori di ogni conueneuolezza, si per quello, che gia detto se n'è, come anchora per essere la natura del Duello tale, che si dee anzi ristringere, che allargare, non essendo ragioneuole, che di una battaglia una altra ne habbia à seguitare. Et essendo la cosa così come ella è ueramente, da' caualieri con infallibile ordine si dee questa regola osseruare. Et i Signori de' campi, quando à loro si ricorra per dif finir querela, che fra padrini sia nata, quella debbono essi dannar per non legittima et per non querela, et troncar tutte le uie da poter si perueni=re à così dishone=ste impre se.

Per la Legge

le publiche querele sia bene comparir coperto di arme, & nelle priuate ignudo, io non lo intendo: Mi par ben di intendere che & qui, & quiui l'huomo habbia parimente da mostrar ualore, & da desiderare uittoria. Et se cosi è, medesimamente armati anchor nell'una, & nel l'altra impresa si douerebbono mostrare. Et se pure i caualieri uogliono hauere questo risguardo di usar cortesia al nimico suo di dargli arme, con le quali si possa uenire alla diffinitione, risponderò, che per dire io, che si debbiano armare, intendo di dire, che si armino in maniera tale, che siano armati, & non di arme caricati. Che officio di caualiero è di accompagnar si l'ardire con la prudenza, che si possa conoscer, che ne egli la uita ha tanto cara, che per guardar quella uoglia commettere atto uile; ne si poco la prezza, che senza legittima cagione si uoglia di quella priuare. Benche non hauerei io mai per atto dishonoreuole il uenire armato da huomo d'arme, essendo quelle le proprie arme de' caualieri, & sotto quelle uccidendosi de gli huomini, & sotto quelle essendo ageuole à Dio dimostrare il suo giudicio. Vero è che uorrei anchor, che le arme portate fossero incontanente, & che non si entrasse nello steccato quando fosse tempo di uscirne; & principalmente che le arme da offesa fossero medesimamente da huomo d'arme, & da guerra. Et quando altri con sole arme da offesa uolesse combattere, a' Signori de' campi si apparterrebbe di prouederli, nõ permettendo, che douessero sotto la loro giuridition combattere se non come à caualieri si richiede, seguitando in cio gli esempij da M. Paris recitati, che uolendo due cõbattere con spade sole, il Signore uietò loro la battaglia.

Et chi il

portare, ne per adoperare alcuno incanto. Che sentendosi huomo Christiano douere andare al giudicio di Dio, & auuedendosi di hauere per iscorta il Diauolo, non so con quale animo debbia uolere per cominciamento di giornata lasciarsi inducere à pigliare un sacramento falso. Et se pure alcuno fosse di si poca religione, che egli non se ne facesse punto stima, sappia, che Dio è onnipotente, et che nelle mani sue è la uittoria de gli eserciti, non che di una spada particolare; & che egli non è da schernire, anzi contra gli schernitori si suole dimostrare acerbissimo uendicatore. Et percioche per le mani de Padrini sogliono ordinariamente passare queste malie, & queste ciācie, non sarebbe perauuētura mal fatto, che à loro anchora si desse giuramento, che ne essi à caualieri loro hanno dato, ne fatto, ne sono per dare, ne per fare incanto alcuno; ne sanno che egli, ne altri ne habbia alcuno da adoperare in alcuna maniera quella giornata. Et che risapendolo non sono per comportarlo; anzi che incontanente al Signor del campo, et alla contraria parte il tutto faranno manifesto. Et cosi conforterei io ogni Signore che ad ogni richiesta di qualunque s'è l'una delle parti & a' caualieri, et a' padrini cosi douesse far giurare, se uolessero uenire à battaglia ne' loro steccati. Et percioche nelle historie si legge di Milone, che egli in tutte le battaglie fu uincitore per uirtu dello Alettorio, che egli portaua addosso: il quale dicono essere una gioia, che ha sembianza di Christallo, la quale si truoua ne uentrigli de' galli di grossezza di una faua, anchor ch'io non intenda quanto questo altrui possa parere uerisimile, nondimeno diro, che quando o questa, o altra simile co=

ſa ſi trouaſſe, anche quella da gli ſteccati douerebbe eſſe re sbandita.

CHE NON SI DEE COMBATTERE SENZA ARME DA DIFESA. CAP. X.

Critto è nella legge Lõgobarda, che che dapoi che ad alcuno per legge è giudicato che poſſa uenire à duello, in ogni altro caſo, che in caſo di infidelita, ſi debbia combattere con baſtoni, et con iſcudi. Dalle quali parole tornerò io pure à dire, che ageuolmente ſi comprende la iſtitutione del Duello non eſſere ſtata fatta per honore di caualleria, come uogliono tirarla i moderni combattenti, ma ſolamente per inquiſitione di uerita, da che nõ con arme cauallareſche, ma con baſtoni da coloro ſi uſaua di uenirne alla diffinitione. Et percioche il uoler ritornare le maniere, che hoggi ſi uſano al coſtume de Lõgobardi, ſarebbe coſa piu da ridere, che poßibile da fare, noi pur le arme cauallareſche à gli ſteccati laſciando, di quelle tratteremo. Et di quelle ragionar douendoſi, primieramente è da ſapere, che non meno uirtu di huomo ualoroſo è la prudenza, che ſi ſia la magnanimuta, o la fortezza. Anzi tanto è uirtu la fortezza, & la grandezza dell'animo, quanto ſono dalla prudenza accompagnate, & gouernate; che ſenza quella non ualoroſo, ma furioſo piu toſto douera eſſere l'huomo reputato. Et Magnanimo non è colui, il quale

ſenza con

DE MALEFICI ET INCANTI.
CAP. IX.

Er la legge Longobarda uiene proueduto, che coloro, i quali per combattere si conducono in campo, non portino herbe, che à malie s'appartengano, ne altra cosa di incantesimo. Et à cio par che non senza ragione si habbia hauuto risguardo. Et non senza ragione i moderni padrini fanno spogliare i caualieri, che hanno da entrare in battaglia, & iscuotere, & diligentemente esaminare i loro panni. Che non mancano di coloro, i quali si danno à cotali arti facendo una pestilentiosa cōpagnia insieme co' dimoni, & facendosi indouini (come dice il poeta)

„ Fanno malie con herbe, & con imago.

Et queste cosi fatte arti sono da essere in maniera fuggite da huomini Christiani, che non solamente coloro, i quali le esercitano, ma chi con loro usa, chi uisita le loro case, & in casa di cui essi si riparano, per sentenza di Agostino, adopera contra la Christiana fede, & contra il sacro battesimo; & diuiene pagano, apostata, & nimico di Dio. Et pur tuttauia à queste cattiuità uanno gli huomini appresso. Et quale per curiosita, & quale per malitia non ci sappiamo nella uera religion nostra mantenere. Et in tutti i tempi, & in tutte le religioni & superstitioni si è dilettato il mondo di si fatti studi; che nella antica legge di Dio è registrato che Saul Re andò à trouar la femina incantatrice. Et de' Maghi di Egitto si

leggono le marauiglie fatte nel cospetto di Pharaone cõtra le uirtuose operationi di Mose. Et da' gentili si teneua, che, non che altro, ma la Luna si potesse di cielo tirare in terra per forza di incantamenti. Et à di nostri non pochi sono coloro, che à cotali infidelità hanno riuolti gli animi: et nella materia, la quale trattiamo di Duello si usa di far diuersi maleficij. Et percioche ꝑ rimediare à quelli altri fa quella diligente inquisitione, la quale io ho detta de panni; & altri fa dar giuramento al caualiero, io non ho per molto profitteuole rimedio quello scuotere de' uestimenti: che et in quelli si possono scriuere delle parole senza che si possano poi uedere: & in su la carne ignuda so io che si scriuono parole di incantagione la notte precedẽte al di della battaglia; & so che ci sono delle altre parole, che i caualieri entrati ne gli steccati in sul mouersi, che fanno l'uno cõtra l'altro, mormorando le dicono mirãdo nel uiso i loro nimici. Lequali tutte sono cose malefiche, & di diaboliche inuestigationi. Et io ho conosciuto di quelli, che sotto la fidanza de gli incanti sono andati à gli abbattimenti: et ho parlato con de' gli huomini altramẽte ualorosi, i quali cõ sicuro animo entrati in campo dicono, che al primo aspetto dell'aduersario sono rimasi abbagliati, & isborditi. Et ho uisto tale, che si proferiua di incantar due spade, che non potessero ferire, & come fossero state fra i combattenti compartite, di disincantare (per cosi dire) quale à lui piaceua. Et altre cose si fanno di arte magica infinite. Et pertanto essendo elle cose, che scorgere per uia di alcuno sentimento non si possono, uorrei io anzi far dare al mio aduersario il giuramento, che egli non ha addosso, ne è per

 potere

far diligente inquiſitione con qual uia alla elettion delle arme ſi poſſa metter legge, à me ſembra, che diſcorrere ſi debbia in queſto modo. Le *pruoue delle armi, alle quali i caualieri ricorrer poſſono, in caſo, che per altra uia da loro alla giuſtificatione non ſi poſſa uenire, ſon ſtimate che dal diuin giudicio debbiano riceuere la ſentenza.* Et *uolendo aſpettare la determinatione di quella, è neceſſario, che ogni uiolenza, & ogni inganno debbia eſſere tolto uia, eſſendo quelle coſe proprie (come dice* Ci*cerone) l'una del* Leone, *& l'altra della uolpe, & dalla natura dell'huomo in tutto lontane.* Or *queſte ſe in tutta la uita noſtra da tutte le noſtre operationi debbono eſſer tenute ſeparate, cio maggiormente mi par che ſi debbia cercar di fare nella inquiſitione della uerita, & nella dirittura de' giudicij.* Et *quanto alla uiolenza, à me ſembra, che aſſai bene ſia ſtato dalle leggi proueduto, dando il uantaggio delle arme al reo; che quando cio non foſſe ſtato ordinato, ogni huomo robuſto ſi ſarebbe aßicurato di apporre falſi biaſimi, & di tirare à battaglia ogni men forte, promettendoſi per fermo di douerlo potere atterrare.* Et *poſcia che à quella è ſtato coſi bene proueduto, da poi che lo inganno è anchora (ſecondo il detto del medeſimo ſcrittore) degno di maggiore odio, à queſto etiandio conueneuole coſa è, che ſi debbia rimediare.* Perche *al reo nella elettione delle arme di dare alcuna legge ci appartiene.* Et *quella dee eſſere tale, che egli inganno non habbia ad uſare; ne poſſa dare arme, le quali dalla diſpoſitione del corpo ſuo ragioneuolmente non ſi poſſano aſpettare.* Che *ſe bene altri puo dire, che naturalmente noi ſiamo formati*

tali che

condannato. Tanto ho da dire della capitolatione ancho ra, che ella si fa di concordia di amendue le parti: & che uno non puo costringere l'altro ad accettare conditione che sia fuori della legge del tutto trãsito. Mi par super fluo ricordare che all'attore primieramente di muouer si conuenga per andare à ferire il suo nimico, che hauen= do egli da prouare, & all'altro bastando difendersi, chia ra cosa è, che non si mouendo colui, questi non ha da fare mouimento ueruno, & tutto quello che egli adoperasse auanti che uedesse l'attore inuiato per andare ad assalir lo, sarebbe di souerchio.

CHI FA MOTTO DE CIRCOSTAN TI ALLO STECCATO DEE ESSE RE CASTIGATO CAP. XIIII.

Costume ordinario è, che allo entrar de' caualieri nello steccato si mandi il bando che alcuno sotto la pena della uita nõ debbia parlare, ne far motto, ne segno alcuno: & in quella manie= ra, che egli uien fatto, seueramente sen za alcun risguardo dee essere mãdato ad essecutione, trat tandosi dello interesse della uita, & dell'honore altrui: di che altro maggiore non si puo hauere. Vero è che M. Paris propone un caso di due, che entrati in campo l'u= no essendo di uno incontro caduto, & l'altro senza es= sersene aueduto per lo campo scorrendo dal fratello sgridato tornò, & uinse il suo nimico: & che sopra que= sto caso il Signor del campo dichiarò, che chi uinto haue

il picciolo portando esso le arme, non uorrebbe, che il bracciale, o lo schiniere dell'aduersario fosse piu lungo del suo; io mi marauiglio come alcun padrino à dispu= tar sopra questa differenza si conduca. che il diritto è che la arme del grande armi lui tanto à proportione del corpo suo, quanto è armato il corpo del minore. ne si debbono le arme una con altra misurare, ma addattarle a' corpi. Et se il bracciale mio arma me infino al nodo del la mano, infino al nodo dee esse armato il mio aduersa= rio. Et se infino al nodo della mano ho scoperto il brac= cio, medesimamente dee essere anchora il braccio del mio nimico. & cosi di parte in parte à proportione delle mẽ= bra, & non con pari lunghezza di arme si hanno da ar= mare i caualieri: che arme eguali si hanno da dir quelle, le quali armano egualmente. Ma chi mette in campo le cosi fatte dispute, da segno di non uoler combattere: & il tempo, che in quelle si consuma, dee correre in pregiu= dicio di chi di quelle è auttore. Et il medesimo è anchor da dire di quello, che si spẽde in far rassettare arme, por tandone il reo di nuoue, & inusitate: che passando le ho re per colpa sua, debbono correre à danno di lui. Et per cioche cosa manifesta è, che in podesta del reo è di appre sentar le arme quanto prestamente piace à lui, per tan= to ogni uolta che elle non sono appresentate tutte, tutte, tanto in tempo, che l'attore possa essere armato, & hab= bia tempo conueniente da poter con quelle la sua intention prouare, direi io sempre, che il cõ battere dal reo fosse mancato. Et di chiarerei, che l'attore al do= uer suo hauesse sodisfatto.

DEL DI DELLA BATTAGLIA. CAP. XII.

IL tempo ordinato alla battaglia senza altro dubbio per approuato castume è dal leuare, al coricar del Sole: et chi in tal tempo non pruoua la sua intentione, non ha piu luogo da combattere sopra quella querela. Et se la giornata trapassa senza battaglia, non percio si ha da rimettere la pruoua nel seguente giorno, se non con consentimento del reo: il quale essendo stato per quel dì richiesto, & essendosi in tempo appresentato, all'honore, & al douer suo ha sodisfatto (se per colpa sua la battaglia non è mancata) & da ogni obligatione di quella querela rimane assoluto. Ne basta, che il reo consenta: ma è da uedere se il Signor del campo ui uuole anche egli acconsentire: che hauendo il campo conceduto per quel dì determinato, passato quello egli piu auanti non è obligato: ma alla richiesta dello attore non concorrendo la uolunta del reo, et quella del Signore insieme, ogni cosa che altri tentasse sarebbe in uano. Ben potrebbe la patente del campo essere stata espedita con tal forma, che per lo partirsi del Sole la battaglia non si douerebbe partire, o il seguente giorno si douerebbe rinouare: ma se nuoue conditioni non sono espresse per ordinario stilo quello, che di sopra habbiamo detto si ha da osseruare.

Lo scriuere

tali che poßiamo adoperare in ogni eſercitio coſi l'una come l'altra mano, pur nondimeno in queſto eſſere noi de ſtri & mancini è fermamente da tenere che

,, Noſtra natura è uinta dal coſtume.

Et per tanto ſe io ſaro deſtro, & per tale ſaro conoſciuto, non douero uoler coſtringere il mio nimico à combattere con una arme da mancino, non eſſendo quella la diſpoſitione della perſona mia, ſecondo laquale l'aduerſario mio ha con me da combattere. Et ſe io non hauero difetto nelle braccia, ne nelle coſcie, ne nelle gambe, non douero appreſentarmi à battaglia con bracciali, ne con arneſi, ne con ſchinieri, che impediſcano il piegare del gomito, o del ginocchio, o il contrapaſſare; che queſto è manifeſto inganno, & da gli ſteccati dee eſſere del tutto ributtato: & i padrini non debbono tali armi accettare, ſe hanno giudicio, o contezza di ragion di caualleria. Se io ſaro zoppo, o ſtroppiato di uno braccio, o di una mano, o ſenza uno occhio, potro ben dare all'aduerſario mio una arme, che gli leghi ſimilmente la gamba, il braccio, o la mano; o che gli aſconda uno occhio. Ma ſe colui che mi sfida ſara ſenza uno occhio, non douero dargli una celada, che gli aſconda l'altro occhio: ne ſe egli ſara ſtroppiato di uno braccio douero dargli bracciale, che gli impediſca il ſano. Et in concluſione mi douera eſſer lecito di dare al mio nimico arme, che lo impediſcano di quella maniera, che io mi trouero impedito: ma ſe io impedito non ſaro, non douero impedir lui. Dichiarando, che ſe io ſaro priuo dell'occhio deſtro, & egli del manco, io non douero percio uolere à lui chiudere anche il deſtro, che queſto non è uolerlo pareggiare alla mia diſpoſitio=

ne, ma priuarlo di ogni dispositione, Et questo, che detto ho de gli occhi, intendo medesimamente delle altre mem=bra. Non parlo di quella quistione, di far che altri si debiliti al pari del richiesto, o si lasci cacciare uno occhio, o fare delle altre cosi fatte follie: che questa è disputa souerchia, & uana. Bene è da sapere, che gli impedimenti, i quali detto habbiamo, che sono leciti di porre altrui hãno da esser tali, che impediscano solamente, & non offendano: che le arme o sono da difesa, o da offesa: & quelle da difesa hanno da coprire colui, che le porta: & quelle da offesa sono per offendere l'aduersario: & chi le ado=pera in guisa, & à fine che elle habbiano da fare effetto contrario, opera contra natura: il che in alcun modo nõ si dee consentire. Questi ritrouatori ueramente di arme nuoue, come di celade, che habbiano la cherica, di spade mozze, & di altre arme lontane da ogni uso di caualieri non so quanto siano degni di molta lode. Che se per essere io grande uorrò questo uantaggio di ferire l'aduersario mio in su la testa, io combatterò col capo ignudo. Et se temerò, che l'arme non mi pungano, mi metterò in=dosso tal corazza, che non hauerò paura ne anche de gli archibugi, & non darò da ridere à gli spettatori. Et percioche si sogliono usare alcune punte per difesa de' deboli da non uenire alle prese, quelle par, che siano ho=mai si approuate, che piu dir nõ si possa, che si habbiano à rifiutare. Nel rimanente quelle saranno arme piu honoreuoli, che piu saranno cauallaresche: & quelle piu saranno cauallaresche, che piu saranno da' caualieri usate in su la guerra. Et percioche intorno alle arme da difesa si suole alcuna uolta disputare dell'armar piu, & meno: che

il picciolo

che uada ad ucciderlo, seguendo l'homicidio, io non saro per questo come micidiale castigato: che anchor che cosi sia uero, questo non è caso pari al caso nostro: percioche se colui non è castigato come micidiale, è percioche egli non ha commessa cosa, per la quale sia ordinata pena di homicidio. ma colui, il quale contra il bando ha dato il consiglio, al dator del quale è imposta la pena della uita, merita in esecutione di quel ordine, che gli sia tolta la uita. Et questa seuerita in tali casi da' Signori si dee usare senza alcun risparmio: percioche chi una uolta uno atto tale lasciasse impunito, si introducerebbe una licenza tale, che à gli steccati torrebbe ogni franchezza, et ogni sicurta.

SE DENEGANDO, O INTERROMPENDO IL SIGNOR DEL CAMPO LA BATTAGLIA ELLA SI HABBIA PURE À PERSEGUIRE. CAP. XV.

Vno altro dubbio propone M. Paris, il quale à me sembra, che habbia bisogno di nuoua consideratione. Et cio è: Essendo due condutti al campo & non uolendo il Signore lasciarli combattere, se si douera prouedere d'uno altro campo per diffinitione della querela. & conchiude di si. Ma è da notare, che egli parla secondo il uecchio costume, quando il reo ordinariamente il campo mandaua: perche è da dire che buona è la sua

sentenza: percioche essendo cosa propria de' rei il fuggire, sarebbe uerisimile che colui, il quale reo essendo hauesse il campo trouato, hauesse anchora quella malitia procurata. la quale essendo in pregiudicio dell'attore, conueneuole cosa è, che all'honore di colui sia proueduto. Ma mandando il campo l'attore, à cui si appartiene di procacciare, che all'abbattimento si habbia à uenire, cessa quella sospitione; conciosiacosa che si come non combattendo il reo, col solo condurcersi al campo si puo tenere d'hauere all'honor suo sodisfatto, cosi l'attore se nõ combatte, non puo uenire al fine della sua intentione. & pertanto nõ è da pensare, che colui, il quale nõ cõbattendo rimane con carico, habbia da procurare di non douer combattere. & quando pure egli il procurasse, in cio nõ sarebbe pregiudicio ad altra persona, che à se medesimo: di che non rimarrebbe à cui di fauoreuole rimedio si douesse altramente prouedere. Et quãdo egli anchor nõ ne hauesse alcuna colpa, & che il Signor del campo gli mãcasse, dir si potrebbe che egli doueua esser piu diligente in ricorrere à Signore, della cui fede potesse esser sicuro. Et per parte del reo si potrebbe rispondere, che egli non dee essere aggrauato per una querela di condurcersi piu di una uolta ad isteccato. Et percioche non è cosa conueneuole, che caualiero da Signore alcuno debbia essere ingannato, ne sotto la fede sua rimanere uituperato, à colui, cui dal Signore mancato fosse, sarebbe lecito di richieder quello à battaglia come mancatore di fede: essendo questo mancamento tale, che rompe i priuilegij delle maggioranze, secondo che poi diremo al luogo suo. ne potrebbe il Signore la battaglia rifiutare, perche co=

lui haueſſe il carico di altra querela, hauendogli eſſo interrotta la diffinitione di quella. Benche il rompimento della fede ſi potrebbe perauuentura moſtrar coſi manifeſto, che di pruoua di arme nõ hauerebbe meſtiero. Et per tornare a' caualieri al campo condutti, dico, che ricuſando il reo di piu andare ad altro campo, pagãdogli l'attore le ſpeſe, & mandandogli nuoue patenti, non ſo come poteſſe con honore rifiutar di tornare à difendere il ſuo honore. Et queſto che detto ho di coloro, che fuſſero al campo condutti, dico anchora di quelli, i quali nello ſteccato foſſero entrati, & che alle mani uenuti, prima che la battaglia, o il di foſſe finito, dal Signore foſſero ſeparati, che douendoſi l'abbattimento fare à tutto tranſito, per eſſere dal Signore interrotto, non ſi puo dire, che ſia finito, et come che coſi fatti caſi auuenir non ſi ueggano, ne io penſi, che habbiano da interuenire, pure hauendone altri parlato, & auuenir potendo, non gli ho uoluti laſciar paſſare ſenza ragionarne, hauendo maßimamente per la uariatione de' coſtumi biſogno la eta noſtra di nuoua dichiaratione. Et a' Signori ho io da dire, che o non debbono patenti di campo concedere, o poi che concedute le hanno, non debbono ne uietare, ne interrompere la battaglia. Bene hanno eßi da uſare ogni ſtudio di non dar cãpo, ſe le querele battaglia nõ meritano: et in quelle, che meritano diffinitione di arme, poi che i caualieri ſotto la loro giuriditione ſono ridutti, debbono con ogni induſtria faticarſi per uedere, ſe poteſſero con concordia dar loro fine: che queſto è ueramente honoreuole oficio, & da caualier generoſo, & da Prencipe uirtuoſo. Et quando egli auueniſſe, che altri hauendo la querela

falsamente esposta, & che con false pruoue hauesse al Signore dato à uedere, che abbattimento le si conuenisse: et che uenuti i caualieri al campo la cosa si trouasse stare in altra guisa, & quella informatione falsa si discoprisse; in tal caso direi, che non solamente giusta cosa fosse il negar la battaglia, ma che colui, il quale le patenti domandate hauesse, il principale dico, douesse essere arrestato, et non relassato se non hauesse prima pagate le spese alla parte contraria, per hauerla indebitamente molestata, & nõ dirittamẽte tentato quel giudicio. Et quãdo anchora contra di lui, & contra qualunque altra persona in quella querela hauesse la man posta, si procedesse di pergiurio, & di falsita, questa direi io che fosse opera di honoratißimo, & di giustißimo Signore; che cosi si darebbe a' cattiui il conueniente castigamento, & si uerrebbe insieme à dare un notabile esempio, che altri non hauesse ardire di andar con colorate menzogne ad ischernire la auttorita de' reuerendi tribunali.

SE I CAVALIERI NE GLI STECCATI PENTIRE SI POSSANO DI COMBATTERE. CAP. XVI.

SI muoue anchora una altra quistione et questa è tale, Se caualieri in campo condutti pentire si possano di combattere. Il che primieramente non mi par che tra persone honorate possa in alcun modo auuenire. che come si potra pentire l'attore di uoler diffinire la sua querela, senza rimanere con perpetuo biasmo, & dishonore, nõ do

uendo piu potere altrui à battaglia richiedere, per non hauer prouato uero il detto suo, per loquale egli gia l'arme prese haueà? Io conforterei ben ciascuno, che sentēdo si douer prendere ingiusta querela, quella non pigliasse, & prima che combatterere contra la uerita, che egli douesse allo ingiustamente offeso dare ogni debita sodisfattione, come nel terzo libro diremo piu ampiamente. Ma questo si dee far per tempo, & per amore di uerita, & per zelo di uirtu: che il perseuerare, o per dir meglio lo stare ostinato in uno proponimento fin che l'huomo si truoua con le armi in mano, & poi uoler mutar proposito, mi par che sia opera non meno di animo uile, che di maluagio. Ne ueggo come questo pentimento dalla parte del reo possa uenire, saluo se egli non uuole cedere la querela, & confessarsi tale, per quale egli è stato incolpato: il che (come dell'attore ho detto) con men uergogna potrebbe egli fare prima che egli le arme prendesse, che dapoi che fosse armato. Et à qualhora senza altra sodisfattione tra loro si uenisse alla pace, non ui ha dubbio alcuno, che all'attore ne rimarrebbe il uituperio. Si che come un tal caso possa auuenire io non l'intendo. Ma pur quando egli auuenisse, il parer mio sarebbe che se la querela fosse di cosa, che à Prencipe si appartenesse, o fosse di interesse altrui, il Signore gli douesse costringere o alla battaglia, o à chiarire la uerita del fatto. quando ueramente fosse di cosa loro propria, & particolare potrebbe senza battaglia, ma non senza uergogna licentiargli. Bene è uero, che quando anchor la querela abbattimēto richiedesse, & che essi uoglia di combattere non hauessero, non so come à far da douero potessero

esser costretti:eccetto chi non uolesse alla guisa, che gia fece Asiiage Re de' Medi contra Ciro combattendo, mettere loro dopo le spalle chi con gli spiedi gli facesse andare auanti.

SE I CAVALIERI NELLO STECCATO POSSONO MVTAR QVERELA. CAP. XVII.

E quella altra dubitatione intendo io di passar con silentio,nella quale si propone,che combattendo due l'uno dice: difenditi traditore,& l'altro risponde, Io ti cedo la prima querela, & sopra questa seconda combatto hora con te. Nel qual caso non ho io dubbio alcuno,che colui,à cui la querela è renuntiata,di quella nõ sia uincitore:Ne che uincendo l'altro la seconda,non debbia medesimente uicitor di quella esser giudicato. Ma bẽ dico,che ne l'uno,ne l'altro di quello steccato non uscirebbe con honore:anzi che l'uno, & l'altro sarebbe caduto in biasimo di mal caualiero,p hauere amẽdue preso à cõbatter per ingiusta querela; il che dall'hauere l'uno,& l'altro perduto si presumerebbe. Et percioche l'una uittoria dall'altra perdita non rileua,si come chiaramente dimostreremo nel terzo libro, come mali caualieri in altre querele potrebbono esser ributtati. Ma in simili auenimẽti,colui che uolesse attaccar la nuoua querela nõ douerebbe dire,ti renuntio la prima,ma solamente, Tu menti,che io sia traditore,& sopra questo da hora innã

zi mi difendo: & uincendo questa, non si potrebbe dire, che hauesse l'altra perduta: anzi sarebbe la presontione in fauor suo, che hauendo l'aduersario tolto à combatte re il torto ĩ q̃sta, hauesse il torto hauuto anche nell'altra. Ma colui, à cui tornerebbe meglio cõbattere sopra la prĩa querela, nõ douerebbe alla secõda accõsentire, anzi rispõdere, ch'egli finisse la prĩa battaglia; et che del rimanẽte appresso si parlerebbe. Et dicẽdo l'altro di renũtiargli la prima, Egli accettar douerebbe tal renuntiatione, & al Signor del campo hauerebbe da domandare le patenti della uittoria, & piu non combattere con colui. Ne il Signore piu gli douerebbe lasciar combattere. Et questo è quanto mi occorre à dire in questo sugget to di quello, che à caualieri s'appartiene; Et uenendo all'officio de Signori dico, che se dapoi che le patenti de' campi sono espedite o in campo, o fuori di campo i caualieri uogliono mutar querela, essi possono riuocar le loro patenti, & uietar loro il combattere; percioche non sono tenuti di dar cãpo, senon sopra quella spetial quere la, che à loro è stata portata, & sopra la quale essi hãno le loro lettere concedute; là onde anche per questa ca gione non sarebbe senon bene, che la querela nelle paten ti fosse esposta. Et piu diro io anchora, che mutando i caualieri querela nello steccato senza licenza del Signore; & seguendone morte, il Signor potrebbe punire l'uccisitore di homicidio, hauendo egli un huomo ucciso nella giuriditione sua senza la sicurta del campo franco, non si intendendo quel campo esser franco, & sicuro senon per quella spetial querela, per la quale fosse stato cõceduto. Saluo chi non uolesse dire, che sentendogli il Signore

prendere la battaglia sopra nuoua differenza, & loro non la uietando, uenisse tacitamente à consentire: il che non appruouo, ne condanno.

DI QVELLI CHE NON RISPONDONO, O AL CAMPO NON COMPARISCONO. CAP. XVIII.

Ome altri da altrui à battaglia è richiesto, cosi dee disporsi à rispondere non con parole solamente, ma con arme anchora, eccetto se il richieditore fosse tale, che ragioneuolmente potesse essere rifiutato, o ributtato. Della qual cosa nel terzo libro serbiamo il luogo à douerne ragionare. Intendendosi sempre nondimeno, che altri per uia ciuile non si possa difendere: & che la querela meriti battaglia. Ma cessanti questi rispetti, chi richiesto non risponde, o senza giusta cagione non accetta patẽte di campo, o quella accettata, senza cagion legittima nõ comparisce, cade in grauissima infamia nel cospetto di ogni honorato caualiero. Et il richieditore al tempo conueniente dee appresentarsi al campo, & far le usate solennita. Che il giorno precedente al di statuito alla battaglia, il padrino si suole appresentare al Signor del cãpo, & dire che il suo principale è uenuto per prouare la sua querela: Et che pertanto esso procurador suo comparisce per uedere se la parte contraria è uenuta, & se intende di capitolare, o di dire altro, accioche il giorno seguente siano piu espediti per uenire alla determinatione protestando che da lui non manca: Et preghera il Si=

gnore che faccia uedere se egli, o altri per lui, è uenuto: Et che non hauẽdosi notitia della uenuta sua, uoglia per un publico bando comandare che chi è per la contraria parte debbia comparire, & quando il richiesto alla battaglia non si appresenti, si procedera contra lui come cõtra contumace, & mancatore. Il che il Signor del campo nõ gli douera negare. Et il di ordinato alla battaglia douera ad hora conueniente il caualliero appresentarsi al lo steccato; & il Padrino rappresentarsi al Signore, isponendo che il suo principale è al campo condutto per douer combattere facendo nuoua istanza di un nuouo bando à perseguir la querela: Et il medesimo tornera à fare in sul mezo giorno, & uerso la sera: Et insieme fara mostra di arme, & di caualli, co' quali era uenuto apparecchiato per combattere. Et ultimamente hauera da accusare la contumacia dell'aduersario; & da domandare che il suo principale sia lasciato correre il campo, et che per uincitor sia dichiarato; Et l'altro per contumace, & per mancatore, & per uinto nella querela sia condannato, et che il dichiarato uincitore possa usar de' termini, i quali contra cosi fatti contumaci per istilo di caualleria sieno permeßi. le quali cose tutte dal Signore gli doueranno esser concedute. Et il caualiero con honoreuole pompa di caualli, & di arme, di trombe, & di tamburi entrato nel campo quello intorniera tre uolte, & ne riportera le patenti. Dopo il quale atto il contumace dal l'aduersario suo potra esser portato dipinto. Et quello che detto habbiamo dello attore potra medesimamente fare il reo conducendosi egli al campo, & non comparendo la sua parte contraria.

QVANDO S'ALLEGHINO IMPEDIMENTI DEL NON COMPARIRE AL CAMPO COME SI HABBIA A FARE. CAP. XIX.

R se alcun caualiero al termine statuito al campo non comparisse, & mandasse à fare la scusa, che da giusto impedimento fosse stato ritenuto, è anchora da uedere quello, che in questo caso si habbia à fare. Intorno alla qual proposta dirò io primieramente, che quando lo impedimento occorresse à tal tempo, che auanti che la parte contraria si mettesse per andare al campo, di quello le si potesse dar notitia, ciò si douerebbe fare leuando à colui la fatica, & la spesa, & à lui si douerebbe mãdare la giustificatione della sua legittima scusa, offerendosi anchora à lui in conueniente termino di douergli egli prouedere di altri campi bisognando, & di sodisfare à quello di che per tal prolungation di termine l'altra parte patisse detrimento. Quando ueramente lo impedimento così subito soprauenisse, che non gliele potesse far sapere auanti il dì della giornata, non perciò nõ douerebbe la scusa essere approuata per buona, pur che ella fosse di impedimento legittimo: & à colui il quale al campo fosse uenuto si douerebbe la spesa ristorare: che se io mi sono con te cõuenuto di esser teco il cotal giorno nel cotal luogo per la tal determinatione, & io quiui mi appresento, & altro interesse te ritiene, douendo io per tale effetto à nuoua spesa ritornare, honesta cosa non è,

che la tua commodita ritorni à me in incōmodita & danno. Ma scusa di impedimento legittimo sarebbe graue infirmita, tempesta, o acque, che il camino gli impedissero, guerra della patria, o del suo Prencipe, o contra infideli. & cose altre simiglianti, le quali ogni giusto Signore per giuste cagioni potesse giudicare. Vna prigionia potrebbe anchora essere legittima scusa, quando ella non fosse tale, che egli uerisimilmente schifarla potendo, non la hauesse schifata: che i caualieri secondo i luoghi, ne' quali si trouano, douendo in querela entrare, se ui è sospetto alcuno, che il Signore gli habbia ad impedire, essi prima di là si partono, & in parte ricouerano, doue pensano di esser sicuri di non douere essere dalla loro intentione impediti: che in casi di honore chi non procura per tutte le uie di sodisfare all'honore, & chi ad altra cosa pensa, che all'honore, contra l'honor suo commette mancamento. Perche quando altri per uolere starsi à casa fosse dal Prencipe suo fatto arrestare, io hauerei quella scusa tanto per legittima, quanto se egli quella prigionia si hauesse procurata. Ne per legittima cagione di prolungatione di tempo hauerei io, se altri dopo la querela gia contestata prendesse un nuouo carico di maestrato, o altro, che questa istimarei io che fosse à questo effetto mendicata, & non da douersi approuare per buona: percioche hauendosi obligatione di honore, à quello dee ogni huomo sodisfare prima, che andarsi à procacciare nuoue imprese. Vero è che se in quel mezo tempo occorresse, che ad altrui, o per successione, o per altra buona fortuna in mano gli cadesse alcuna Signoria, & che quella fosse tale, che l'aduersario suo di pari, che

egli era à lui,non pari uenisse à rimanere, questo dir si potrebbe, che fosse un nuouo,& giusto impedimento,et non tanto di tirare il tempo in lungo, quanto di combattere con la propria persona; che in tal caso per persona sustituita, o uogliamo dire per campione à determinare con le arme la incominciata querela sarebbe obligato. Et se fosse tirato ad honoreuole grado di ecclesiastica degnita, ne per se, ne per campione piu gli sarebbe lecito di prendere, ne di accettare querela di arme. Quando ueramente trouandosi altri in ambasciaria, o in maestrato gli accadesse entrare in querela, potrebbe tardare la diffinition di quella al fine dell'officio suo: ne quello oltra l'ordinario termine si douerebbe prolungare.

IN QVANTI MODI SI POSSANO VINCERE LE BATTAGLIE NE GLI STECCATI. CAP. XX.

LE battaglie ne gli steccati possono hauere diuersi fini, che puo auuenire, che combattendosi infino al tramontar del Sole il richieditore non uinca il richiesto, ne anchor sia uinto da lui: & in tal caso il reo per uincitore douera essere giudicato,& assoluto dal biasimo, che dall'aduersario gli sara stato dato; & l'attore per perditore sara sententiato; & come mal caualiero uolendo appresso richiedere altrui per altra querela potra essere ributtato. Ma non sara percio prigione del reo, se egli non lo si haura conquistato. Et questo ca

ſo è ſolo quello, nel quale combattendo, & non uincendo ſi uince, & è ſolo del reo. Gli altri all'attore, & al reo ſono comuni. Et uno è uccidendo il nimico: uno altro è quando altri ſi rende, o uogliam dire ſi da per prigione, con quali maniere di parole ſi uoglia dandoſi per uinto: il terzo è quando altri ſi diſdice eſpreſſamente, ſponendo la querela, & di quella confeſſandoſi o della uerita accuſato, o falſo accuſatore. Et ultimente uinto, & prigione è colui, il quale fugge dello ſteccato. Et di queſti modi di perdere ciaſcuno è tanto piu uergognoſo, quanto l'habbiamo piu baſſo in ordine riposto. Non è da tacere, che ſi come il morire nello ſteccato da' caualieri è reputata la perdita men uergognoſa, coſi è ella la piu pericoloſa, & la piu dannoſa: percioche coloro, che coſi muoiono, dalla chieſa ſono ributtati: & i corpi loro à ſepoltura in luogo ſacro nõ ſono riceuuti. Ma potrebbe anche auuenire, che alcuno per uiua forza faceſſe prigione l'aduerſario ſuo: & quello teneſſe legato, o in altra maniera in tal modo lo haueſſe in ſuo podere, che ad ogniuno foſſe manifeſto, che egli uolendo uccidere il potrebbe. & coſi ſtando finiſſe la giornata. Or coſi tenendolo, & facendo inſtanza che ſi diſdiceſſe, o che ſi rendeſſe, & colui ad alcuno di queſti partiti conſentire non uolendo, chiara coſa è che lecito gli ſarebbe dargli la morte. Ma pur quando egli non l'uccideſſe, & il giorno al ſuo fine foſſe arriuato, dubitar ſi potrebbe, che giudicio in cotal caſo ſi doueſſe fare. Et quando il reo foſſe ſuperiore, non è punto da dubitare, che egli per uincitore non doueſſe eſſer dichiarato, uincendo egli (come detto habbiamo) per minor pruo-

ua, che questa non è. Ma quando l'attore fosse egli colui, il quale in sua mano hauesse il reo, non cosi di leggieri se ne potrebbe fare la determinatiõe. Et in questo caso primieramente à loro capitoli saria da riguardare, che potrebbono essere in tal modo formati, che con quelli ageuolmente si potrebbe senza altro fare diritto giudicio. Che quando nella capitulatione fosse espresso, che l'attore non si intenda hauer uinto, se egli non uccide, o non fa disdire il reo, in tal caso non potrebbe essere detto uincitore. Ma se si dicesse, che il reo non si intendesse essere uinto saluo se egli non fosse morto, o disdetto, io non condannerei gia lui per uinto, ma bẽ direi, che l'attore al douer suo hauesse sodisfatto, essendo in sua mano stato di uccidere il suo nimico. & uolendo il reo in altra giornata rinfrescar la battaglia sopra la medesima querela, o sopra l'abbattimento di quella giornata, non mi parrebbe, che douesse essere da giusto giudice ascoltato. Et quando pur ne capitoli non fossero parole à quel caso appartenẽti, tenẽdo uno un'altro in sua balia (come di sopra è detto) à me pare, che l'altro non sarebbe men prigione dell'uno che se egli si fosse renduto: & che uinto et prigione douerebbe essere giudicato. Et il uincitore di doppia gloria sarebbe da essere honorato, si come colui, il quale della sola uittoria contentãdosi cõtra l'altrui uita non fosse uoluto incrudelire.

DI COSE CHE SVCCEDONO ALLE VITTORIE DE GLI STECCATI.

CAP. XXI.

IL uinto in isteccato è prigione del uincitore. Et del prigiõe tutte le arme, ueste, sopraueste, caualli, & altri arnesi di qualũque maniera si siano, che siano stati portati nello steccato o p cõparire honoreuole, o per cõbattere, sono di colui, che ha uinto. Et questa è la uera openione in questo suggetto: percioche le spoglie del uinto sono le insegne del uincitore. La persona del uinto per honorato costume uiene da' caualieri donata o al Signore del campo, o ad altro Prencipe, à cui egli, o colui sia seruidore, o raccomandato. Et questa consuetudine, come che io la commendi, & conforti ciascuno à douerla seguitare, non percio dico, che quando il uincitore uoglia non possa usare delle sue ragioni, et tenerlosi per prigione. Ne cio gli dee essere negato da ueruno, conciosiacosa che egli si puo di lui seruire, ma non gia à uili officij, ne ad altro, che à cose à caualieri appartenenti. Et i prigioni fatti in isteccato possono essere costretti à pagare le spese fatte per quella battaglia. Et si possono eßi riscattare appresso per danari non altramente, che caualieri presi in guerra. Et chi dal suo uincitore alcuno ne riscuotesse, potrebbe farlo guardare, & imprigionare infino che egli prouedesse del riscatto. ma non sarebbe lecito di accrescergli taglia oltra quella, che egli pagata hauesse per lui. Et chi non ha da pagare, seruendo cin=

que anni in opere à se conuenienti, è libero, & pagamento de gli alimenti non gli si puo domandare. Et quando altri à uili esercitij uolesse adoperarlo, lecito gli sarebbe fuggire. Et hauendosi un prigione in dono non gli si puo metter taglia, ma si dee cortesemente liberare. A' queste cose ho da aggiũgere, che il uincitore nõ puo donare il uinto à persona pari, o di minor conditione di se senza la uolunta di lui. Et quando altri essendo in prigionia crescesse in faculta, o in istato, non gli si douerebbe domandare il riscatto senõ secondo l'hauere del tempo, che fu fatto prigione. Et uenendo à morte il uincitor di lui, egli nella heredita del morto uiene à rimanere. In caso ueramente che prigione sotto fede di douer tornare ad ogni richiesta sia in liberta rimesso, richiesto non dee mãcare di seruar la fede. ma quando il uincitor suo fosse o ribello del comune Signore, o scomunicato, o fra lui & esso fosse nuoua nimista, non sarebbe obligato à douere à lui tornare. Et se il relassato fosse appresso Signore diuenuto non sarebbe tenuto al ritorno, ma riscuoter si douerebbe. Et se stando in prigionia fosse stato mal trattato, & il Signor suo non si fosse contentato di taglia conueniente, potrebbe rimanersi da tornare à lui; ma non percio da pagar la conueneuole taglia si douerebbe rimanere. Et occorrendo, che il prigione liberi il Signor suo di alcun gran pericolo, dee per le leggi essere incontanente posto in liberta.

DELLA

DELLA DIVERSITA DELL'ANTICO ET DEL MODERNO COSTVME INTORNO A' VINTI. CAP. XXII.

ON uoglio lasciar di dire, che quello, che di sopra ho detto de' prigioni, è stato introdutto anzi per costume di caualieri, da poi che per punto d'honore hanno cominciato à prender le querele, che per alcuna antica ordinatiõe di Duello. Che per le leggi de' Longobardi, chi era uinto in battaglia era non dato prigione, ne dichiarato infame per ogni querela, ma uariamente condannato per quella colpa, della quale egli era stato accusato. Che secondo che in quelle chiaramente si truoua scritto, quale di homicidio incolpato rimaneua uinto, perdeua una mano: & chi era dannato di adulterio, era à morte sententiato. Et de' testimoni, i quali per confermatione de' loro detti combatteuano al uinto era tagliata una mano, & gli altri compagni le loro mani per danari ricomperauano. Questo si seruaua per le loro leggi. Con tal seuerita esercitauano essi i giudicij de' loro Duelli. Et dicono i nostri dottori, che per essere questa pruoua incerta, quando ad altrui in isteccato fosse prouato mancamento degno di estremo supplicio, non si douerebbe percio dargli morte, ma parte della pena gli douerebbe essere rimessa, dandogli punitione piu leggiera. Il che si come essi dicono ueramente, & lodeuolmente, cosi è anchora da dannare il costume di coloro i quali in caso di Duello fanno le forche apprestare, &

il perditore fanno appiccare incontanente. Ma per Dio quale puo essere maggior punitione di quella, che le leggi de' nostri abbattimenti usano di dare à coloro, che sono uinti? Esse gli castigano non in danari, non in mozzar di membra, & non nella uita: ma in quello, che sopra tutte queste cose è caro ad ogni persona di intelletto; conciosiacosa che nel priuano dell'honore, per amor del quale non è cuore alcun generoso, che non corra ad ispendere la uita. Coloro che degli steccati escono uinti tanta uergogna ne riportano, con quanto desiderio di honore ui poteuano essere entrati. Et cio non per essere uno huomo stato uinto da uno altro huomo, che necessario è, che combattendo due, uno rimanga superato: & (come di sopra habbiamo detto) l'attore anchora non perdendo perde. si che non per essere combattendo uinto, rimane il caualiero dishonorato, ma percioche egli è hauuto per mal caualiero, il quale habbia uoluto prendere ingiusta querela, & combattere contra la uerita, la quale egli principalmente à difendere è tenuto. Et pertanto considerata la grandezza del pericolo, al quale si mettono coloro, i quali alla pruoua delle arme ricorrono, debbono i caualieri esser piu lenti à prendere la spade in mano, & non muouersi, se grande sforzo non gli costringe, & se non sono cosi sicuri di combatere per la giustitia, che possano hauere fermissima speranza di douer conseguire il fauore del diuin giudicio.

DELLA GIVSTITIA, CHE HANNO A' FARE I SIGNORI

CAP. XXIII.

IL uoler parlare a' giudici & a' Signori di giustitia douerebbe esser cosa tanto souerchia, quanto ella è necessaria. Ne di tenerne ragionamento sarebbe mestiero, quando essi se medesimi conoscessero, & il loro officio intendessero, & à quello attendessero come si richiede. Ma se essi il piu non sanno, che si siano, ne che habbiano à fare, & anzi ad ogni altra cosa sono intenti, che à quello, che à loro si appartiene. Perche ho io à dire à que' tali, che debbono sapere di hauere hauuto da Dio que' gradi, a' quali fra gli altri huomini si truouano inalzati, non per maggioranza, ma per officio, accioche siano esecutori della uolunta di lui in premiare i buoni, in castigare i rei, in liberare gli oppressi, in soccorrere à bisognosi, & in somma à dare à ciascuno quello, che per giustitia, & per equita gli conuiene. Et queste cose uuole Dio, che siano messe in opera cosi sinceramente, che egli nella santa sua legge comanda, che non si habbia risguardo à cittadino, o forestiero; percioche non ui è differenza di persone. che non hanno i Signori, & i giudici da considerare chi sia ne costui, ne colui, ma solamente da mirar quello, che alla ragione sia richiesto. Et quel medesimo giudicio si dee fare in una conditione di persone, che in una altra si farebbe. Et tale ha da esser la sentenza, la quale si da per lo cittadino contra lo stra=

niero, qual si darebbe per lo straniero contra il cittadino, quando quegli fosse in quello stato di giustitia, che è questi, & che costui in quello di colui si ritrouasse. Et intanto è questa legge di giudicio dalla diuina legge cõfermata, che in quella non solamente si comanda, che nõ si debbia ne' giudicij honorar la faccia de' potenti, ma essendo usata in piu di un luogo di raccomandare i poueri, espressamente comanda, che ne' giudicij a' poueri non si debbia hauer compassione. Or essendo i Prencipi, & i Signori, & i giudici, & i maggiori, & i minori à tal fine stati ordinati, à questo loro officio douerebbono dirizzare tutti i loro pensieri, riconoscendosi per officiali, & per ministri del supremo Signore, & ne gli animi loro andar souente riuolgendo, che di quelle cose le quali essi giudicheranno, le appellationi ne andranno al uero, & sempiterno giudice. Et (secondo che dice la scrittura) tutto quello che haueranno giudicato, sopra di loro hauera à ritornare. Il che dee essere ad ogniuno troppo piu che chiaro, che non che le sacre, ma anchora le mondane lettere concorrono in questa sentenza, & dice Phocilide

,, Chi fara mal giudicio contra altrui
,, Fara giudicio Dio contra di lui.

Là onde secondo che disse Iosaphat, ricordar si debbono i giudici, che non giudicano per huomini, ma per Dio, & che il timor di Dio dee esser sopra di loro. In quistione adunque, della quale habbiano à far giudicio, non debbono portare ne da' letti, ne dalle camere alcuna cosa pensata, o preparata loro dalla loro affettione prima che le ragioni delle parti habbiano intese; ma secõdo quello, che

hauerãno udito, douerãno giudicare. Et pertanto si conuiene che da gli animi loro siano lontani tema, & rispetto di ogni persona, à cui habbiano riuerenza, ò desiderino di compiacere; che non habbiano desiderio di cosa, la qual pensino per quel giudicio piu in uno che in altro modo di douer conseguire; & che diano bando ad amore, & ad odio, che portino ad alcuna delle parti, tra le quali pẽda la quistione, della quale à loro si richiegga di giudicare, sapẽdo, che à niuno si dee hauer piu risguardo, ne piu si dee riuerire di esso Dio; & che ricchezza alcuna maggiore non si puo acquistare, che conseruarsi la gratia di colui, che in quella sedia di giudicio gli ha posti, et che di tutte le ricchezze è donatore, et che amare si debbono, & fauorire gli amici inquanto l'amore, & la affettione al debito, et all'officio non ci fa mancare: Et che non debbiamo con si acerbo odio altrui perseguitare, che contra noi medesimi uogliamo far riuoltare la ira di Dio. Opera sarebbe la mia da altra scrittura, che da un solo capitolo, quando io uolessi dire tutto quello, che mi ditta l'animo in questa materia: ma et in altri luoghi delle nostre scritture piu copiosamente ne habbiamo ragionato, & alle menti ben disposte questo puo essere assai, et alle altre nõ bastarebbe un grãdissimo uolume. Or quello, che intẽdo di dire à questo proposito di Duello è, che se nelle cose lieui, & di poco ualore, che lieui, & di poco ualore sono tutti i danari, & tutte le ricchezze per le quali tutto di si uiene in contentione, comparate cõ la uita, & con l'honore dell'huomo; Se in quelle dico per ogni legge diuina, & humana à Signori si richiede esser delle leggi cosi seruanti, & cosi amanti della giustitia,

quanto doueremo noi dire, che ſi conuenga loro di eſſere immaculati, quanto ſinceri, quanto giuſti, & quanto ſeueri là doue ſi mettono in bilancia coſi rare gioie, che theſoro alcuno al mondo non le puo compenſare? In queſti giudicij hanno i Signori principalmente da moſtrarſi Signori, in queſti hanno da ſcacciare de gli animi loro ciaſcuno affetto, & non conoſcere ne ſuperiore, ne amico, ne perſona di ſangue congiunta; Non mirare ad alcuno ſuo particolare, ne penſare à coſa che in giudicando piu à queſta che à quella guiſa ne poſſa ſeguire: ma ſolamente che giudicano della uita dell'huomo, che uale piu che tutti gli ſtati, & giudicano dell'honore, che ual piu che tutte le uite; & che giudicano in luogo di Dio; & che à Dio ne hanno da rendere ragione.

CONCLVSIONE DEL SECONDO LIBRO. CAP. XXIIII.

Q Veſte ſono quelle coſe, che & in preſenza de' Signori, & nel campo, & dopo la uittoria ci pare che ordinariamente poſſano occorrere, delle quali ſi habbia à trattare; & ſopra le quali habbiamo ſtimato eſſer neceſſario di ragionare. Or al terzo libro paſſando, paſſeremo inſieme ad alcune quiſtioni, alle quali habbiamo giudicato che piu ſi conuenga luogo ſeparato, che uolere nel primo, o in queſto ſecõdo libro tenerne confuſo ragionamento.

DEL DVELLO
DEL MVTIO IVSTINO= POLITANO
LIBRO TERZO.

PROEMIO.

ELLE leggi de' Longobardi anchor che molti capi si ritrouino, per li quali da' loro Re erano gli abbattimenti conceduti, pur nondimeno ui sono anchora di quelle ordinationi, per le quali si mostra, che la pruoua delle armi da loro era non meno dubbiosa, che odiosa giudicata; & che ingiusta cosa parea loro, che sotto uno scudo si douesse uenire alla diffinitione di cosa, la quale fosse di grande interesse. Et questa dichiaratione non in un solo luogo uien da loro fatta, & confermata: & fra gli altri da Aliprando Re in una sua legge si dicono co si fatte parole. Noi siamo incerti del diuino giudicio: et gia udito habbiamo, che molti per battaglia senza giusta cagione hanno la loro giusta querela perduta: ma per la consuetudine della gente nostra de' Longobardi nõ possiamo uietar l'empia legge. Io non so quale piu conuene

uole testimonianza di questa douermi rendere a' Duelli, dapoi che da que' medesimi, che gli hanno ordinati sono condannati: & il giudicio di quelli per uero non è approuato: & la legge, per la quale si concedono, per empia uiene biasimata. A questa sentenza si conformano le leggi nostre canoniche, & ciuili: che da quelle in tutto a' Duelli è dato il bando: & da queste per molto pochi casi, & assai malageuolmente sono permessi. Ne natione alcuna è barbara, o christiana, dalla quale gli abbattimenti così siano frequẽtati, come sono da gli huomini Italiani. Et quella natione, la quale altre uolte ha dato alle altre le diritte leggi, cõ piu barbare leggi, che alcuna altra si uede essere gouernata. che per ogni fuscello i caualieri nostri corrono alle battaglie: & senza intendere le querele i Signori senza alcuno risparmio aprono gli steccati. Et questo costume di combattere è stato introdutto sotto titolo di honore, quasi altri che i nostri, & che i moderni huomini di honore non siano stati, o non siano studiosi. Habbiamo nel primo libro allegato l'esempio de' Romani, i quali in querele d'honore si rimetteuano à dimostrare contra i loro nimici il lor ualore. di che ne seguitaua, che le loro contese in beneficio della patria si conuertiuano; là doue le spade nostre contra le uiscere nostre ritorcendosi, contra le patrie nostre adoperiamo quelle forze,

„ Che spender si deuriano in miglior uso.

Ma di tutte queste sconueneuolezze non si puo dire che altra ne sia la cagione, senon la terrena nostra ignoranza, dalla quale diuersita di openioni nascendo, conuiene, che ne seguiti contentione; & da questa aliena=

tion di mente seguitandone, si genera la nimista; per laquale fra' gran Prencipi hanno origine le guerre, & fra' caualieri i Duelli, non si prendendo da loro le querele in quella guisa, che nel fine del primo libro da noi è stato dimostrato, che elle si douerebbono pigliare. Perche essendo questa cattiua usanza tanto auanti trapassata: ne sperando io che gli huomini nostri per alcuna persuasione se ne habbiano à muouere, tanto maggiormente ho io da ricordare à' Signori, i quali i campi concedono, che eßi prendano quella uera persona di giudici, che la materia richiede, & che à loro si appartiene: & che habbiano consideratione sopra le qualita delle querele, sopra le conditioni delle persone, & sopra tutte quelle altre cose, che da queste due dependono, secondo, che da noi è stato per adietro dimostrato, & perinnanzi siamo per dimostrare. Et quelle diligentemente conosciute giudichino, & determinino con quella dirittura, & seuerita, che à giudice si conuiene, senza affettione, & senza eccettione di persone. che nel uero io non sò qual cosa piu honoreuole, & piu cauallaresca da loro si potesse adoperare. Mi danneranno perauuentura alcuni, ch'io pur torni à dir quello, che io ho detto, & ridetto. Et si dorranno forse i Signori, che io torni, & ritorni pure à ricordare loro il loro officio. Ma i molti disordini, i quali io ueggo senza fine esser multiplicati, & il disiderio di uedere la religione della caualleria nella sua prisAna dignita ritornata, fa che non mi pare di hauer mai detto cosa alcuna tante fiate, che di piu replicarla non sia mestiero. Ne so

uedere uia, per la quale piu commodamente le si possa porgere gioueuole rimedio, che per le mani di coloro, à cui le querele hanno da capitare: i quali quando fedelmẽte ui si uogliano adoperare, io sono sicuro, che fra nõ molto tempo le apporteranno salutifera medicina. Et tanto in questa materia bastandoci di hauer non tanto detto, quanto accennato, la incominciata nostra impresa andremo seguitando.

CHI NON DEE ESSER RICEVVTO ALLA PRVOVA DELLE ARMI.

CAP. I.

Essendo il Duello pruoua di arme, che à caualieri si appartiene, & essendo la caualleria grado honoratissimo, non è conueneuole, che alla pruoua delle arme se non da honorate persone si habbia à uenire. et pertanto si come dauanti à tribunali ciuili non è permesso, che persone infami possano altrui accusare, cosi nel giudicio caualleresco persona honorata da altrui, che da persona honorata non potra essere accusata; percioche come dee uolere apporre altrui mancamento di honore colui, che contra l'honor suo hauera mancamento commesso? Et essendo il mestiero delle arme stato istituito ad honoreuol fine, & per punire i cattiui, come deueranno essere à questo officio riceuuti coloro, i quali sono degni di punitione? Per ferma conclusione adunque sara da tenere, che alla pruoua delle arme non debbiano entrare co

loro, i quali contra il Prencipe, o contra la patria loro haueranno fatto tradimento, o anchora co' nimici haueranno hauuto alcuno intendimento, che in pregiudicio di quelli potesse riuscire: Et quegli, che presi da nimici tornar potendo non sono tornati; o mandati à uedere che facciano nimici, con loro si sono rimasi; o hanno fatto spia doppia; o hauendo obligatione di giuramento, o non hauendo seruita la paga, sono passati all'esercito nimico; o anchora non hauendo alcuna obligatione ui passano in quel tempo, che le gẽti dall'una, & dall'altra parte sono alle mani, che questo atto ha forma di tradimento; percioche mostrando tu di essere in mio fauore, & io di te fidandomi, tu al tempo del bisogno mi riuolgi le arme incontra. Anchora saranno da esser ributtati coloro, che nella battaglia haueranno i loro Signori, o le loro insegne abbandonate: & qual di dì, o di notte maliotiosamente hauera lasciata la guardia à lui commessa dell'esercito, o della persona del Prencipe. A' questi si aggiungeranno abbuttinatori, & tutti quelli che per alcuno militare eccesso saranno stati cacciati. Ne lascieremo di dire, che assaßini, & ladri, & ruffiani, & hosti, & tauernieri, scomunicati, heretici, & usurieri, et ogni persona esercitante mestiero à gẽtilhuomo, et à soldato, non conueniente, uiene ad essere da gli abbattimenti legittimamente ributtata. Et in somma tutti quelli, che di grande mancamento sono infamati, & che dalla legge ciuile alle testimonianze non sono riceuuti, in questo numero sono compresi. Et di questi dico io, che non solamente eßi richiedendo altrui possono essere rifiutati, ma che da ogni persona honorata debbono essere ributtati. Et qua

le con loro combattesse sarebbe mancamento, facendosi pari à persone dishonorate. Bene è uero, che quale per cagion di infamia uuole altrui ributtare, dee uedere, che colui di quel fallo sia stato condannato, o che la cosa sia cosi notoria, che egli non la possa negare. Che in altra guisa colui potrebbe appigliarsi alla querela del mancamento, che apposto gli fosse: & à chi gliele apponesse si richiederebbe di farne la pruoua. Et si come alle conditioni de gli huomini di sopra espresse non è lecito richiedere altrui, cosi richiesti non possono poi per cagione di tale infamia esser ributtati. Ne hauerei io per buona la scusa di chi dicesse, che prima non l'hauesse risaputo: che chi à uoler chiamare altrui à battaglia si conduce, dee maturamente considerare, che egli si obliga à tale obligatione, che poi non ui si concede pentimento. Non dico gia, che se dopo la disfida altrui facesse opera, che recasse infamia, o attore, o reo che egli si fosse, non potesse esser ributtato, si come appresso diremo in uno special capitolo. Non lascero anchor di dire, che quando honorato caualiero richiedesse pur persona macchiata, o richiesto la battaglia non rifiutasse, trattandosi in quello atto non solamente di particolare interesse, ma del pregiudicio anchora del grado della caualleria, officio sarebbe del Signore, à cui il campo fosse domandato, di non lasciar passare auanti un cosi fatto abbattimento: et patenti non ui si douerebbono concedere.

SE BASTARDI POSSANO MVOVER DVELLO. CAP. II.

I suole anchor cercare, se bastardi à Duello debbiano esser riceuuti; che per esser nati di non legittimo congiungimento, & dalle leggi non riceuuti à gli honori, ne alle heredita, par che non senza ragione dalla pruoua delle arme debbiano esser rimoßi. Poi considerato, che io del non mio fallo non debbo essere condannato; ma colui come huomo uile, & infame dee essere ributtato, il quale commette esso atto di uilta, o di infamia, par che altramente si debbia tenere maßimamente che sentenza di Hieronimo è, che del nascimento di questi tali la colpa è non di colui, che nasce, ma di colui che genera; Et dice Chrisostomo, che uergognare non ci debbiamo de' uitij de' padri, & delle madri nostre, ma solamente debbiamo noi essere intenti ad abbracciar le uirtu. Et che se bene altri è nato di bagascia, o di adultera, la uergogna di chi lo ha generato à lui non parturisce uergogna. Poi eßi per lungo costume alla arte della guerra sono riceuuti, & di molto honoreuoli carichi si sono uisti essere da loro uirtuosamente stati sostenuti. Et non solo a' gradi delle arme, ma a' Prencipati, & a' Regni, & allo Imperio de' cosi fattamente nati ne sono ascesi: & de loro successori tuttauia di honorati stati sono possessori. Il che se è (come ueramente è) par che ingiustamente loro uenga ad essere uietato, che non possano risentirsi delle ingiurie

che loro da altrui saranno fatte, ne possano prender la pruoua della uerità. Et pure non è di meno da dire, che se bene la colpa del loro nascimento non è la loro, essi nõ sono nati nobili: & non ottenendo per ragione la paterna nobiltà, non possono ne anche questo fauore di honor di arme cosi semplicemente conseguire. Che non come infami, ma come non nobili à tal pruoua non saranno riceuuti. si come quegli altri, che di legittimo matrimonio, et di humile conditione sono nati, quantunque essi nõ sieno in colpa della bassezza del nascimento loro, pur trà nobili non sono annouerati. Et se de gli altri non honestamente nati hanno hauuto de gli honorati gradi, uerisimile cosa è, che co'l mezo delle loro uirtù gli si habbiano acquistati. Di che essi anchora si debbono faticare di auanzarsi co'l mezo delle opere ualorose, & de gli studij uirtuosi. Et coloro, i quali o saranno di uitij maculati, o non daranno segno di ualore, ne di lodati costumi, istimerò io sempre, che possano essere in quella stima, che huomini di uilissima conditione, come di animo conformi al nascimento. Quelli ueramente che o per opera di arme, o per altro honorato essercitio haueranno dato, o daranno segno di nobiltà; o che alla corte di alcun Prencipe tra caualieri uiueranno costumatamente; o che per priuilegio di Signore saranno stati legittimati, que' tali dico, in ogni atto di caualleria insieme con gli altri gentil huomini doueranno esser raccolti.

DE' VINTI, ET DELLE RESTITVTIONI DI HONORE. CAP. III.

Abbiamo detto nel ſecondo libro, & qui torniamo à dire, che il richieditore, il quale non uince il nimico ſuo nello ſteccato, rimane egli perditore, non hauendo prouato quanto douea prouare: & che egli piu non puo richiedere altrui: il che ſi conferma cõ queſta ragione, che chi il detto ſuo non pruoua eſſer uero, falſo accuſatore uiene ad eſſere giudicato: & per conſeguente per mal caualiero uiene ſtimato, & ributtato. Et cio che dell'attore auuiene non uincendo, auuiene di ogniuno, o reo, o attore, che egli ſi ſia, eſſendo per forza d'arme conquiſtato, o fatto diſdirſi, o fuggire; che piu non potra domandare alcuno à battaglia: & domandando non douera eſſere aſcoltato. Io ſo che tra alcuni è una cotale openione, che ſe io hauro uinto uno in iſteccato, & rimeſſolo in liberta, occorrendogli nuoua querela cõ altrui, dandogli io licenza, potra chiamare l'aduerſario ſuo à Duello. alla qual coſa non dee alcuno di ragione cõſentire. che ſe io uincendo hauero colui per infame condannato, come douero io poi uolerlo fare atto à combattere con perſona à me per nobilta eguale, & che me richiedendo, io non la potrei rifiutare? Io non poſſo tor uia la macchia à colui, il quale è ſtato uinto da me, ſaluo ſe dir non uoglio di hauerlo mal uinto, & condannar me per infame: & la macchia leuar non potendogli, non poſſo farlo pari à perſona honorata; perche tale openione

dee essere in tutto da' caualieri riprouata. Et *poi che di ritornare altrui all'honore mi è uenuto fatto mentione, mi torna alla memoria quella restitutione, la quale da'* Prencipi *si suol fare de' tradimenti, & delle ribellioni, che à loro sono fatte, & de gli altri mancamenti.* Et *per dire quello, che io ne sento, à me sembra che se bene il* Prē*cipe, dopo il tradimento da me commesso, mi puo far gratia, ch'io non perda le mie facultà, & puo darmi de gli honori, & farmi mille altri fauori, non percio puo fare, che quello che fatto è non sia fatto: ne che il mal fatto non sia mal fatto: ne che io non habbia fatto il tradimento; ne che io non habbia l'animo maculato; ne che io non sia un ribaldo.* Et *il medesimo* Prencipe, *che mi hauerà restituito, non douerà piu in tempo alcuno prē dere fede di me: anzi sempre di me si douerà presumere, che essendomi una uolta condutto à tradire il mio* Signo*re, con poca malageuolezza sia anchora per lasciarmi ui tirare.* Et *ogni honorato caualiere douerà hauermi in mala openione, et ischifare la mia compagnia.* Et *si douerà dire, che io sia anzi restituito ne' miei beni & nella gratia del* Signore*(se pure egli nella gratia sua mi uorrà raccorre) che al pristino honore; percioche con tutto che il* Prencipe *mi ritorni à tutti que' gradi, che per lui render mi si possono, non mi puo egli percio restituire alla mia prima innocenza;* Si *come per dichiaratione alcuna, che egli contra me facesse non mi potrebbe far tristo, quando io fossi buono, non essendo in mano sua il riformare l'animo mio.* I Prencipi *non possono à buoni torre la loro bontà, ne possono spogliare i rei della loro malitia, istendendosi il poter loro sopra l'hauere, & sopra*

le

le persone, et sopra gli animi non hauendo giuriditione. Pouero & ricco mi puo ben fare il mio Signore: ma il farmi buono, o reo non è in sua balia, hauendo solo Dio podere sopra le nostre uolunta, & quelle anchora rimettendo in liberta. Voglio io dire adunque che quando uno restituito di manifesto & notabile mancamento uolesse à Duello richiedere alcun caualiero, & che colui ricusasse di combattere con quel tale restituito, io istimerei, che egli honoreuolmente si gouernasse, & che ragioneuolmente potesse ributtarlo. Or se (come detto ho) mal legittima mi pare che sia la restitutione de' Prencipi all'honore, meno consentirò che un caualiero col licentiare un uinto da sè in battaglia possa legittimarlo à douer combattere con persona honorata. Et tornando alla restitutione, della quale ho parlato di sopra, che da' Prencipi si usa di fare, tengo bene per ferma openione, che ella debbia ualere ne' figliuoli, & ne gli altri discendenti, si come in coloro, che della altrui colpa non debbono la pena sostenere: essendo maßimamente i battezzati per legge diuina liberati da' peccati de' padri loro.

SE VNO VINTO, ET POI VINCITORE POSSA ALTRVI RICHIEDERE. CAP. IIII.

Vbitano alcuni, essendo uno uinto in isteccato, & appresso à battaglia ricercato, rimanendo uincitore, se si debbia dire, che egli l'honor suo habbia ricouerato, & se per l'auuenire potra ad abbattimento richiedere persona di honore. & pare ad alcuno, che con l'honore della seconda battaglia egli habbia leuata la macchia della prima. ma pur nondimeno per piu uera conchiusione si dee tenere, che per nuoua uittoria la prima perdita non si possa ristorare. Et sopra questa quistione ne ho io il giudicio di Alfonso d'Aualos Marchese del Vasto Prencipe di caualieri, dal quale in questa materia ne ho riportata una tal determinatione. Il douer de'caualieri è anteporre l'honore alla uita: & colui, il quale dello steccato esce perditore mostra che egli ha fatto piu cōto della uita, che dello honore. & pertanto se bene una altra uolta entra in pruoua d'arme, & uince, non percio si dee dire, che habbia l'honore racquistato, potendosi presumere, che ui si sia condutto con intentione di tentar la fortuna se la giornata gli potesse uenir uinta, con animo nondimeno di uolersi in ogni auuenimento saluar la uita, non potendo dell'honore uenire à peggio di quello, che egli è, hauendolo una uolta perduto. Et tal cosa di lui presumer potendosi, & douendosi per fermo tenere che egli entra in campo con intentione di fare ogni cosa

prima che di morire, non si dee dire che in modo alcu=no habbia il gia morto honor suo risuscitato: anzi uo=lendo altra uolta richiedere altrui, douera potere esse=re dalla battaglia ributtato. Tale è stata la sentenza di quel Signore, & quella ho io per openione ueramente ca=uallerescaesca: & che da ogni sano intelletto habbia da es=sere approuata, & seguitata. Et è questa dichiaratione da essere intesa non solamente per quelli, i quali perdi tori si confessano, o fuggono del campo, ma per coloro an chora, i quali hauendo hauuto il carico del pruouare hã no perduto, per non hauere alla pruoua sodisfatto. con=ciosiacosa, che rimanendo essi per quella perdita mac=chiati di biasimo di falsi accusatori, per essere essi dapoi falsamente accusati, non percio sono liberati dalla colpa della falsa accusa; ne uien loro leuata da dosso la pre=sontiõe, di douere esser reputati accusatori falsi à qual hora altrui accusassero, poi che una fiata per tali sono stati conosciuti. Si che in qualunque maniera, che altri esca di steccato perditore, si dee dire, che egli al giudicio gia di so=pra dichiarato senza altra contradittione hab=bia da soggia=cere.

CHE DOPO LA DISFIDA PER NVOVA CAGIONE SI PVO RICVSAR LA BATTAGLIA. CAP. V.

T per seguitar questa materia, la quale siamo entrati à douer trattare, dico anchora, che auuenendo dapoi che due si fossero conuenuti di uenire ad abbattimento, o fossero in qualunque modo entrati in querela, che l'uno di loro commettesse difetto, per lo quale egli in tale infamia cadesse, che qual macchiato ne fosse non potrebbe altrui à battaglia richiedere, colui il quale il mancamento hauesse commesso, potrebbe dallo aduersario suo esser ributtato, come colui, che di conditione fosse peggiorato, & che hauesse mutata natura da quella, nella quale egli era, quando fu tra loro dato alle lor querele cominciamento. Ma qui è *da intendere, che questa nuoua occasione, della quale io parlo di uolere altrui dalla battaglia ributtare, uuole essere infamia, nella quale per sua colpa egli sia caduto, come sarebbe un tradimento, un sagramento falso o altro notabile mancamento, & non di alcuna ingiuria o di alcun carico, che da altrui gli fosse fatto, & del quale risentimento di arme gli si richiedesse: che in tale auuenimento, si come il primo, che hauesse querela con lui potrebbe ributtarlo come peggiorato di conditione, cosi il secondo non douerebbe ricusare di uenire à battaglia cō colui, con cui egli fosse entrato in querela, anchor che egli hauesse hauuto carico da altrui.* Ne ragion uuo=

le che alcuno da tutte le parti rimanga incaricato sen=za alcun rimedio di poterſi ſcaricare. La ſeconda querela adunque douera egli pigliare: & riuſcendone con honore potrà, & douera perſeguir la prima. Queſto uoglio bene aggiungere, che il uoler ributtare altrui per eſſer peggiorato di conditione ſi appartiene à quelli, che ſono rei, & non à gli attori: che coloro i quali ſono in=caricati debbono ſollecitar di ſcaricarſi, & non laſciare che altri in modo alcuno leui loro tale occaſione. Et à cio fare poſſono eßi ſeruirſi di quella regola di ragione: che quale è primo in tempo, è anchora da eſſere prepoſto in uia di ragione. Et percioche dall'un contrario l'altro cõtrario ſi ha molte uolte da regolare, ho io da dire an=chora (ſi come nel ſecondo libro ho pur fatto mentione) che ſe pendente querela fra due, o anchora mandata eſ=ſendo la disfida, & le patenti de' campi ſuccedeſſe, che l'uno di loro ſaliſſe à tal grado di conditione, & di Si=gnoria, che l'altro piu non foſſe ſuo pari, allhora potrebbe egli rifiutare di conducerſi in pruoua d'arme con la perſona ſua contra colui; ma non douerebbe percio mancare di combattere per campione, che la diſaguaglian=za delle conditioni non è occaſione, per la qua=le non ſi habbiano le querele à diffini=re, ſenon in caſo che il grado ſia di eccleſiaſtica di=gnita.

CHI NON PVO ESSERE A BATTAGLIA RICHIESTO. CAP. VI.

R si come molte sono le conditioni di coloro, i quali altrui à battaglia ricercar non possono, così anchora non mancano de gli altri, che à quella non possono esser chiamati. Et i primi sono i cherici, à quali anchora che da alcune leggi sia stato permesso, che essi per cãpione possano far Duello, pur nondimeno quelle debbono essere (come elle sono) uniuersalmente dannate. Che dapoi che eßi in quell'ordine sono entrati, & che sopra gli altri huomini hanno promesso di seguitare i consigli di Christo, et di essequire i suoi santi comandamenti, à loro nõ si conuiene caminar per questa comune strada tutta lontana dalle orme di Christo. Et se Christo uuole che per la buona, & per la mala fama uadano dietro à lui; non debbono uolere con arme ributtare infamia, ne cercare honore. Et se uuole, che à chi richiede loro la cappa, gli diano anche la camiscia; non debbono alcuni beni temporali uoler con arme difendere. Si che quelli saranno i principali, che dal douer richiedere, & dal potere esser richiesti à battaglia, doueranno essere in tutto liberi. A questi andranno appresso Dottori, & ogni cõditione di persone letterate, che per tali siano conosciute, & che à gli studii, et à gl'esercitij di quelle siano destinate, & intente. Che essendo le lettere di tanta degnita, & di tanta riuerenza degne, di quanta elle sono, ben cosa conueniente è, che dalle leggi cauallaresche debbiano

esser libere; non essendo massimamente conueneuole, che chi le corporali forze non esercita, alla pruoua di quelle debbia esser chiamato. Dee *bastare al mondo, che gli huomini di lettere studiosi (per cominciare dal primo principio) ci dimostrino di* Dio *quanto per humano intelletto si possa comprendere; ci scoprano il mirabile ordine col quale la diuina sapienza ha disposti i corsi celesti: & come ella per quelli ci mandi le sue influenze; ci insegnino la natura delle cose che sono contenute*

,, Dal cielo c'ha minori i cerchi suoi.

I*nformino gli animi nostri di belle discipline, & di lodeuoli costumi; dispongano le leggi, con le quali in pace, & in guerra ci possiamo gouernare; preparino a' corpi nostri salutifere medicine: & tengano uiui i nomi, & i gloriosi fatti de' caualieri, & di tante altre conditioni di persone, mille & mille anni dapoi che i corpi loro sono stati, o saranno in terra sepelliti.* Q*ueste, & molte altre cose particolari, che di rammemorare hor tutte di una in una io non intendo, fanno gli scrittori si riuerendi, che sacri hanno meritato di esser nominati.* Et *dee assai bastare al mondo, che essi à quelle intendano, & in quelle & à se stessi, & ad altrui honore, & giouamẽto parturiscano, senza che habbiano ad essere obligati à leggi tutte diuerse dalle loro leggi.* Q*uando adunque alcuno di questi tali fosse da caualiere à battaglia ricercato, egli potrebbe con la legge della caualleria risponderli, che à lui la elettion delle arme appartenendosi, egli con le arme sue intende di difendersi: & che le arme sue sono la ragione, & la uia ciuile.* Et *percioche le ragioni debbono esser pari, chi ricercato non puo esse=*

re non douera ne anche poter ricercare. Et *pertanto quã do persona di lettere richiedesse un caualiere, questi po trebbe medesimamẽte ricusar di uenire con colui à diffi nition d'arme; & potrebbe egli leggiadramente rispon dere,* Da *poi che tu huomo di lettere richiedi me huo= mo di arme, appartenendosi à me la elettion di quelle, uo glio usarti cortesia, & uoglio che mi pruoui la tua intẽ tione con le proprie tue arme delle tue scritture.* Et *in questa maniera potra l'uno all'altro rendere (come uulgarmente si dice) pane per focaccia, essendo molto coueniente, che*

„ *Ciascun faccia quell'arte, in che egli è esperto.*

Et *percioche questa non obligation di arme è da esser te nuta per priuilegio dato alle lettere, quando bene altri uolesse renunciarlo, nõ gli douerebbe esser permesso, per essere quello stato conceduto all'ordine, & non alla per= sona: Saluo se altri non fosse tale che di arme & di lette re facesse professione.*

DELLE DISAGVAGLIANZE DE NOBILI: ET PRIMA DE' SIGNO RI. CAP. VII.

T *percioche questa materia del ri chiedere; dell'esser richiesto; & del potere, & del non potere ri= cusare di uenir con altrui à batta= glia è molto ampia, & ha bisogno di molta consideratione, non ueg=*

go come uenir ſe ne poſſa à uera determinatione, ſe
de' gradi della nobilta non ſi fauella. Ne uoglio
hora introducere la quiſtione, di quale ſia la uera
nobilta dell'huomo, che per ferma conchiuſione ten=
go io, che ella ſia la uirtu, & che colui ſia uera=
mente nobile, il quale è uirtuoſo, o ſia nato di alta,
o di baſſa conditione: & che quale non ha queſta no=
bilta di uirtu, ſia nato di quantunque generoſa fa=
miglia ſi uoglia, quanto di piu chiara ſtirpe egli ſa=
ra uſcito, tanto piu uile iſtimero io che egli ſia,
non hauendo ſaputo ſeruare lo ſplendore, che da'
maggiori ſuoi egli hauera riceuuto, che (ſi come
ben dice Chriſtomo) Che gioua la generatione à co=
lui, che di ſporchi uitij è maculato? o che nuoce il uil
naſcimento à quello altro, che di gentili coſtumi è ador
nato? Colui uoto ſi moſtra di tutti i beni, che ſi glo=
ria ne' ſuoi maggiori. Et ſentenza di Seneca è, che
qual uuole di alcuno huomo far uera ſtima, & ſape=
re quale egli ſia, dee conſiderarlo ignudo, far che
metta da parte il patrimonio, che laſci da canto gli
honori, & le altre menzogne della fortuna, & che ſi
ſpogli del proprio corpo anchora: & che quinci l'ani
mo di lui ſi habbia à riſguardare quale, & quanto
egli ſia, & ſe egli è grande del ſuo, o dell'altrui. Et ue=
ramente la uera nobilta nell'animo dimora, & dall'ani=
mo ſi dimoſtra. Ma (come detto ho) non intendo hora
di diſputare intorno à queſta parte: che hauendo gia det
to per adietro, che i macchiati di infamia poſſono eſſere
dalla pruoua delle arme ributtati, è ſempre da inten=
dere, che nobilta non ſia ſenza uirtu. & il mio ra=

gionamento ha da essere nel suggetto, che io tratto hora del Duello, quali siano i gradi della nobiltà nell'esercitio delle arme, per li quali i caualieri uengano ad esse re o pari, o diseguali; che essendo sotto nome di caualie ri compresi i Re, & gli Imperadori insieme con gẽtilhuo mini priuati, & con soldati, pur fra loro si discerne esse re tanta disaguaglianza, che alcuno non è, il quale non intenda, che à gentilhuomo non è lecito pareggiarsi con un Re, ne à soldato con l'Imperadore. Et comeche que= sta materia da molti diuersamente sia stata trattata, noi ne parleremo ad un nuouo nostro modo particolare, accostandoci al costume de' gradi, & delle Signorie del= la presente nostra età. Diciamo adunque (per cominciar da alto) che uarie sono le uie, per le quali noi possiamo le diuersità de' gradi considerare; che quanto a' luoghi del le degnita, nel primo costituiremo que' Prencipi, che ad altro Prencipe non sono sottoposti: Et questi chiamere= mo noi Prencipi supremi. Appresso di questi metteremo i Re feudatarij: i quali riporremo sotto titolo di Serenis simi. Il terzo luogo daremo à Signori Illustrissimi. Et sotto questi saranno in quarto luogo quelli, che Illustri so no intitolati: & in questo quaternario numero compren deremo noi tutti i gradi delle Signorie. Questi tali adun que doueremo noi tener per fermo, che a' caualieri pri uati sono superiori: & si come a' priuati sono superio= ri, cosi anchora diremo, che fra loro sono diseguali; che & gli Illustri à gli Illustrissimi ordinariamente hanno da cedere; & gli Illustrissimi a' Serenissimi: & questi a' Prẽcipi liberi hãno da dar luogo. oltra che fra quelli di un medesimo titolo ui puo anchora essere una gran disa

guagliãza:cõciosiacosa che altro è ch'uno Illustriss.o uno Illustre dependa da Prencipe libero,o da feudatario. Ne minor consideratione si dee hauere alla nobilita de' feu=di, in quanto altri si suole inuestire con intera podesta di Prencipe,et altri non haura molta piu auttorita,che si habbia un giudice ordinario. Poi non in ultimo luogo si douera hauer risguardo alle altre qualita,& alle grã dezze delle Signorie,si come se hauranno uassalli nobili, o no,& se hauranno citta,& copia di sudditi, & am=pio stato. A tutte queste cose si doura hauer considera=tione,se saranno Prencipi liberi,o feudatarij: se saran=no Serenissimi,o Illustrissimi,o Illustri: se haueranno le loro inuestiture da Prencipi liberi,o da feudatarij: se ha ueranno feudi nobili,& signorili,& se possederanno no bile,& grande stato:et se trouerremo,che in tante distin=tioni di non molte siano differenti, doueremo dire, che in quistione d'arme debbiano essere anzi riputati pa=ri, che l'uno possa l'altro rifiutare. Et percioche diffe renza alcuna non puo esser maggiore, che di esser libe=ro,& sogetto,& i supremi Prencipi soli sono ueramẽte liberi, & tutti gli altri in alcun modo soggetti,douere mo tenere,che un supremo Prencipe da Signore di altro grado non possa essere à battaglia ricercato. I Serenissi mi ueramente per esser di un grado maggiore de gli Illu strissimi non doueranno ricusar di uenire in pruoua di arme con loro quando siano in pari nobilta di feudo,& nelle altre qualita non disequali. Et il medesimo dico de gli Illustrissimi,& de gli Illustri, solo che le altre con=ditioni, cio è la grandezza & la nobilta de gli stati nõ siano di molto differenti: che per auanzar l'una condi=

tione l'altra di un solo grado, non ueggo che legittima occasione ci sia di non uolere che altri in querela di caualleria gli sia pari. Et cosi come per un grado io non intendo, che disaguaglianza ui debbia essere, cosi non diro che un Serenißimo possa esser richiesto da uno Illustrißimo di pari nobilta di feudo, ma che di stato gli sia tanto inferiore, che in altro caso non si douerebbe sdegnare di riceuer da lui partito, & soldo. Ne diro anchora che un Serenissimo debbia combattere con uno Illustre anchorche nobilißimo sia il suo feudo; Ne che uno Illustrissimo di grande stato possa essere richiesto da uno Illustre di picciola giuriditione, tuttoche la nobilta del feudo sia pari. Ma ben diro che uno Illustre il quale riconosca il feudo da Prencipe supremo quantunque sia Signor di minore stato, possa richiedere uno Illustriß. che sia feudatario di feudatario, & che habbia Signoria maggiore; che con la nobilta del feudo compensero le altre disaguaglianze. Et cosi in somma mi risoluo in questa parte, che da' titoli, dalla nobilta de' feudi, & da gli stati si hauranno à considerare le disaguaglianze de' Signori: Et secondo, che hauranno piu o men parti pari, cosi doueranno essere stimati eguali, o diseguali. Et à queste cose non lascero di aggiungere anchora una altra cosa; che doue le altre qualita fossero, o pari, o non molto differenti, la querela potrebbe far disaguaglianza; Si come se un Prencipe, con tutto che egli fosse supremo, uolesse combatter con lo Imperadore per cosa, che allo Imperio si appartenesse: che in tal caso egli potrebbe esser legittimamente rifiutato, essendone lo Imperadore per la conditione della quistione diritto giudice, & per

conseguente anchora senza paragone alcuno superiore.

DELLE DISAGVAGLIANZE DE' NOBILI PRIVATI. CAP. VIII.

Gentilhuomini, che di nobili famiglie nascono, o sono senza alcun grado, o uero hanno officio, o dignita, come gouerni di citta, ambasciarie, o maggioranze di guerra. Et di questi, che alcuna impresa hanno da gouernare; o l'officio è à tempo, o è in uita: Se è à tempo, occorrendo querela da diffinir con arme, si puo aspettare il fine dell'officio. Se è in uita, essendo il grado tale, che faccia l'uno all'altro superiore, si puo combatter per campione. Se ueramente non è officio di tal qualita, colui che di quello ha il gouerno dee ueder se con la buona gratia del Signore puo il luogo nõ perdendo andare à sodisfare all'honor suo; cio non potendo conseguire, dee ogni cosa abbandonare, & andar là, doue egli è in querela di arme domandato, o doue l'honor suo lo spinge à domandare altrui: che non hauendo l'huomo obligatione maggiore al mondo, che all'honore, la minor dee dar luogo alla maggiore. Or come alcuno è nato nobile, cosi è egli pari di ogni caualiero, che sia di condition priuata. Et anchor che altri fosse nato di casa Illustre, o di Illustrissima, non hauẽdo egli giuriditione, ne appartenẽdosi à lui successiõ di Signoria,

potra da ogni priuato caualiero essere à battaglia ricer cato. Poscia essendo l'arte della guerra esercitio nobilissimo intanto, che da questo molti di uile nascimento han no le loro case gloriosissimamente nobilitate, & illustra te, colui, che il mestiero delle arme esercita pur che sen= za macchia, o senza far uile esercitio lo eserciti, fra' nobi li, & fra' caualieri douera essere annouerato. Ma non uorrei percio, che altri per essere andato una uolta alla guerra, & per hauer tocca alcuna paga, & seruito due, o tre mesi, o statosi alle stanze un tempo senza hauer mai sfodrata spada, ne uisto nimico, ne udito suono di trõ ba, si pensasse di essere incontanente ingentilito: che que= sto sarebbe uno essersi sognato in Parnaso di diuenir poe ta, & la mattina essersi poeta ritrouato. A uoler nobi= le di non nobile diuenire si conuiene la nobilta con le ar= me acquistare: Et è necessario, che à uolere esser fra ca ualieri riceuuto, si facciano opere degne di caualieri. Si uuole adunque piu di una uolta hauer fatto honorata pruoua della persona, & esser lungamente stato in su la guerra, & esser soldato, & per buon soldato conosciu= to; & in su la guerra & in tempo di pace conuien che ho nestamente si uiua; & in modo che si uegga che altri in= tenda pur di non essere altro che soldato, & di hauer quella per principale intentione, & esercitio. Et se ne gli studij delle lettere altri non acquista grado alcuno di honore, o di nobilta senon dopo le fatiche, & le uigilie di molti anni, pensi medesimamente chi pensa con le arme di farsi nobile, di sudare, & di tremare di molte stati, et di molti uerni, & di ueggbiare di molte notti, & di dor mirne di molte & armato in su la dura terra, & di

sparger del sangue,& con molti pericoli di uita fare al mondo manifeste le sue prodezze. Et quando egli haura fatte di queste cose, allhora potra egli esser sicuro di esser ueramente nobile (percioche nobili sono quelli, che per le opere loro meritano di esser conosciuti) & che egli per difetto di nobilta non potra esser rifiutato. Or fra' soldati un soldato potra combattere con ogni conditione di persone, come sono capi di squadre, sergenti, & altri da capitani in fuori, percioche la loro auttorita rappresenta Signoria. Ben gli potranno richiedere, & essi risponder per campione trouandosi in imprese & con grado: ma tornati alla conditione priuata non ueggo perche non debbiano risponder con la persona. Et i capitani potranno l'un l'altro à Duello ricercare, saluo che non siano in grado cosi diseguale, che l'uno all'altro comandi. Et questo intendiamo di dire di ogni qualita di soldato cosi da piede come da cauallo. aggiungendo nondimeno, che l'huomo d'arme per essere in honorato, & perpetuo esercitio di guerra, & per antico uso da' gentilhuomini frequentato, uiuendo come ad huomo d'arme si conuiene, & richiedendo un Capitano particolare di fanti, non douera esser rifiutato; ne egli percio douera un soldato da piedi rifiutare. Et dire' io che un Capitano di fanti potesse richiedere un Capitano di caualli, senon che per ordinario que' sono luoghi che si danno à persone Illustri. et le condutte delle genti d'arme si danno anche alle Illustrissime. Et pertanto in questa parte si haura da considerare la condition di quà, et di là, & la qualita delle imprese, che hanno. che il Capitano di fanti potrebbe hauer grado si honoreuole, o

egli anchora esser di famiglia si honorata, che non ui ha uerebbe luogo à repulsa. Et questo, che ho detto tra' capitani di fanti, di caualli, & di huomini d'arme, intendo anchora che si habbia da intendere de' fanti tra loro, & di quelli che fanno il mestiero à cauallo, o siano huomini d'arme, o armati alla leggiera. che oltra i gradi delle loro maggioranze di guerra, quelli della nobilta, de' quali habbiamo parlato trattando de' Signori (se alcuni ne haueranno) uengano in consideratione. Et secondo le piu, o meno disaguagliãze siano pari, o disеguali. La qual regola da me data in generale da persone di intelletto ageuolmente a' casi particolari potra essere accommodata.

CON QVALI PERSONE DEBBIA IL CAVALIERE ENTRARE, ET CON QVALI NON ENTRARE IN BATTAGLIA. CAP. IX.

NOI siamo andati assai uagando per questo spatioso campo di caualleria ricercãdo quali debbião esser dalle battaglie ributtati, et quali possano esser rifiutati: la qual materia è cosi ampia, & copiosa, che chi minutamente, & partitamente trattar la uolesse maggior uolume ui si richiederebbe di quello, che in tutto il suggetto del Duello mia intentione non è di douere scriuere. Ma à me basta di hauer quasi col dito altrui mostrata la fonte, dalla quale si possa l'acqua attignere. Et per dire in conchiusione quello, ch'io sento in questa parte

dell'officio del caualiero, Nel principio di questo capito lo ho toccati due capi principali, & cio sono: di quelli che debbono essere dalla battaglia ributtati, & di quelli che possono esser rifiutati: che in questi due si uiene à ristringere quasi tutta la quistione delle persone, che entrano, o non entrano in Duello; conciosiacosa che i uitiosi, & gli infami debbono esser da' caualieri ributtati; & rifiutar si posso coloro, i quali per conditione sono diseguali. Et se altri uolesse sapere perche non habbiamo detto che in questi due capi si ristringa tutta, ma quasi tutta questa quistione, quegli sappia, cio essere stato detto da noi per quello, che di sopra habbiam trattato de' cherici, & de' letterati, i quali da gli steccati stanno lontani non come ributtati, ne come rifiutati, ma come priuilegiati, & come quelli, alla qualità, & al pregio della cui conditione non si conuiene ne di chiamare, ne di esser chiamati in pruoua di arme, essendo il loro studio, & il loro esercitio piu intento alla cura delle anime, & alla forza de gli animi, che à quelle del corpo. Et à' due capi di sopra proposti ritornando, dico, che il ributtare i mancatori, i uitiosi, & gli scelerati è di obligatione, & di debito di caualleria; che il caualiero è tenuto à cosi douer fare, per non introducere al nobile esercitio delle arme persone, che degne non siano di comparire fra persone honoreuoli, essendosene per la propria loro colpa fatte indegne. Ne si dee nella pruoua delle arme dar fede à coloro, i quali alle ciuili testimonianze non sono riceuuti. Ne nelle battaglie, che per honore si prendono, hanno da entrare persone dis-

honorate. Et quando alcun caualiero pur si conducesse à prender querela con persona per mancamento suo non atta à Duello, i Signori (si come ho anchor detto) & per diritto di caualleria, & per non lasciar dishonorare i campi loro, non douerebbono concedere abbattimento. Il rifiutare ueramente non è di obligatione di caualleria; ma di uolunta di caualieri. perciochè se altri non uuol condurersi in isteccato con persona di minor condition di se, questo è à lui lecito di fare, et legittimamente puo far lo, dando campion conueneuole per diffinitione della querela. Ma quando alcuno al grado non uolesse hauer rispetto, & con la persona sua si uolesse condurre à battaglia con chi per conditione, ò per difetto di nascimento à lui non fosse da aguagliare, questi non si potrebbe dire di far torto alla caualleria, anzi di piu farle honore, cõ ciosia cosa che ella non è pregio di condition, ma di ualore. Et nelle disputationi delle arti, & delle scienze piu honorate nõ si guarda al legnaggio di alcuno, ma à quel lo, che egli uale: et cosi puo essere ualoroso huomo di humile, come di alto stato. Et l'bonor de gli steccati non è tanto di hauer uinto un nato di nobile famiglia, quanto uno che sia per ualente conosciuto. Poi si come i maggiori non si uergognano di chiamarsi caualieri insieme cõ minori, cosi non si debbono uergognare di uenire insieme à fare opere di caualleria. Et se altri per esser nato di generosa famiglia non si guarda da fare altrui alcuna graue offesa, non so perche egli per cagion di chiarezza di sangue debbia ritirarsi da difenderla, o da mãtenerla contra l'offeso. & in si fatto caso quando abbattimento seguitar ne douesse, il parer mio saria che l'in=

giurante, o l'offenditore, che dire il uogliamo, douesse con la persona sua rispondere al minore. Si come adunque biasimeuole cosa istimo, che persona honorata à persona, che per li uitij suoi sia abomineuole, anchorche ella fosse di nobile schiatta, condescenda à uolersi pareggiare, cosi anchora reputo, che sia opera cauallleresca il nõ essere intorno alle differenze delle conditioni molto guardigno, quando elle non siano nondimeno tãto diuerse, che si paia che la rana col bue (secondo la fauola) si tenti di agguagliare. Et questa altra cosa aggiungero io, che si come io lodero chi non tanto haura risguardo alla conditione, quanto al ualore di chi ha con lui querela: cosi biasimero quell'altro, che di humile stato essendo ad ogni grande si uorra comparare; & non uorra riconoscersi, ne contentarsi della sua sorte. Et cio dico io non solamente di coloro, i quali di humil nascimento hanno la generatione, ma di quegli altri anchora, che nati di chiarissimo sangue sono di condition priuata, & in quistion di honore uogliono esser pari alle persone Illustrißime. che se essi cotanto si stimano per essere stati, & per essere nelle famiglie loro de' grandi Signori, hanno anchor da conoscere, che i Signori hanno quelle case nobilitate, & che eßi da' Signori hãno quella nobilta riceuuta: & se da Signori riceuuta la hanno, sono tanto da meno de' Signori, quanto è da piu colui, il quale da altrui la nobilta, che colui, che la riceue.

DEL CHIAMARE ALLA MACCHIA. CAP. X.

Auendo infino ad hora trattato quali siano quelle persone, che dal Duello debbiano esser cacciate, & quali à quello possano essere per disaguaglianza rifiutate, & quali non habbiano obligatione ne di domandare altrui, ne di rispondere essendo domandate; in questo luogo mi par di douer soggiungere quella quistione, che tra caualieri trattar si suole, se essendo alcuno chiamato alla macchia, egli condurre ui si debbia. Di che io dico, che essendo la caualleria uno grado honorato, il quale con le sue leggi, & giustificatamente dee essere gouernato, questo atto di chiamare alla macchia mi par che sia fuor di ogni legge, & senza alcuna giustificatione, & per conseguente tutto lontano da quelle maniere, le quali da persona di honore si debbono tenere. Percioche principalmente douendo i caualieri uiuer ne gli occhi de gli huomini, & nella luce, acciochè le loro operationi siano manifeste, & conseguire ne possano quell'honore, di che tanto sono disiderosi, non debbono andare à cercare i luoghi solitarij, & fuggire il cospetto de gli huomini. Sono i luoghi deserti luoghi da fiere, o da assaßini, doue uergognosa cosa è à gentilhuomo condurcersi in pruoua di Duello. Poi essendo il Duello una forma di giudicio, con le sue leggi ha da esser gouernato non meno, che i giudicij ciuili. Et se ne' giudicij ciuili per non

seruar la forma del procedere si perdono delle liti, perche douerà uolere alcuno caualiero senza forma procedere alla diffinitione delle arme? Oltra che se auanti che à Duello si habbia à uenire uuol ragione, che si conosca la natura della querela (secondo che nel secondo libro habbiamo partitamente dimostrato) essen do coloro, che ad abbattimento si conducono, parti contrarie, alcun di loro non può giudicare intorno à que' dubbij, che in quella querela possono occorrere. che gia si uede dapoi che cosi straboccheuolmente senza al= tra giustificatione alle arme corrono, che niuna cosa cō ragione si ha da gouernare, ma il tutto con furore si ha da mettere in iscompiglio. Et cosi senza alcun giu= dicio, & senza alcuno ordine quel Duello si hauerà ad esequire. Aggiungasi à queste cose, che la querela potrebbe esser tale, che uenuta ad orecchie di persone in tendenti, ageuolmente si potrebbe acquetare con sodisfat tione delle parti senza metter mano à spada. & in que sta guisa si leua ogni occasion di quiete. Et che dirò io, che douendo esser la prima intention del caualiero di nō muouersi ad operatione alcuna ne di ritirarsi senon quā to la giustitia lo chiama, & lo richiama; & l'honore lo spinge, & ne'l ritiene, andando appresso queste cian cie di uoler rispondere ad ogni uoce di chi lo sfidi à spa da, & cappa, si lascia trasportar dallo appetito sen= za saper molte uolte perche egli metta la uita in ar= bitrio di fortuna? Ma pare ad alcuno gloriosa cosa il non mostrarsi curante di quella: ne è marauiglia se ci sono di quegli, che poco prezzano le cose, che sono di poco pregio. Et là doue queste corrotte

usanze sono state in maggiore uso, ueduti se ne sono de memorabili esempij. Che molte uolte andando i caualieri alla zuffa accompagnati ciascuno da un compagno, condutti nel luogo deserto non bastaua che gli sfidati uenissero alle mani, ma i compagni diceuano, Et noi che faremo? ci starem forse con le mani alla cintura? & tirate fuori le spade senza alcuna nimista hauere hauuta fra loro, & senza hauer cagione alcuna di rissa addosso si correuano, & insieme si uccideuano. Costume ueramente barbaro, & fiero, & non so se in altra natione di alcuno piu biasimeuole memoria ueruna se ne possa hauere. L'huomo animal di ragione senza ragione, & senza cagione disporsi ad uccidere l'huomo? Et senza riceuere oltraggio, senza parola di ingiuria, o di carico, & senza sapere il perche mettersi alla morte? et esser questo stimato ualore? Ma se ualore è quello, che è da ragione, et da consiglio accompagnato, douerem noi dire, che le cosi fatte opere sieno di ualore, o di furore? benche ne con nome di furore à me sembra che si possa conueneuolmente esprimere uno si sfrenato impeto: che le bestie, cui preme il furore, & cui porta l'impeto, & cui trasporta la rabbia, le bestie dico di una medesima specie i denti, ne le onghie contra la loro spetie non riuolgono senza alcuna cagione. Or accioche i caualieri, i quali à spada, & cappa alle macchie si inuiano possano intendere quello, che fanno, quando o de gli altri domandano, o da altrui domandati uanno à luoghi deserti, uoglio che sappiano, questo costume non hauere hauuto in Italia introduttione alcuna da legge, ne da stilo di caualieri, ma da regole di ruffiani, i quali uenuti in contesa in cosi fatti luoghi tra=

ueuano di accordo à far lor brighe: & da loro parimen te hanno hauuto origine molte altre cose, che fuori d'ogni ragione ne' Duelli dal uulgo sono state riceuute, si come è, che per le mentite si combatta senza mirare che elle date siano sopra cosa, alla quale abbattimento si conuẽga; & che il combattere senza arme da difesa sia cosa honoreuole: & che il uinto possa combattere hauendone licenza dal uincitore; & altre simili sconueneuolezze. Et diceuano que' maestri di nuoua disciplina di arme, che così richiedeua il puntiglio del compagnone. Et per hauere Napoli quel ricetto di così fatta feccia di huomini oltra li altri luoghi di Italia famosissimo, quiui hebbero initio queste nuoue leggi, che in usando tra quelle persone infami de' gentilhuomini, & alcuni que' loro costumi notando, & apprendendo, & in opera cominciando à metterli pian piano come una peste appigliandosi & alle corti trapassando, disauuedutamente sono stati in modo riceuuti, che poi opere da caualieri sono stati reputati. Et di quindi è che infino a' nostri giorni in quel Regno fra caualieri è stato usato, che così strabocchеuolmente alle macchie si correua: & senza alcun risguardo, & senza alcuna cagione, pur che altri domandati gli hauesse, senza domandare il perche là s'inuiauano, & il sangue spargeuano, & gittauano la uita, & l'anima, credendosi di far bene atto honoreuole à non hauer consideratione al diritto, ne al douere: & che l'essersi uoluto regolar con ragione fosse stato bene un gran difetto.

„ Tanto è'l poter d'una prescritta usanza
nata d'una falsa openione. Ma et cõ quelle ragiõi che dette habbiamo, & con l'hauer notitia del bello, et honore=

uole principio, il quale ha hauuto questo così frequentato costume, debbono i caualieri conoscere in quanto errore si trouino coloro, i quali istimano cosa honorata uno atto così uergognoso. Et sgannati di un tanto fallo nel tempo à uenire con ogni studio se ne hanno da guardare.

DEL DARE I CAMPIONI.

C A P. X I.

Abbiamo detto delle molte disagua glianze de' nobili, per le quali il minore non puo il maggior costringere à rispondergli con la persona: Ma percioche la maggioranza altrui nõ dee far lecito a' grandi di opprimere ingiustamente i piccioli senza che à loro rimanga modo di risentirsi: Ne debbeno essi della ombra della nobilta farsi un tale schermo, che sicuramente possano commetter de' mancamenti senza hauerne à render ragione altrui, è cosa molto conueniente, che si come in loro si ha risguardo al grado della nobilta, così anchora allo honore, & alla giustitia di ogni priuato debbia essere di opportuno rimedio proueduto: & che la legge della caualleria così da' grandi, come da' piccoli, & da mezani inuiolabilmente debbia essere osseruata. Et pertanto tutti quelli, che per cagione di eccellente grado di nobilta si troueranno non obligati à douere essi con altrui condurersi in isteccato, doue=

ranno etiandio ſapere, che in quiſtioni di arme, che loro occorra di hauer con perſone quantunque priuate, ſaranno debitori di dar campione, il quale per diritta legge eſſendo arrenduto, o diſdetto, o in altro modo uinto, l'arrenduto, il diſdetto & il uinto douera eſſer quel Signore, il quale quel campione hauera dato. Et qui ho da dire io, che ſentenza di dottori è, che in caſo di battaglia da douerſi fare per campione, quelli che i campioni appreſentano debbono eſſi parimente appreſentar ſe ſteſſi, & eſſer ſotto buona guardia tenuti, accioche al Duello non ſia fatta la beffa & che, perdendo il campione, eſſi non fuggano il giudicio. Il che ueramente ſi douerebbe fare, quando tale foſſe la querela, che il perditor di quella di pena corporale doueſſe eſſer condannato; ma non ui ſi richiedendo altra punitione, che di rimaner prigione del uincitore, baſterebbe aſſai, che ſi deſſe la ſicurta delle ſpeſe, & della taglia conueniente. Le leggi del dare i campioni ſono queſte: Che ſi doueranno dar perſone non maculate di infamia, & pari à coloro, contra i quali haueranno da combattere: & quando l'una parte intende di dar campione, all'altra è medeſimamente lecito di darlo. Vero è che quale uorra ſeruarſi tal ragione, douera nello ſcriuere tener tal maniera, che egli non perda poi queſta prerogatiua, o giuriditione, che dire la uogliamo. che ſe altri ſcriuendo diceſſe, che difendera la querela con la perſona ſua, & poi uoleſſe dar Campione, la contraria parte potrebbe di ragione rifiutarlo. Appreſſo è da ſapere che i campioni coſi dall'una, come dell'altra parte debbono giurare,

che credono di combattere per giusta querela: & che fa ranno cosi il douer loro, come se loro proprio fosse lo in teresse della quistione. Et qual campione studiosamente si lascia uincere, gli dee essere tagliata una mano, ne percio l'aduersario ha uinto, ma l'abbattimento si puo rinouare; Et i campioni anchora hanno da fare i giuramenti de gli incãti, secondo, che gia nel secondo libro per uno particolare capitolo habbiamo dichiarato. Et come Cãpione una uolta è stato uinto, cosi egli piu non puo combattere per altrui ma si per se. Et qui non uoglio passar con silentio, che auuegna che la nobilta priuilegij i maggiori à dar Campioni, possono nondimeno auuenire de' casi, che non che un piu con un men nobile, ma Signor con seruidore, et Prencipe con soggetto è tenuto à combatter con la persona. che essendo la fede un legame, per lo quale il Prencipe è di eguale obligatione legato insieme col soggetto, ne maggiore ne minore obligatione ha questi uerso colui, che quegli uerso costui. Et ogni uolta, che l'uno all'altro, o l'altro all'uno apporra titolo di mancamento di fede, non ui haura luogo à Campione; ma la persona dell'accusato con quella dello accusatore doueranno la querela diffinire. A' quale hora adunque il Signore accusera il suddito, o il seruidore di qual conditione, che egli si sia di fede uiolata o per uia di donna, o di tradimẽto di stato, con la persona propria gliele hauera à prouare: & il medesimo fara anchora quando il suddito, o il seruidore accusera il suo Signore. Non mirano molti Signori, & non hanno consideratione à quel giuramento, & à quella obligation di fede, che hanno uerso i loro sogetti. Et senza hauere alcun risguardo alla fede loro

tutto di fanno di nuoui mancamenti senza ritenersi da diuenir traditori. che non meno traditori sono de' Signo gnori molte uolte contra i loro soggetti, che si siano alcu ni soggetti alcuna uolta contra di loro. Ma à loro per auuentura pare che la grandezza loro debbia i loro mã camenti coprire: & non intendono, che quanto essi sopra gli altri huomini sono inalzati, tanto sono i loro manca menti maggiori, che douendo essi, & con l'esempio, & cõ le leggi dare altrui la diritta istitutione della uita, essi alle leggi cõtraponẽdosi dãno altrui esempij di cattiua ui ta. Tiranno, & non legittimo Signore è colui, il quale entra in alcuna Signoria senza dare & torre con pari conuentione la fede dal popolo. Et se altri come Tiran= no entra in istato, non ha il popolo obligatione di seruar quella fede, che egli tirannescamente è stato costretto di dare. Se ueramente co' legittimi giuramenti dati, & tol ti dall'una, & dall'altra parte altri di alcuno Prenci= pato diuien posseditore, egli con la osseruation della fede ha da tenersi i soggetti obligati à seruargli la fede. Et co me egli la fede sua uiene à maculare, così incontanente è libero il popolo dalla obligatione della fedelta; che colui di Signore che egli era, col uiolar la fede è diuenuto Ti ranno, & ha esso traditi i suoi soggetti. Et si come con un solo giuramento il Signore à tutto il popolo di fede si uiene ad obligare, così mancando à qualunque s'è l'uno del popolo manca al giuramento suo, & à quello mancã do egli, il popolo dal giuramento suo & dalla pro= messa fede rimane assoluto. Perche debbono ben mirare i Signori in quale stato essi tutto di per un loro appetito mettano i loro stati; & debbono studiare di essere aman

ti, & seruanti de' loro sagramenti, & della loro fede, se uogliono, che loro sia attenuta la promessa fede. Et *per non mi stendere piu in questo sugetto, dico, che essen do il mancamento della fede mancamento cosi grande ne'* Signori, *ragioneuole cosa è, che priuilegio non habbia= no in querela di fede.* Et *se à'* Signori *cõceder nõ si dee, molto meno è da consentirlo à persone di altra qualita, o conditione.* Et *passando piu auanti in questa materia, è da sapere, che oltra la disaguaglianza della nobilta, ui sono etiandio delle maniere de casi, che per rispetto delle persone è lecito dar campione; come se alcuno non sarà anchora in eta di diciotto anni:* Se *sara decrepito;* Se *infermo, o in tal modo della persona impedito, che non sia atto à battaglia:* Se *seruo dira di esser libero, & uor ra con le arme prouarlo (di che habbiamo fatto mentio= ne nel secõdo libro) il* Signor *suo gli dara campione.* Ma *intorno à questo capo à me occorre di dire, che questo fu ordine della legge* Longobarda, *per la quale si combat= teua (come detto s'è) con iscudi, & con bastoni, & da qua lunque maniera di persone: & hora che gli abbattimen ti sono opere di honore, & di caualleria, non so come a' serui si uorranno aprire gli steccati.* Là *onde a'* Signori *si conuerra di hauer consideratione alla qualita di cosi fatte persone.* Anchora *se un seruo accusato essendo di ladroneccio, il* Signor *suo lo negasse, à lui si apparterreb be di combattere.* Et *se à donne accadera hauer querela, & esse per campione potranno far battaglia.* Et *non so lamente in questi casi, i quali habbiamo espressi, si posso= no dar campioni da quelle persone, à cui diciamo cio es sere dalla ragione conceduto: ma altri anchora per al=*

trui puo prendere delle querele:come per amici, per uas salli,per serui,per famigliari,& per persone di sangue congiunte. Perche il marito per la moglie, il fratello per lo fratello,& per la sorella,& il figliuolo per lo padre potranno,& doueranno prender la difesa, quando quelli non siano atti all'esercitio delle arme,o sia cio per la eta,o per indispositione,o per essere essi dallo studio dell'armeggiar lontani. Et prenderanno le querele non tāto come cāpioni,quanto come principali,che le ingiurie fatte à gli uni,à gli altri anchora sono comuni reputate, & massimamente quelle,che sono fatte a' padri: che se i figliuoli dell'honore, & della infamia de' padri loro rimangono heredi,& successori, conseguente è anchora,che essi à ributtar le loro ingiurie come ingiurie proprie siano etiandio obligati. Et come che alle persone congiunte di muouersi alla difesa de' lor congiunti si appartenga,non è percio,che à colui,la cui persona è offesa,nō ne rimāga libera la elettiōe di chi piu piacera à lui di mettere in isteccato,o congiunto,o straniero, che egli sia,pur che egli habbia le conditioni,le quali da noi sono state di sopra dichiarate. Et questo è da aggiungere anchor per piu chiarezza di questo articolo,che coloro i quali per qual si uoglia cagione ricercati à battaglia possono dar cāpione,possono medesimamente per campione ricercare altrui.

SE FRA DVE RE SI DEBBIA VE= NIRE À BATTAGLIA PER QVERE= LA DI STATI. CAP. XII.

O non uoglio lasciar di parlare di una quistione, che da gli scrittori del Duello uien proposta. Se nascendo querela fra due Re per cagione di di alcun Regno, sara lecito, che per quella fra loro si uenga ad abbatti= mento con le loro persone. Et sopra questa si fa una tal risolutione, che essi à tal determinatione uenir non deb= bono per uia di arme senon con gli eserciti, che cosi si po tra dire che il uincitore per ragion di arme, per diuina prouidenza, & per giustitia habbia di quel Regno fatto acquisto: & che conquistandolo per Duello come Ti= ranno il posséderebbe, & che hauendo quê Re figliuoli etiandio in Duello à quelli uerrebbono à pregiudicare; oltra che senza la uolunta de' uassalli non douerebbono metterse à tali pruoue. Alla quale risolutione, & alle quali ragioni rispondendo, & dalle ultime alle prime ri tornando, dico, che se i Re ne' gouerni de regni loro, nel l'impor loro le grauezze, nel trattar le cose dello inte= resse de' sudditi, & nel far delle guerre non senza grã de stratio di quelli non fanno diliberatione senza la uo= lunta de' loro uassalli, ragioneuol cosa è anchora, che sen za il consentimento di quelli non debbiano mettere à pe= ricolo le proprie loro persone: ma se nelle cose, che sono altrui di peso, & di afflittione senza l'altrui parere si risoluono, & cosi facendo non si possono chiamar Tiran

ni, non ueggo perche senza biasimo di Tirannia non deb biano anche senza l'altrui consiglio poter determinare di quelle, che si fanno per alleggiamento, & per beneficio altrui. Poi non migliore argomento mi sembra che sia quello, doue allegano il pregiudicio de' figliuoli; anzi è questa una ragione(per mio parere)molto uolgare, quasi come si uoglia argumentare, che gli huomini, à quali i Re soprastãno, siano cosi nelle faculta de' Prẽci pi, come sono gli armenti, & le gregge de' buoi, de gli asini, delle pecore, & delle capre in podestà di coloro, che comperate le hanno à danari contanti; là onde allo interesse de' successori del Re, & non à quello de' popoli si debbia hauer consideratione. Non intendono coloro, che cosi tẽgono, che la istitution de' Prencipati non fu per che un huomo douesse gli altri huomini signoreggiare; ma accioche egli douesse di quelli prendere il carico del gouerno. Ma se udiranno quello, che in questa materia dice il diuin Platone, sapranno che i popoli non sono ordi nati per li Prencipi, ma i Prencipi per li popoli. Di che è da dire, che non alla utilita di colui, che gouerna, ma al beneficio di quelli, che hanno ad esser gouernati si dee ha uer risguardo: & che non alla commodita dell'uno, ma à quella de' molti si dee hauer consideratione, essendo mol to piu conueniente, che la uita dell'uno si sparga per lo popolo, che quella del popolo per l'uno, dicendo massima mente il Prencipe di tutti i Prencipi, che il buon pastore mette l'anima sua per le pecore sue. Que' Prencipi adun que saranno ueramente Prencipi, i quali posposto il loro particulare al bene uniuersale riuolgeranno i loro pensieri, & le loro operationi: & quelli non di Prencipi, ma

di Tiranni meriteranno ueramente nome, i quali senza mirare al publico bene, il tutto à priuato beneficio conuertiranno. Di comune utilita douera essere stimato, che i Prencipi, & i Re nelle quistioni loro debbiano essi con le proprie loro persone prender le querele, conciosia cosa che in cotal guisa un giorno, & una sola uita uiene à metter fine à tutta la differenza, là doue se ella con guerra si ha da terminare, ne lunghezza di tempo, ne infinita quantita di uite non basta à metterui fine. Et hoggi si fa una battaglia, domane se ne fa una altra: Hoggi è sconfitto uno esercito, domane ne è disperso uno altro; & dopo domane di quà, & di là di nuoui se ne rifanno con distruttione de' paesi, con mortalita de' popoli, & con oppressione de' poueri innocenti. Et non amor di giustitia, non affettione, che si porti a' soggetti, è quello, che a' Prencipi mette le arme in mano, ma ingordigia, & scelerato disiderio di hauere. Et nelle guerre tal maniere si tengono, che quando anchora la intention principale fosse giustissima, ingiustissimi sono i modi del guerreggiare. Perche molto piu lodeuole sarebbe, che o per appetito, o per giustitia che si facciano le guerre, coloro, che ne sono gli auttori fra loro se ne trahessero l'appetito: & in una, anzi che in tante migliaia di spade si contentassero, che Dio la sua giustitia haueste à dimostrare: che non meno in una, che in molte spade si ha da aspettare la diuina giustitia. Ne men potente è la fortuna nelle battaglie de gli eserciti (se pur alla fortuna alcuna auttorita uogliamo attribuire) che nelle particolari. Et se Dio è il Signor de gli eserciti, egli ha anche il gouerno de' Prencipi; & il loro destino, & i loro cuori sono nel

le sue mani: & è colui (come dice il Propheta)

,, Ch'à i Re donà salute, & che'l suo seruo
,, Dauid ricoura dal nocente ferro.

Et per maggior confermatione di questa mia senten=za ho anchor da dire, che gli inuestigatori de' diui=ni secreti dicono, che tosto, che le anime nostre in que=sti nostri corpi terreni sono entrate, cosi incontanente à ciascuno di noi è dato un angiolo, il quale ci habbia da reggere, & da gouernare. Il che ha egli da far con tanta cura, & con tanta diligenza, che di quello officio ne ha da render ragione nel giudicio uniuersale: perche uogliono, che di que' tali angioli si habbia da intendere che parli Paolo, quando dice; Non sapete uoi, che an=che gli angioli haurete à giudicare? Or conditione alcu na di persona humana non è, che non habbia uno di que' guardiani. ma (secondo che dicono que' sacri Theolo=ganti) come altri entra alla possession di alcun Prencipa to, cosi subitamente Domenedio gli manda uno altro an giolo di quella Hierarchia, la quale a' Prencipi è pre=posta; acciochè quegli à lui tenga compagnia, & ne prenda il pensiero. Et cosi l'uno ha di lui cura come di huomo, & l'altro come di Prencipe. Là onde uoglio dire io, che que' diuini gouernadori, i quali in Dio ueggono la uera giustitia, et il uero giudicio, ogni uolta che i Pren cipi à loro raccomandati ad abbattimento uenissero, non è da credere se non, che al diritto, & al giusto hauessero ad acconsentire: Et che quegli, dalla cui parte fosse la ra gione inanimasse il suo caualiero alla pugna, et ualor gli accrescesse, et gli facesse uittoria conseguire. Et che qll'al tro, il quale dal cãto suo sentisse essere il torto, facesse

meno ardito il cuore, & men pronte le mani del suo contra il giusto uoler diuino. di che altro che uero giudicio non se ne haurebbe da aspettare. Et credo io, che i Prencipi cosi facendo, farebbono opera à Dio gratissima, solo, che per zelo di giustitia, & per ischifare il tanto spargimento del sangue humano à farlo si conducessero. Il che non direi io cosi sicuramente, se altra uolta fatto non si fosse: ma se noi sappiamo, che Dauid gia eletto da Dio al Regno, & unto, & pieno dello spirito di Dio prese le arme per l'honore, & per la salute del popolo di Dio contra lo incirconciso Philisteo, perche uorremo noi dire che piu sia conueneuole di raccorre i popoli di amendue le parti alla battaglia, che diffinirla con pericolo di uno, o di due soli? Et che diro che i medesimi, i quali disputano, che i Re non debbono uenire à battaglia, allegano de gli esempij de' Re, che o ad abbattimento sono uenuti, o di uenirui hanno tenuto trattato, o per esserui uenuti sono stati condannati? Nel uero la concession data da Papa Martino al Re Carlo, & al Re Pietro di Aragona di douer combatter con le loro persone per diffinitione delle ragioni del Regno di Sicilia pare à me che fosse una dichiaratione, che i Re con le loro proprie spade douerebbono porger rimedio a' trauagli de' popoli, mettendo fine alle tante loro uccisioni. Non uoglio tacere anchora una altra cosa, la qual mi pare, che sia bella da notare; che quegli scrittori i quali non uogliono, che i Re uengano insieme ad abbattimento, non uogliono, che lo Imperadore possa rifiutar di uenire à battaglia particolare con un Re per cagion di stato, pur che quello non sia allo Imperio appartenente: percioche

(come dicono) in tal caso non combatte come Imperadore, ma come Re. Or come questo possa essere, che qui nõ si possa rifiutar la battaglia, & che quiui non si debbia pigliare, io non lo intendo. Ben intendo che queste sono openioni di persone che piu giudicano per affettione, che per ragione: da poi che non uolendo che i Re combattano; per farli pari allo Imperadore gli uogliono far combattere. Il parer mio è, che tenendosi, che fra due Re per un Regno non si debbia combattere, sia souerchio il disputare se fra lo Imperadore, & un Re per tale occasione possa seguir Duello. Et se in questo caso si concede che si habbia à fare, non so come nell'altro si possa denegare. Io si come nella quistione, che propongono di Imperadore, & di Re ageuolmente concorro, con le conditioni nondimeno che nel capitolo, doue della nobilta de' Signori si tratta, habbiamo dimostro. Cosi in quella doue parlano di due Re sono di parere in tutto diuerso; Et tengo, che quistioni de' Prencipi fra Prencipi si debbono piu tosto con le lor persone diffinire, che con la disfattione de' popoli.

DELLE SODISFATTIONI, CHE FRA CAVALIERI DAR SI DEBBONO. CAP. XIII.

Apoi che io ho della materia del Duello detto quanto à me è paruto che sia necessario di intendere a' caualieri, mi pare che sia anche molto conueneuole, che io habbia à dire alcuna cosa di quelle sodisfattio=

ni,che debbia dar l'uno all'altro, quando si senta di hauerlo à torto ingiuriato,o incaricato. Et auanti che à dirne altro mi conduca,non posso far che io sommamente non danni una uolgare,& gia inuecchiata openione, la quale è, che come altri ha fatta, o detta cosa che sia, o buona,o rea che ella si sia,egli per buona la dee difendere, & mantenere. Il che quanto sia da approuare, à me da il cuore di douerlo in non molte parole ad ogni sano intelletto poter far manifesto. Et dico, che essendo l'huomo da' bruti animali distinto principalmente per la ragione,ogni uolta che egli fuor di ragione,& con impeto alcuna cosa adopera, uiene ad operare atto di bestia, & in bestia si uiene à trasfigurare. Il che intesero gli antichi Teologi, o Poeti,che dir gli uogliamo (che Poeti furono i primi Theologi,et Theologi i primi Poeti) i quali descriuendo gli huomini in bestie trasmutati,altro non uollero significare,se non que' tali hauere adoperate cose proprie di quelle bestie,delle quali diceuano, che essi haueuano la forma appresa. Et à questo s'accorda lo scrittor dello spirito Santo dicendo,

,, L'huomo in honore essendo non l'ha inteso;
,, S'è comparato à gli animali bruti,
,, Et à quelli s'è fatto simigliante.

Or se per operar da bestie gli huomini in bestie si conuertono,tanto habbiamo noi à dire anchora,che essi in quella forma rimangano,quãto dimorano in quella loro operatione,o openione,che lo stare in quella bene sia. Ne altro mezo debbiam dire,che trouar si possa(diro cosi) da disbestiarsi,che riconoscer l'errore,pentirsene, & farne l'ammenda. Et fermamente dee l'huomo per principal

guida, & maestra della uita sua seguitar la ragione. Et se egli alcuna uolta pure incappa in qualche errore, poi che il peccare è cosa humana, se ne dee egli quanto piu tosto puo ritirare, essendo cosa angelica l'ammendarsi. Et per parlare nel particular delle cose di caualleria, noi pur sappiamo, l'officio di questo grado essere il sol=leuar gli oppressi, il difender la giustitia, & l'abbat=ter gli orgogliosi; & altri il tutto in contrario ri=uolgendo, adopera la spada insegna, & arme di giu=stitia ad opprimer la ragione, ad operar le ingiusti=tie, & à confonder la uerita. Et è uscita questa mala openione, et questo peruerso costume, di che io fauello nel uulgo in maniera, che dal uulgo è reputata opera uile, che altri proceda con ragione, & consenta al douere, & alla equità. Ma con tutto che molti siano quelli; i quali questa corrotta usanza uanno seguitando; non=dimeno da' piu generosi spiriti è approuata quella sentenza, la quale è da noi predicata. Et mi ricorda hauer gia udito il Signor Luigi Gonzaga, quello dico, il quale morì capitano di santa chiesa, & il cui ualore è stato tanto conosciuto, che in mente di alcuno non dee cadere, che egli per uilta di cuore da alcuna honore=uole impresa si fosse rimosso: à lui dico udì gia io di=re, che quando egli si fosse sentito hauer detto, o fat=to cosa men che buona, per la quale gli fosse stata pro=posta pruoua di arme, prima che mettersi à combat=tere per la iniquita contra il diritto, & per la falsità contra il uero, egli si sarebbe liberamente disdetto. Et questa dee ueramente essere stimata opera di huo=mo, di caualiero, & di Christiano, che la ragio=

ne à cosi douere far ne induce: & la legge, & il debito del grado della caualleria cosi richiede; & tutte le dottrine, non solamente le christiane, ma quelle anchora de gli antichi philosophanti, questo ci insegnano. Et io nõ mi stendero in allegarne molte auttorita, ma saro contento del testimonio di Platone, il quale à Dionisio Re di Sicilia scriuendo, lo ammonisce, che debbia disdirsi di quello, che egli hauea falsamente detto. Et con la sentenza di un caualiere cosi ualoroso, & di un philosopho cosi famoso mi contentero di hauer conchiusa la mia openione.

CHE NON SI DEE ANDARE APPRESSO ALLE OPENIONI DEL VVLGO. CAP. XIIII.

Oi ueggiamo la terra naturalmente producer delle cose uelenose, & delle spine, & delle herbe, & delle piante o non utili, ò nocive; & quelle come madre nudrire senza alcuno aiuto di artificio humano; & le buone, & utili, & gioueuoli esser da quella, come da matrigna con fatica riceuute, & hauer di continua cultura bisogno, & di esser rinouate di anno in anno. Et quello, che nella terra ueggiamo delle semenze delle cose, si sente ne gli huomini delle buone, & delle cattiue openioni. che queste per la natural malitia nostra da noi sono concepute, riceuute, & con uniuersal consentimento abbracciate: doue à quelle altre & i cuori nostri stanno ostinati à uolerle raccogliere, & le orecchie stanno serra

te per non le udire. Et molto studio ui uuole ad intender la uerita, & molta fatica à fare, che ella cappia nelle mēti altrui. Euidentißimo testimonio della grossezza di questi nostri corpi terreni, dapoi che le anime nostre per loro natura atte à scorgere le cose nelle loro proprie forme hanno da penar tanto prima che con la loro acutezza quelli possano trapassare. Et quanto la fatica è maggiore, tanto è anchor da dire, che men molti siano coloro i quali del uero habbiano uera conoscenza: perche se le uulgari openioni sono tanto dalla uerita lontane, non è che alcuno se ne habbia à marauigliare. Ma percioche da huomini dottißimi le conditioni de' mortali in tre maniere sono state distinte; di coloro, che da se sono atti alla inuestigatione della uerita, i quali ottimi sono appellati: & di quegli altri, che à cosi bella impresa atti non conoscendosi, obidiscono à coloro, che dirittamente gli ammoniscono; & questi buoni sono nominati: & ultimamente di coloro, che ne eßi sanno, ne uogliono altrui porgere orecchie, à quali di cattiui conueneuolmente è dato il cognome; poi che ad ogniuno non è conceduto di potere esser ne' primi annouerato, debbiamo almeno credendo à gli huomini, la cui auttorita, & la cui dottrina ueggiamo essere approuata; le lor sentenze seguitare; & guardarci di non uolere per la nostra ostinatione traboccar nel grado ultimo, il quale è de' cattiui. Il che si come in tutte le maniere del uiuer nostro da noi si douera mettere in opera, cosi anchora ne gli ordini delle cose di caualleria sara conueniente, che si habbia à fare dalle uolgari openioni allontanandoci, & andando appresso le pedate di coloro, i quali per ualore, & per iscienza famosi

la diritta uia ci hanno in alcun modo dimostrata, rego= landoci con la legge della ragione, & non secondo la ua nità di coloro, i quali piu à caso, o con impeto, che con ra gioneuole discorso, ò con giudicio di sano intelletto re golano le loro operationi. Et dapoi che questo cami= no in tutti questi nostri libri ci siamo affaticati di tene= re, nella proposta materia continuando per lo medesimo camineremo in trattar delle paci, & delle sodisfattioni.

DELLE SODISFATTIONI IN GENERALE. CAP. XV.

IN trattando la materia delle paci debbono primieramente pensare i caualieri, che quelle paci si debbono sperare che habbiano à conseruarsi, le quali si fanno con quella minor grauezza delle parti, che sia possi bile. Et non dee alcuno uoler aggrauar l'uno per appe= tito dell'altro. Che molte uolte si richieggono cose tali, che sono piu di aggrauamento dell'offenditore, che di rileuamento del offeso. Et questo non è segno di uoler far pace, ma uendetta. Ben è uero che quando l'una del le parti debbia rimanere in alcuna cosa aggrauata, hone sta cosa è che sia aggrauato colui, che si truoua hauere à torto fatta la offesa. Percioche se tu mi togli del mio, ogni ragione uuole che tu di quello interamente mi risto ri, anchor che tu ne habbia in tal ristoro à metter del tuo. Or nelle offese, che altri fa altrui, due cose ordina= riamente si sogliono considerare; il fatto del quale altri è offeso, & il modo, col quale è fatta la offesa. Che dal

fatto ne uiene la ingiuria; & dal modo ne uiene il carico. Esempio ci sia, Lionardo da una bastonata ad Oliuiero, non hauendo Oliuiero cagione da guardarsi da lui: Et quella data si da à fuggire. In questo atto la percossa è la ingiuria. Il carico ueramente è, che ad Oliuiero tocca à pruouare che colui con tristo atto lo ha offeso. Douendosi adunque uenire alla pace, Lionardo dira che non si guardando da lui Oliuiero, ne hauendo cagione da guardarsene egli gli fece la tale ingiuria: Et che data la percossa se ne fuggi, in modo che colui non potè fare il debito risentimento: Et che egli non è huomo ad egual partito di farli carico ne offesa piu che colui sia per fare à lui. Et con queste parole uenendo egli à far chiaro il modo, col quale ha offeso Oliuiero, uiene à liberarlo dalla obligatione del prouare l'atto essere stato tristo: che prouar non bisogna quello che è gia fatto chiaro. Si che la sola ingiuria gli uiene à rimanere: per la quale, o sia ella grande, o picciola, è cosa ordinaria il domandarne perdono. Poi anchora le parole secondo le conditioni, le eta & le professioni delle persone si possono alterare; et riformare: che questo al giudicio de' mezani si rimette. Alcuni uogliono, che altri dica di hauere fatto malamente, o tristamente à dire, o à fare la tal cosa: Et non s'aueggono che malamente, et tristamente non uuol dire se non con mal modo, & con tristo modo. Et da che altri espone il tristo modo, col quale lo ha offeso, uiene à confessare di hauerlo tristamente offeso. Et pertanto io non uorrei che alcun facesse piu conto delle parole, che della sentenza di quelle. Et poi che con la sentenza gli offesi uengono ad essere discaricati, il

cercare altre parole non è uoler disgrauar se, ma mag giormente aggrauare altrui. Ma percioche delle ingiu rie due sono le maniere: Et cio è di fatti & di parole, delle une & delle altro faremo separatamente i nostri ragionamenti.

DELLE SODISFATTIONI PER LE INGIVRIE DE' FATTI. CAP. XVI.

O so che openione di molti è, che alle offese dì fatti non si possa con paro= le sodisfare: Da' quali la mia è in tutto diuersa. Che questa materia non è da essere semplicemēte conside rata da parole à fatti, ma dalla gra uezza et dalla grādezza della uergogna, che uien altrui fatta, & dalle parole: Et da q̄lla uergogna ch'io mi fo da me stesso, & che mi uiene fatta d'altrui. Che qual repute remo noi che piu honorato, o piu suergognato debbia ri= manere, o quel caualiero, il quale à tradimento sara sta to offeso? o quell'altro, il quale hauera il mancamento commesso? Et quello, che detto ho del tradimento, dico an chora della soperchiaria, del ferire altrui di dietro, et de gli altri tristi modi da oltraggiare altrui. Qui non sembra à me che ci possa essere dubitatione alcuna, che maggiore non debbia essere la uergogna di colui, che ha fatta, che di colui, che ha riceuuta la ingiuria (secondo che anchora nel secondo libro habbiamo ragionato) Che se io confesso di hauer il mancamento commesso: & se tu per la mia confeßione ueni ad esser giustificato di non

hauer fatto alcun fallo, perche non dei rimaner sodisfat to domandandotene io perdono? Veramente io non so al cuna cosi atroce ingiuria imaginare, alla quale non mi pa ia, che una si fatta sodisfattione debbia essere assai, essen do maßimamente sempre stato costume de' piu generosi animi il perdonar uolentieri. Ma percioche non manca no di quelli, che in caso di graue ingiuria uogliono che altri liberamente si rimetta nelle loro mani, & nella lo= ro discretione, Io non so quanto questa sia destra, ne ho= norata uia da uenire à pace; che se l'offeso con le mani sue si prende alcuna sodisfattione, pare che faccia poco cortesemente: & da tali modi di procedere habbiamo ui sto non finirsi, ma raddoppiarsi le inimicitie, & le quere le. Et se senza fare altra dimostratione si piglia quella remißion per sodisfattione, la cosa non manca di sospetto che cosi fra loro sia stato conuenuto; il che è in pregiudi cio dell'honore dello offeso. Vero è che se altri disauedu tamente, o strabocchevolmente altrui offendesse, & su= bito del suo errore aueduto, gli si gittasse à piedi, gli porgesse la spada, & nelle mani sue si rimettesse, & usasse ogni atto di humilta, & di pentimento: Et che l'of feso senza altro lo abbracciasse, & lo rileuasse, & l'uno & l'altro haurei io per atto di honoratißimo caualiero. Ma come la cosa è raffredata, & che ella per mezani si comincia à trattare, mal pare à me, che si possa par= lar di concordia per uia di remißione. Et per tornare à confermar quello, che detto ho, le parole poter esser ba stante sodisfattione alle ingiurie de' fatti; Dico che auue nendo che altri da altrui fosse grauemente oltraggiato, & gli scriuesse che intende di prouargli che egli ha fat

to atto da uile,& da reo huomo, & da mal caualiero: Et che colui rispondendo gli dicesse che egli confessa di hauer uilmente operato,& da reo huomo, & da mal caualiero,certa cosa è che fra loro non ui rimarrebbe querela,ne obligatione di honore. Et se anchora condutti allo steccato in formandosi i capitoli fra i padrini, il padrino del reo alla forma della querela consentisse, & confermasse esser uero quello, che per l'aduersario si dicesse, & la querela cedesse; l'abbattimento uerrebbe medesimamente à cessare. Il che se cosi è, come ueramente è, non ueggo perche quelle medesime parole, le quali & ne' cartelli,& al campo mi possono sodisfare, non debbiano essermi di pienißima sodisfattione quando presenti persone di honore mi siano dette dalla bocca dello istesso mio aduersario:& che egli anchora perdonanza mi domandi. Et con queste ragioni fermamente si conchiude alle ingiurie de' fatti poterſi di parole sodisfare.

DELLA CONTRADITTIONE DI ALCVNE VVLGARI OPENIONI IN MATERIA DI SODISFATTIONE. CAP. XVII.

Abbiamo à dietro mostrato quanto si ingannino coloro, i quali tengono che come alcuno ha fatta, ò detta cosa alcuna, o buona o rea che ella si sia, per buona la dee difendere,& mantenere. Et nel precedente capitolo parlato habbiamo della falsita di quell'altra

openione, che con parole alle ingiurie de' fatti non si possa sodisfare. Nella quale sentenza coloro, che si truouano sogliono allegare auttorita di Capitani generali, che dir soleuano: gli hai dato? Di cio che uuole. Il qual detto quanto meriti di essere approuato, per quello, che gia detto s'è da noi, si puo comprendere. Et io non credo, che persona di sano intelletto, se si sentira con honesto risentimento hauer con mano, o con bastone, o altramente percosso altrui, uoglia per far la pace dire di hauerlo da traditore, & tristamente offeso. Ma percioche dell'una, & dell'altra di queste due openioni habbiamo separatamente ragionato assai, hora di amendue insieme parlando, dico, Che da quelle conoscer si puo la falsita delle uulgari openioni: che queste per comune consentimento uengono per buone riceuute: & pur se uogliamo con sincero giudicio considerarle, troueremo che l'una all'altra uiene à contradire. Che se io debbo mantenere per ben fatto tutto quello, che hauero fatto, non potro con honor mio dir per sodisfattione dello offeso non solamente tutto quello, che egli uorrà che io dica, ma ne pur cosa ueruna. Et se io potro dire cio che egli uorra, non sara uero che io debbia mantener per ben fatto tutto quello, che hauero fatto. Hora da una cosi aperta contradittione manifesta contrarieta comprendendosi, si douerebbono pur rauuedere i caualieri del loro errore: & rauuedendosi, se ne douerebbono ritirare: potendo maßimamente intendere anchora, che si come queste due openioni tra loro si contradicono, cosi all'una, & all'altra di loro contradice la ragione. Et quella è ueramēte openione lodeuole & caualle=

resca, la quale è sopra le leggi della ragione fondata: Et appresso à quella hanno da andare le persone di honore, & di ualore studiose, che opera alcuna non è da essere stimata ne ualorosa, ne honorata, se ella dalla ragione non acc ompagnata.

DELLE SODISFATTIONI DAdarsi per le ingiurie de' fatti. CAP. XVIII.

T *uenendo al particolare delle sodisfattioni, che si hãno da dare. Tutto il fondamento di quella ha da essere in sulla uerita; che quale ha il torto dee confessarlo; & chi ha ragione in quelle si dee conseruare. Et pertanto chi mosso da giusto sdegno, & da giusta cagione si sara risentito conuenientemente contra chi che sia, non hauera da dare altra sodisfattione, se non dire che gli duole di hauere hauuto cagione di hauergli usato quell'atto: & che quando senza cagione lo hauesse fatto, haurebbe fatto male, o da reo huomo; o nõ da gẽtilhuomo ne da caualiero; o parole simiglianti. Et potra anchor pregarlo che gli sia amico: Et colui che ne ha all'altro data la cagione, la sua colpa riconoscendo, douera contẽtarsi di quanto di ragione gli si conuiene, & non uoler nell'error continuare, se non uorra (secondo che gia da noi s'è detto) rimanersi trasformato in fiera. Et quando per qual si uoglia parole due mettessero le mani alle arme, & l'uno di loro ferito ne rimanesse, non saria da*

dubitare che senza altro non si potessero condurre alla pace, che quel sangue laua ogni macchia da qualunque parte ella stata si sia; Ne ad alcuno si puo rimprouerare difetto, hauendo l'uno, & l'altro fatto dimostratione di animo ardito, & da caualiero. Et se egli interuenisse che altri offendesse altrui di qual si uoglia offesa: & che l'offeso mettesse mano all'arme, & l'offenditore si mettesse à fuggire, anchor che l'offeso giunger non lo potesse, non sarebbe da dire se non che & colui con la fuga per uile, & per codardo si fosse condannato, & che quest'altro ne rimanesse honorato, albergando l'honor cauallereſco nella faccia, & nelle mani; & non nelle spalle & ne' piedi. Ma douendosi uenire alla pace, colui douerebbe confessar la sua uilta, & della offesa chiederne perdono. Et se altri altrui offendesse non con alcuno mal modo, ma à torto; & l'altro non se ne risentisse, potendosene incontanente risentire; l'offenditore secondo la qualita della persona offesa hauera à dire di hauere hauuto il torto; o di hauer operato contra ragione; o fatto cosa che egli non douea; o non da gentilhuomo: & in tutte le maniere pur gliene domandera perdonanza. Se ueramente tra mascherati (come spesso auuiene) non conoscendosi tra loro auuenisse che alcuno di loro fosse ingiuriato: Il rimedio sarebbe dire. Non ui ho conosciuto: Et se conosciuto ui haueßi, non ui haurei usato uno atto tale: Et quando usato lo haueßi, hauerei fatto o discortesemente, o uillamente, o atto da mal gentilhuomo, chiedendone pur perdono. Il medesimo modo sarebbe anche da tenere quando altri altrui offendesse di notte al buio. Non lascero di dire che si trattano alcuna uolta delle paci tra perso-

ne, le quali non sono di accordo del fatto: Che io dirò che altri mi ha percosso, & colui neghera di hauermi toc= co. Doue la sodisfattione puo essere; Non ti ho percosso, & quando io percosso ti habbia ho fatto atto tristo, o al tre parole in questa sentenza. Con questi tali esempij si possono regolare medesimamente de gli altri casi: Et à questi, & ad altri simili casi si possono aggiungere di quelle altre parole che tra' caualieri comunemente si usano, secondo che anche di sopra nel capitolo delle sodis fattioni in generale da noi è stata fatta mentione.

DELLE SODISFATTIONI DA DARSI PER INGIVRIE DI PA= ROLE. CAP. XIX.

S'E' detto qui di sopra il fondamen= to delle sodisfattioni essere in su la uerita: Il che tornando à conferma re, Quando altri ha altrui appo= sto alcun mancamento fuori del ue= ro, egli dee confessar quella cosa non cosi essere; come egli la ha detta: Et puo dire per difesa di se (se la uerita non è in contrario) che egli detta la ha o credendo che cosi fosse: o perche altri detta gliele hab= bia, o anchora per colera. Et se dira che credeua cosi, ag giungera che si ingannaua, o che haueua mala openione; & che conosce la uerita essere altramente. Se dira che altri detta gliele habbia, potra dire che colui, il qual detta gliele ha, non ha detto il uero: Se dira hauerlo det to per colera, dira pur che conosce la uerita essere in al=

tro

tro modo: che ne è pentuto, o mal contento, o dolente. Et in questi casi tutti le parole dette si potranno esprimere, & far la dichiaratione di quelle con sentenza contraria: come, per esempio. Ho detto che se traditore, et ti conosco caualier di honore, & di fede. Et ogni uolta che in cotal modo si sia dimostro che la uerita è in contrario di quello, che detto s'era, l'offeso è discaricato. Et se altri anchora non uolesse far delle parole ingiuriose mentione, solo, che egli le reuocasse nel modo che detto ho, o simigliantemente con parole di honoreuole testimonianza, il carico ne piu ne meno sarebbe tolto uia. Et quando altri hauesse altrui data mentita sopra parole di uerita, quella douera egli anchora riuocare. Et se alcuno si facesse schifo di dire io ti ho mal mentito, anche in altro modo si potra honestamente prouedere: che si potra dire io confesso esser uere le parole da te dette, sopra le quali è nata la nostra querela. O anchora si potra esprimere quella cosa istessa, & approuarla per uera. Non tacero che cercando io de' modi da acquetare delle differenze, à me è uenuto fatto alcuna fiata, che ho condutto à fine delle paci per una tal uia, Che colui, il qual ha data la mentita ha parlato al mentito in questa maniera, Io haurei caro intender da uoi con quale animo mi diceste i passati giorni le parole ingiuriose, per le quali io ui diedi una mentita: Et ui prego che me ne facciate chiaro. Et l'altro ha risposto; per non celarui il uero io le dissi in colera, & non per altra cagione, che io hauessi di dirle. Et il primo è tornato à dire. Dapoi che quelle parole da uoi furono dette in colera, Io dichiaro che la intentione mia non fu di darui mentita se non in

caso, che uoi dette le haueste con animo deliberato di farmi carico: & dico che quella mia mentita non fa carico à uoi; anzi ui conosco per huomo di uerità. Et ui prego che non habbiate memoria di parole dispiaceuoli, che siano passate fra noi, & che mi habbiate per amico. Et l'altro ha soggiunto, Et io ho uoi per persona di honore: & ui prego medesimamente che habbiate me per amico. Et questa forma di sodisfattione à mille casi, che tutto di auuengono si puo accommodare. Et con questo esempio delle altre forme, & delle altre regole, secondo la qualità de' casi, se ne possono ritrouare. Et piu oltra passando suole auuenire che dolendosi alcuno che altri habbia detto mal di lui, colui nega di hauerlo detto. Et si suol cercare se questa debbia essere tenuta per intera sodisfattione: che altri uorrebbe che si dicesse: Io non l'ho detto: Et quando l'hauessi detto hauerei detto il falso, o altre parole di simile sentenza. Et sopra questa dubitatione à me occorre di dire, che quando persona alcuna hauesse detto male di me, per negar di hauerlo detto farebbe ben uergogna à se stesso, ma non percio darebbe à me sodisfattione. Et pur si trouerebbe hauermi offeso. Et per tanto non dee bastare il negar solo, ma anche altro ci si conuiene. Et se altri non ha detto il male, puo dire ogni cosa; se lo ha detto dee dire alcuna cosa, per sodisfare all'offeso. le parole ueramante che altri haura da dire saranno. Io non lo ho detto, & quando io lo haueßi detto, hauerei detto il falso; o hauerei mal detto, o hauerei fatta cosa, che io non doueua, o non da gentilhuomo. o cose tali. Ma gentilhuomo non dee condurrsi all'atto del negare di hauere detto quello, che egli ha

detto: Anzi dee confessarlo, & darne sodisfattione. Et quando si fosse detta cosa uera, non si hauerebbe percio da negar, che ella fosse uera: ma si direbbe che in dirla lo ha offeso: che non doueua dirla, o che ha fatto male: Et chiederne perdono: che il chieder di perdono si conuiene in tutte le maniere là doue è offesa. Et nel dir il uero anche si offende hauendo intentione di offendere.

CHE IL DARE ALTRVI SODISFATTIONE NON E' COSA VERGOGNOSA. CAP. XX.

OR perciochè alle sodisfattioni ordinariamēte si ha da uenir per la uia delle disdette (che con questo nome chiameremo noi cosi la reuocatione delle parole, come la confessione di hauere ingiustamente adoperato) mi dira alcuno, se la disdetta è tanto uergognosa, che per quella (come tu di sopra hai detto) altri uituperato ne rimane, & puo essere da' caualieri in altre querele ributtato; come uuoi tu, se io hauero detto cosa falsa, o fatto cosa mala, che io disdicendomi mi habbia à tirare addosso una cosi fatta infamia? Et à questo anchor che di sopra assai à pieno habbiamo sodisfatto, là doue habbiamo dimostro che l'huomo dee piu tosto dall'errore rimuouersi, che uoler in quello ostinatamente continuare, pur sopra questo nome di disdetta rispondendo dico, che grā differenza è da quella, che si fa ne gli steccati per forza di arme, à quella, che si fa fuori per amor di uerità: che

quella è sforzata, questa uoluntaria; quella per tema di morte, questa per diritto di ragione: Quella condanna altrui per mal caualiero che habbia uoluto combatter contra la giustitia, & questa dichiara che si uuol fare ogni cosa per non prender le arme per la ingiustitia. Et quella mostra che colui, il quale ha una uolta tolto à difender mala querela, sarebbe per tornarui delle altre uolte; Et questa fa fede, che costui renunciando la querela per non combattere à torto, non è per condurcersi à prender le arme se non per giusta, & legittima cagione. Et in somma, si come quella è di caualiere iniquo, & misleale, cosi questa altra è di sincerita, & di lealta uera testimonianzà. Che da poi che huomo alcuno senza peccato non ci uiue, colui è piu fra gli huomini da lodare, il quale hauendo alcuno error commesso, di quello auueduto piu tosto se ne pente, & cerca di darne la debita sodisfattione; Et un caualiero il quale riconoscendo il fallo suo ad ammendarlo si dispone non solamente non merita biasimo, ma è degno di molta commendatione, si come colui, il quale come huomo con la ragione si gouerna, come caualiero ha la giustitia per guida, & come Christiano osserua la uera legge. Per tutte queste ragioni adunque douera egli fra' caualieri esser tenuto caro, & da' Prencipi essere hauuto in pregio, douendosi et da gli uni, et da gli altri prezzar non meno la fede, & la purita dell'animo, che l'orgoglio, & la forza corporale. conciosiacosa che la forza è tanto utile alla humana generatione, quãto ella è con ragion gouernata: Et la integrita sola da se basta à reggere innumerabili popoli in pace, & in tranquillita, là doue forza, che non habbia maturo consiglio

per reggimento, è quella che con la ruina delle nationi mette sottosopra ogni diuina, et ogni humana legge. Et percioche io so che dal uulgo il dar delle sodisfattiõi suole essere reputato uilta, à ciò non risponderò io altro, se non che il uolere combattere à torto prima che sodisfare con ragione, da chi ha chiaro lume di intelletto è giudicato essere bestialita.

CHE LE ARMI CON RAGIONE SI DEBBONO ADOPERARE CAP. XXI.

E Cosi ampia la materia in confortare i caualieri à douer con ragione le loro operationi regolare, che non se ne puo mai tanto dire, che piu nõ auanzi anchor da ragionarne. Perche douendo ella essere la Reina, & a maestra della uita nostra, non mi rimarro io anchor di dirne alcuna cosa. Et primieramente habbiamo noi da sapere, che essendo l'huomo quello animale, al quale sopra tutti gli altri si conuiene di uiuere in congiuntione, & in concordia, egli si dee guardare da tutte quelle cose, che dalla dolcezza della compagnia, & dalla santita della amicitia ne'l possano saparare. Et quãdo cosa auuiene, donde si uegga, che alcuna briga ne habbia à nascere, da quella quanto puo ciascun piu tosto se ne dee ritirare; & quale sara il primo à rimuouersi dalla contesa, sara anchora piu da esser lodato, come colui, che ueramente si ricordi essere stato da Dio formato alla imagine di lui, & che conosca quanto sia cosa scelerata tener

le imagini di Dio tra se stesse diuise. Dio onnipotente ha uendo da principio fatti tutti gli altri animali, & dome stici, & siluestri, à quelli, che egli uolle, che fossero fieri, & sanguinosi diede à quali le corna, à quali le zanne, et à quali le unghie, accioche cosi armati usassero la loro fie rezza. L'huomo ueramente non armò egli di istrumen to ueruno, per lo quale si uedesse, che douesse crudelta al cuna adoperare; anzi hauendogli dato lo intelletto, & il consiglio della ragione, con la quale douesse uiuer cō la sua spetie in compagnia, come ad animal fra tutti gli altri sapientißimo, à lui diede le mani senza alcuna ar= me, & atte à fabricarne, à prenderne, & à lasciarne, se condo che fosse stato il suo bisogno: accioche egli con quel le si hauesse da guardare da gli assalti delle rapaci fiere. Et contra quelle furono trouate le prime armi: & quel le appresso dalla humana maluagita contra le uite no= stre sono state riuoltate. Scriue Thucidide, che il costume del portar le arme è stato da barbari introdutto: & noi non contenti di hauere il barbaro portamento appreso, quello usiamo non che barbaramente, ma bestialmente an chora; il che uuol dir senza ragione. Voleuano gli anti chi Stoici seuerißimi philosophi, che tutte le cose, le qua li in terra sono generate, per beneficio dell'huomo fosse ro state create: & che gli huomini nascessero per far gio uamento à gli huomini, gli uni à gli altri utilità porgen do. Et noi col peruerso nostro reggimento siamo ta= li diuenuti, che all'huomo non auuiene infelicità maggior di quella, la quale dall'huomo è cagionata. Ne cio altron de procede, se non dal non uolersi l'huomo con la ragion regolare; che come ben dice Aristotele, Si come ottimo

fra tutti gli animali è l'huomo, il qual con legge ſi gouer na, coſi peßimo è colui, che dalle leggi, & dalla giuſtitia uiue ſeparato. Et per Dio quali tenebre hanno coſi oc= cupati gli occhij delle noſtre menti, che noi la natura no ſtra, & la noſtra eccellenza abbandonando, à bruti ani mali procuriamo pur di pareggiarci, uolendo anzi con la forza, la quale non è propria della noſtra natura, in= ſieme conſumarci, che con la ragione, la quale è propria di noi ſoli, conſeruarci? Et pur debbiamo noi ſapere, che gli huomini tanto ſono huomini, quanto con ragione ſi gouernano: & che rettori, & Signori de gli altri huo= mini ſi debbono ſtimare non tanto quelli, i quali hanno i gradi delle maggioranze, & i titoli delle Signorie, quã to quegli altri (quantunque priuati) i quali piu ſono al la ragione obedienti; & che piu ſono amanti della giuſti tia; & che piu ſono ſeruanti delle leggi. Alla qual ſen= tenza conformandoſi il diuin Platone finge che Gioue uo lendo inſegnare à gli huomini l'ordine del gouernarſi mandò in terra Mercurio, che doueſſe loro portare la uergogna, & la giuſtitia, per mezo delle quali dalle co ſe dishoneſte ſi doueſſero guardare, & le diritte haueſſe ro ad operare: & gli comandò che queſte doueſſe dare à tutti gli huomini, accioche le citta di loro ſi adornaſſe= ro: & le ragunanze ciuili inſieme ſi conſeruaſſero; fa cendo una tal legge, che quale ſecondo quelle non foſſe uiuuto, come peſte della citta con eſtremi ſupplicij do ueſſe eſſere caſtigato. Perche come douera alcuno per ſodisfare alla uana openione di huomini uulgari, & iſciocchi à ſe medeſimo, & alla propria ſua natura ribellando ſenza alcuna uergogna uoler la ſpada contra

la giustitia adoperare? Ma tolga homai Dio delle menti de' caualieri una cosi peruersa openione: Et si ricordino essi, che la spada è istrumento da adoperare per necessita, & non per appetito: & che non meno lodeuole cosa è il non adoperarla se il bisogno no'l richiede, che adoperarla al tempo del bisogno. Et percioche Christiano scriuo à Christiani, io pure aggiungero una Christiana parola. Alcun non è di noi, che non mantenga fra se in pace le sue membra; & che quelle ad ogni suo potere sane, & immaculate non conserui. Il che cosi essendo, & essendo noi tutti membra di quel corpo, del quale Christo è il capo, non so qual cosa possa essere fra gli huomini piu horribile, ne piu abomineuole nel cospetto di Dio, che uedersi noi per la nostra malignita tenere smembrato il corpo di Iesu Christo: & far che le membra di lui si uadano l'un l'altro troncando, stratiando, & lacerando. Ma ben diro, che si come ne' corpi nostri tosto, che ci sentiamo hauere alcun membro fracido, & guasto, o con fuoco, o con ferro usiamo di prouedere, che egli le parti sane non corrompa: Non altramente in questo santissimo corpo, del quale io parlo, si douerebbe fare: che coloro, i quali senza fondamento di giustitia corrono à metter le mani alle arme contra altrui, sono quelle membra corrotte, le quali sono atte à farne putrefar delle altre, che anchora sono sane. Et pertanto i Signori, a' quali da Christo è stata data la cura, & il gouerno del corpo suo, debbono que' tali come membra guaste ardere & tagliare; castigandogli, & dalla compagnia de gli altri huomini separandogli; conseruando in un medesimo tempo l'huomo nella sua diritta natura, ridrizzando

la caualleria nell'ordine del uero grado suo, & il corpo di Iesu Christo mantenendo intero, puro, et immaculato.

CONCLVSIONE DELLA OPERA CON VNA BREVE REPETITIONE DELLE COSE DETTE NE' TRE LIBRI. CAP. XXII.

Abbiamo con quella maggior breuita, & con quella maggior chiarezza, che per noi si è potuta usare descritto in tre libri quanto ci è occorso, che generalmente ci sia paruto necessario, che da' caualieri si debbia intendere nella materia del Duello. *Che nel primo libro da noi è stato assai distintamente trattato il suggetto delle mentite, dimostrando per quella uia quale debbia esser l'attore, & quale il reo.* Et *quiui s'è aggiunto il modo dello scriuere i cartelli, et del mandargli: & de' campi anchora habbiamo ragionato, & quanto in caso di honore i caualieri siano tenuti ad ubidire a' loro* Si*gnori.* Et *ultimamente come gouernar si debbiano per prendere legittima querela.* Appresso *nel secondo da noi è stato scritto di quello, che a'* Signori *principalmente si appartiene:* Si *come è il conoscere le ingiurie, & i carichi: & quali siano quelle, & quelli che meritino, & che non meritino abbattimento.* Come *gouernar si deb-*

bia esser legittimamente conceduto. Quindi ragionato habbiamo del gouerno della battaglia, & di quelle cose, che ne gli steccati, o intorno à quelli possono interuenire: & che maniera si ha da tenere quando l'una delle parti il di statuito al campo non comparisce: & quali debbiano esser riceuute per iscuse di legittimo impedimento. Ne da noi è stato passato con silentio in quanti modi uincer si possano le querele: & dopo uinto il nimico quanta giuriditione habbia sopra di lui il uincitore. Il terzo libro contiene poi quelle materie, le quali nõ piu dell'unò, che dell'altro de' due primieri habbiamo stimate proprie: percioche in quello si tratta quali siano quelle persone, le quali per cagione alcuna o di biasimo, o di honore nõ possano, o nõ debbiano richiedere, o esser richieste. La qual materia trattandosi, insieme si ragiona de' gradi della nobiltà così de' Prencipi, come de' priuati caualieri. Poi si dichiara se altri essendo chiamato alla macchia per diffinir querela habbia da andarui; si tratta anchora da quali persone, et in quali casi i campioni si possano dare. Et à queste cose habbiamo aggiunta la quistione, se fra due Re p querela di Regno si debbia uenire ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso intorno alle sodisfattioni, le quali a' caualieri si conuien dare piu tosto che combattere fuori di ragione; dimostrando che la ragione debbia esser quella maestra uera, & sola, la quale delle uite nostre, & delle nostre arme habbia à tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbiamo la nostra openion conchiusa. Et questo è di quanto ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per douerne fare un trattato uniuersale. Et anchor che

detto habbiamo la iſtitutione del Duello non eſſere ſtata trouata à fin di honore, pur con leggi di honore habbiamo noi queſta materia trattata. che & nel principio dicemmo che come ad impreſa di honore ui haueuamo poſto mano; ne uedeuamo come altramente parlandone poteſsimo eſſer aſcoltati. Et ci ſiamo sforzati anchora in alcuni luoghi di dar regole di quelle coſe, le quali ſentenza noſtra è che non tanto ſiano da regolare, quanto da torre del tutto uia. Il che habbiamo fatto con queſta intentione, che ſe pure i caualieri da quelle non ſi uorranno ritrarre, almeno ſtrabocchevolmente non ui ſi habbiano à gouernare. Habbiamo noi anchora per diuerſi caſi particolari ſcritte diuerſe coſe in ſuggetto di duello; alle quali habbiamo dato titolo di Riſpoſte Cauallereſche: le quali per diuerſi luoghi ſono gia ſparſe; & noi cercheremo di ragunarne alcune inſieme per publicarle, penſando che à caualieri debbiano eſſere non ingrate. Et ſe o quelle, o queſti libri ſono ſtati, o ſaranno ad alcuno di ſodisfattione, di piacere, o di giouauamento; di cio ſi rendano gratie à quel Signore, il quale mi ha aperto lo intelletto à gli honoreuoli concetti & mi ha dato parole da poter quelli eſprimere, & illuſtrare.

IL FINE.

I CAPI DI QVELLE COSE, CHE IN QVESTI LIBRI SI CONTENGONO.

NEL PRIMO LIBRO.

NEL II. LIBRO.

NEL III. LIBRO.

REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N.

Tutti sono quaderni.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL
GIOLITO DE FERRARI
E FRATELLI.

M D L.